

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

555° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 2000

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 19
2 ^a - Giustizia	» 45
3 ^a - Affari esteri.....	» 59
7 ^a - Istruzione.....	» 62
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 70
11 ^a - Lavoro.....	» 82
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 87

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri) e GAE.....	<i>Pag.</i> 5
5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro).....	» 14

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario.....	<i>Pag.</i> 93
----------------------------	----------------

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i> 110
--------------------------	-----------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 113
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Organismi bicamerali

Terrorismo in Italia	<i>Pag.</i> 119
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 120
Schengen.....	» 125
Infanzia.....	» 127

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 2000

230^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Esame della richiesta di deliberazione avanzata dal dottor Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 7417/99 R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

Il PRESIDENTE ricorda che, in data 25 novembre 1999, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera con la quale il dottor Francesco Enrico Speroni ha comunicato che nei suoi confronti risulta attualmente pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano un procedimento penale per fatti che, ad avviso dello stesso, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il Presidente informa che il dottor Speroni ha ricevuto un avviso di garanzia per fatti relativi alla sua partecipazione ad una manifestazione di simpatizzanti della Lega Nord, avvenuta a Milano a seguito del provvedimento del Prefetto che aveva rimosso il sindaco del comune di Lazzate perchè questi aveva fatto svolgere un concorso per l'assunzione di dipendenti comunali, che attribuiva titoli preferenziali ai residenti nel medesimo comune da un certo numero di anni.

L'imputazione elevata nei confronti dell'ex senatore Speroni è quella di istigazione a delinquere, ma per una migliore comprensione dei fatti occorre procedere all'ascolto dello stesso Speroni, che potrebbe anche fornire ulteriore documentazione.

I senatori GASPERINI e BRUNI chiedono chiarimenti sui fatti in esame.

Il PRESIDENTE, dopo aver fornito alcune precisazioni, fa presente che maggiori indicazioni potranno essere acquisite dal dottor Speroni, rivolgendogli le opportune domande.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il dottor Francesco Enrico SPERONI

Gli rivolgono domande i senatori GASPERINI, VALENTINO, RUSSO, BRUNI, GRECO e il PRESIDENTE.

Congedato il dottor Speroni, si apre la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori RUSSO, GRECO e il PRESIDENTE, il quale propone di chiedere al dottor Speroni di trasmettere ulteriore documentazione sul procedimento pendente nei suoi confronti, riservandosi di richiedere successivamente all'Autorità giudiziaria gli atti processuali, se gli elementi che verranno forniti dallo stesso Speroni non risultassero sufficienti per la decisione.

La Giunta conviene e rinvia il seguito dell'esame.

È infine rinviato l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONI 3^a e GAE RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

GAE (Giunta per gli affari delle Comunità europee)

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 2000

5^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
MIGONE

Interviene il ministro degli affari esteri Dini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione e la Giunta riunite accolgono la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulla posizione dell'Italia in vista della Conferenza intergovernativa sulla revisione del Trattato dell'Unione europea

Il presidente MIGONE ringrazia, anche a nome della Giunta, per la disponibilità e la tempestività con cui ha accolto l'invito a riferire sulle problematiche connesse all'avvio della Conferenza intergovernativa, il ministro degli affari esteri Dini, cui cede la parola.

Il ministro DINI, dopo aver sottolineato come il processo di revisione dei Trattati sia finalizzato a garantire l'efficacia e l'efficienza dei mecca-

nismi istituzionali dell'Unione dinanzi alle sfide poste dall'allargamento – che comporterà il raddoppio degli Stati membri entro dieci anni – rileva come il Trattato di Amsterdam, pur costituendo un significativo progresso, non sia stato in grado di dare una risposta all'esigenza di rafforzare il quadro istituzionale dell'Unione.

Il Consiglio europeo di Helsinki dello scorso dicembre ha individuato al riguardo l'esigenza di affrontare tre temi principali: la composizione della Commissione, la ponderazione del voto nel Consiglio e l'estensione del voto a maggioranza qualificata. L'oratore evidenzia tuttavia come si renda necessario prendere in considerazione anche altri nodi fra cui la questione della responsabilità individuale dei membri della Commissione, la ridefinizione del numero dei componenti del Parlamento europeo, l'applicazione della procedura di codecisione a tutti gli atti legislativi – ed, in particolare, a quelli cui si applica la votazione a maggioranza qualificata – e la ridefinizione della composizione e del funzionamento della Corte di giustizia, della Corte dei conti e di eventuali altre istituzioni comunitarie. Nel corso del Consiglio europeo di Helsinki, fra le questioni da affrontare sono state citate anche la revisione dei meccanismi connessi alla cooperazione rafforzata, il rafforzamento della politica estera e di sicurezza comune, l'integrazione della Carta dei diritti fondamentali nei Trattati e la riscrittura dei Trattati stessi.

A tale riguardo ad Helsinki si è deciso, anche su pressione dell'Italia, che la presidenza portoghese potrà formulare ulteriori proposte per integrare l'ordine del giorno della Conferenza intergovernativa, facoltà di cui sarà opportuno avvalersi per evitare una conclusione deludente del negoziato.

Soffermandosi sul tema della composizione della Commissione, l'oratore precisa come il Governo italiano sia disponibile anche a rinunciare ad uno dei due commissari, a condizione di procedere ad una riponderazione del voto nel Consiglio, nonché ad accettare un Esecutivo che, applicando eventualmente dei criteri di rotazione, sia composto da un numero di commissari inferiore a quello degli Stati membri. Tale soluzione, ipotizzata per salvaguardare l'efficienza della Commissione quando l'Unione sarà composta da circa trenta Stati, non sembra tuttavia accettabile per taluni paesi che ritengono che la presenza di un rappresentante nell'Esecutivo sia una questione imprescindibile. In tal caso l'operatività della Commissione non potrà che essere garantita attribuendo ad alcuni commissari dei portafogli circoscritti, sotto la supervisione di un commissario con competenze più ampie, ed aumentando eventualmente il numero dei Vicepresidenti.

Per quanto concerne la questione delle responsabilità individuali dei commissari, la Conferenza intergovernativa potrebbe recepire nei Trattati misure analoghe a quelle adottate dal presidente Prodi per evitare che il venir meno del rapporto di fiducia del Parlamento con un commissario determini la crisi dell'intero Esecutivo. A tale proposito si prospetta una riflessione su un procedimento che coinvolga nel voto sulle dimissioni sia il Consiglio sia il Parlamento europeo.

Il Ministro illustra quindi le problematiche connesse al tema della riponderazione del voto nel Consiglio, la quale si rende necessaria per evitare che, nel caso di decisioni assunte a maggioranza qualificata, con il crescere del numero degli Stati membri, le deliberazioni possano essere adottate da un gruppo di paesi che non rispecchia la maggioranza delle popolazioni dell'Unione. Fra le soluzioni alternative figurano quella della riponderazione semplice – preferibile per l'Italia quale corrispettivo per la perdita di un commissario – ovvero l'adozione del sistema della doppia maggioranza, che dovrebbe rispecchiare sia il numero degli Stati sia il peso delle popolazioni. Tale ultima soluzione renderebbe tuttavia più complicato il processo decisionale e potrebbe altresì comportare la rottura del principio della parità fra i quattro principali Stati membri.

L'oratore evidenzia quindi come l'obiettivo dell'estensione del voto a maggioranza qualificata sia imprescindibile nella prospettiva dell'allargamento per evitare la paralisi dell'Unione. Esso dovrebbe pertanto costituire la regola mentre l'unanimità dovrebbe essere applicata, a titolo eccezionale, solamente per le disposizioni a carattere costituzionale o con forti implicazioni politiche.

Il funzionamento di un'Unione allargata comporterà anche una revisione delle regole sulla flessibilità – che hanno dimostrato la loro utilità a proposito delle disposizioni di Schengen e del passaggio alla moneta unica – che dovrà essere applicata sulla base di procedure meno rigide ed estesa anche al settore della difesa onde consentire lo sviluppo della cooperazione nel settore degli armamenti e l'assorbimento delle garanzie previste dal Trattato dell'UEO nel quadro dell'Unione. Lo sviluppo di un'identità europea di difesa e sicurezza determinerà altresì l'esigenza di conferire all'Unione capacità militari credibili – ridefinendo il mandato affidato al nuovo Comitato politico e di sicurezza – per svolgere interventi umanitari e di gestione delle crisi nel nuovo scenario internazionale che affida all'Unione europea maggiori responsabilità.

Il Ministro sottolinea quindi come l'adozione di misure volte ad imprimere maggiore efficienza ai meccanismi istituzionali dell'Unione dovrà essere accompagnata con un rafforzamento dello spessore democratico delle sue strutture, attraverso il rafforzamento delle funzioni legislative e di controllo del Parlamento europeo e l'utilizzazione dei risultati dei lavori del Comitato incaricato di redigere la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea quale base per l'avvio del processo di costituzionalizzazione e di rafforzamento dell'identità stessa dell'Unione.

Illustrando le esigenze che ispirano la posizione negoziale italiana l'oratore evidenzia la compatibilità, sulla base del principio di sussidiarietà, fra tutela degli interessi nazionali e perseguimento degli interessi comuni nella realizzazione degli obiettivi che i singoli Stati membri non sarebbero in grado di raggiungere da soli. In tale contesto dovrà essere difeso e rafforzato il peso dell'Italia nelle istituzioni comunitarie e sostenuto un assetto che consenta di costruire un'autentica sovranità collettiva. I suddetti obiettivi sono ambiziosi ma non velleitari in quanto un approccio riduttivo non consentirebbe alla Conferenza di risolvere i problemi con i

quali si confronta l'Unione alla vigilia dell'allargamento. Al riguardo l'oratore, esprimendo l'attesa di un atteggiamento propositivo da parte della presidenza portoghese, sottolinea l'importanza di ricercare convergenze con i *partner* più vicini e di mantenere una pressione forte e costante, ponendo particolare attenzione alle istanze presentate dal Parlamento europeo, che ha ottenuto di essere associato ai lavori della Conferenza, e della Commissione europea.

Il ministro Dini conclude osservando come il primo banco di prova delle trattative, che procederanno in modo serrato per terminare alla fine dell'anno, nel semestre di presidenza francese, sarà offerto dal Consiglio europeo di Lisbona di metà marzo, quando si potrà iniziare a valutare se l'Europa intende dotarsi degli strumenti necessari per affrontare il nuovo millennio.

Il presidente MIGONE apre il dibattito invitando i senatori a limitare la durata degli interventi.

Il senatore SERVELLO ringrazia il ministro Dini per l'esposizione rilevando come sia stato ipotizzato un processo di costituzionalizzazione dell'Unione che avvicini l'Europa ai cittadini attraverso l'elaborazione di una Carta dei diritti fondamentali.

Dopo aver posto dei quesiti sull'incidenza della questione austriaca sulla trattativa sulle riforme istituzionali ed, in particolare, sul superamento del voto unanime, l'oratore chiede chiarimenti sulle prospettive che riguardano le attribuzioni del Parlamento europeo, il rafforzamento della politica estera e di sicurezza comune (PESC), l'integrazione dell'UEO nell'Unione e le disposizioni sulla politica economica e sociale.

Il senatore Servello sottolinea tuttavia come il gruppo Unione per l'Europa delle nazioni del Parlamento europeo, nell'ambito del quale si riconosce Alleanza nazionale, non condivide la spinta federalista che appare maggioritaria all'interno dell'Assemblea di Strasburgo. Come dimostra anche il caso dell'Austria, tale spinta determina infatti un distacco dell'opinione pubblica dalle istituzioni europee, un'emarginazione delle democrazie nazionali a vantaggio di un'artificiale struttura piramidale ed il perseguimento di un assetto istituzionale troppo rigido in relazione alle esigenze poste dall'allargamento. La destra europea ritiene invece che si debba perseguire un'Europa più flessibile, basata su una geometria variabile e rispettosa dell'apporto delle singole nazioni.

Il senatore ANDREOTTI, sottolineando il proprio spirito europeista, esprime tuttavia vive preoccupazioni in merito alla prospettiva di realizzare un'Unione composta da 28 o 30 Stati membri, che oltretutto potrebbe acuire un inevitabile senso di insicurezza da parte della Russia.

Dopo avere espresso la propria perplessità sulla congruità dei tempi previsti per lo svolgimento della Conferenza intergovernativa in relazione agli obiettivi che sono stati prefissati, l'oratore evidenzia altresì come si vada affermando sullo scenario continentale l'esigenza di una razionaliz-

zazione fra i vari organismi europei che operano nel campo della sicurezza come l'UEO, l'OSCE e la stessa Unione europea.

La questione del superamento del meccanismo dell'unanimità – sebbene sia comprensibile dal punto di vista della funzionalità del quadro istituzionale – meriterebbe un ulteriore approfondimento per quello che attiene alle possibili implicazioni politiche in un contesto in cui interagiscono un Consiglio ed un Parlamento rispettivamente caratterizzati da una composizione politica diversamente articolata.

Il senatore PORCARI, dopo aver espresso piena adesione per le considerazioni del senatore Andreotti, chiede chiarimenti sul possibile impatto dei recenti sviluppi della politica europea – che dovrebbe condurre ad un maggiore grado di coesione nell'ambito dell'Unione – sui rapporti bilaterali con l'Austria. Al riguardo, senza indulgere in alcuna simpatia per le idee del *leader* nazional liberale austriaco Haider, si riscontrano infatti talune incongruenze, aggravate dall'appannamento del ruolo di organismi di cooperazione regionale come l'INCE, e la creazione di un preoccupante precedente, che potrebbe essere strumentalizzato dal fatto che 12 Governi degli Stati dell'Unione su 14 sono di matrice socialista. Non si può infatti trascurare il fatto che, per la prima volta, il diritto di ingerenza venga affermato non nei confronti di un paese terzo bensì all'interno dell'Unione. Rilevando a tale proposito un atteggiamento più prudente da parte della Commissione rispetto a quello dei Governi degli Stati membri, l'oratore conclude evidenziando come nel quadro delle riforme istituzionali non si siano finora realizzati adeguati progressi nel settore della politica estera comune.

Il senatore VERTONE GRIMALDI riscontra un progressivo superamento del tradizionale binomio «approfondimento e allargamento» che aveva caratterizzato la vita dell'Unione negli ultimi anni. L'equilibrio fra tali obiettivi è venuto meno a seguito della rottura del patto fra Francia e Germania, che aveva finora costituito il nocciolo propulsore dell'Europa. Attualmente sembrano pertanto prospettarsi due alternative, l'una, di carattere neofeudale o monarchico, caratterizzata dall'aggregazione di Stati minori attorno ad un super Stato centrale e l'altra, per così dire «repubblicana», d'impronta illuministica, maggiormente capace di rispettare l'identità delle entità storiche tradizionali.

Il senatore CORRAO esprime apprezzamento per le linee negoziali esposte dal Ministro ed evidenzia come le preoccupazioni nutrite da taluni per il processo di allargamento possano essere superate interpretando le diversità storiche, culturali ed economiche come un fattore di arricchimento per l'Europa, la cui peculiarità è costituita proprio dalla coesistenza ed interazione di tante culture diverse. Non possono peraltro essere esclusi dal processo di ampliamento proprio quegli Stati che maggiormente hanno sofferto per quei regimi improntati ad un'ideologia comunista autoritaria che ha determinato la divisione dell'Europa. Una delle ragioni del pro-

cesso di unificazione europea, inoltre, è costituita proprio dal consolidamento della pace e della stabilità nel Continente, obiettivo cui l'ampliamento dell'Unione può dare un significativo contributo.

L'oratore sottolinea tuttavia come tale processo non possa che essere assecondato attraverso un rafforzamento delle istituzioni culturali, come quella di Trieste, che contribuiscono a diffondere il rispetto delle diversità a fronte di un processo di globalizzazione che tende ad annullare le identità.

Rileva infine l'esigenza di dare seguito alla proposta del Presidente della Repubblica affinché l'Unione parli con una sola voce nell'ambito delle Nazioni Unite, partendo dall'intesa sulla costituzione di una rappresentanza comune degli Stati membri nell'ambito delle organizzazioni internazionali che gravitano sul Continente europeo.

Il senatore BETTAMIO, condividendo le preoccupazioni espresse dal senatore Andreotti a proposito delle prospettive del processo d'integrazione europea, rileva come ormai, dopo varie Conferenze intergovernative, vengano ad essere riproposti i medesimi temi non per mancanza di soluzioni tecniche ma per l'assenza di una volontà politica comune.

Non ritenendo che nel corso delle presidenze portoghese e francese possano essere risolti in maniera soddisfacente i problemi all'ordine del giorno, l'oratore evidenzia come difficilmente potrà essere trovata una soluzione circa la composizione della Commissione europea che rafforzi la funzionalità di tale organismo giacché nessuno Stato è disposto ad indebolire la propria presenza. Anche la trattativa sull'estensione del voto a maggioranza qualificata rischia di essere vanificata dalla previsione di un elevato numero di eccezioni.

Osservando che di fronte alla riduzione del numero dei commissari la questione della presenza dell'Italia nelle istituzioni comunitarie non potrà che riguardare l'inserimento di propri funzionari fra i quadri dirigenti della Commissione, il senatore Bettamio riscontra i deboli progressi che si sono verificati a partire dal 1979 anche per quanto concerne il rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo, per il quale non è stato neanche possibile adottare una legge elettorale comune.

Dopo aver evidenziato fra le poche novità emerse l'avvio del processo di elaborazione di una Carta dei diritti fondamentali – che sarà tuttavia difficilmente inclusa nei Trattati in assenza di un substrato culturale europeo sufficientemente omogeneo – l'oratore sottolinea come la perdurante debolezza del quadro istituzionale si possa evincere anche dall'assenza di un interlocutore politico della Banca centrale europea.

La senatrice SQUARCIALUPI ricorda in primo luogo che il presidente Prodi, parlando a Strasburgo nella sede del Consiglio d'Europa, ha assicurato che la Carta dei diritti fondamentali europei non si sovrapporrà alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo; vi è però il rischio che, in concreto, si possano creare due giurisdizioni concorrenti per la tutela dei diritti umani.

Quanto alla difesa europea, la decisione di far confluire l'UEO nell'Unione crea più problemi di quanti ne risolve: i paesi associati all'UEO che non fanno parte della NATO sono preoccupati, perché verrebbe meno la garanzia prevista dall'articolo 5 del Trattato di Bruxelles, come successivamente modificato, e i quattro Stati neutrali che fanno parte dell'Unione Europea sono preoccupati per un possibile loro coinvolgimento nella gestione delle crisi. Peraltro non si vede perché l'Unione Europea dovrebbe essere in grado di effettuare le azioni di tipo Petersberg, senza vedersi bloccata dai veti di quegli stessi governi che hanno impedito all'UEO di esercitare in concreto quelle azioni di *peace-keeping*.

Il senatore VOLCIC, nel rilevare che il cosiddetto caso Haider ha posto in risalto l'importanza degli articoli 6 e 7 del Trattato di Amsterdam, chiede se la stessa intransigenza sul rispetto degli *standards* democratici sarà fatta valere nei confronti dei paesi candidati all'Unione Europea, inclusa la Turchia. Per quanto riguarda poi gli *standards* economici, non vi è dubbio che una loro rigorosa applicazione provocherà gravi sacrifici nei paesi candidati, favorendo il diffondersi dell'euro pessimismo.

Il senatore PROVERA condivide la generale preoccupazione per la sovrapposizione di competenze tra i vari organismi europei, che tra l'altro porta anche a gonfiare gli organici. Sottolinea poi il grave ritardo nell'integrazione politica rispetto alla rapidità dei processi economici: in queste condizioni l'Europa rischia di trasformarsi in un mercato non governato ed esposto alle forze incontrollabili dell'economia globalizzata.

Anche in Europa, come in Italia, la grande difficoltà con cui occorre misurarsi è quella di conciliare la governabilità e la rappresentatività. Il rischio è di ritrovarsi in un'Europa che di federale abbia ben poco, poiché avanza in maniera inarrestabile l'accentramento burocratico, che si basa su una enorme produzione normativa. In questo contesto anche il cosiddetto caso Austria dovrebbe essere correttamente interpretato come una reazione di tipo localistico alla globalizzazione e al centralismo di Bruxelles. Infine è opportuno ricordare che i processi di integrazione devono procedere gradualmente, tenendo conto delle differenti storie nazionali.

Il senatore BEDIN prende atto che la Conferenza intergovernativa non sarà soltanto un'integrazione del Trattato di Amsterdam con le riforme istituzionali a quel tempo sollecitate soltanto da Italia, Francia e Belgio; chiede tuttavia maggiori informazioni sulle ambizioni della presidenza portoghese e, in particolare, sulla costituzionalizzazione della Carta dei diritti e sulla possibilità di adottare un sistema elettorale omogeneo per il Parlamento Europeo.

Presumibilmente l'enfasi sulle riforme istituzionali deriva dalla preoccupazione per la gestione degli organismi comunitari dopo l'allargamento. Bisognerebbe però orientare la revisione dei trattati in senso più marcatamente democratico, rafforzando il ruolo del Parlamento Europeo e aumentando la rappresentatività del Consiglio. Peraltro ricorda che il

Trattato di Amsterdam sarebbe dovuto essere l'ultimo negoziato in una conferenza intergovernativa, poiché per il futuro si era previsto un coinvolgimento dei Parlamenti nazionali che purtroppo non si è finora concretizzato.

Il presidente MIGONE ritiene che l'agenda della Conferenza intergovernativa rappresenti già un successo del Governo italiano, che aveva considerato insoddisfacenti i risultati ottenuti ad Amsterdam. È inoltre significativo che alcuni paesi del Nord Europa si preoccupino soprattutto di difendere la loro sovranità nazionale, combattendo così una battaglia di retroguardia, mentre le forze politiche italiane pongono l'accento sulla democrazia nelle istituzioni europee.

Con riferimento al pessimismo manifestato dal senatore Andreotti, osserva che l'allargamento dell'Unione ai paesi dell'Europa centro-orientale è un valore politico in sé, in quanto essi hanno pagato il prezzo più alto per la spartizione dell'Europa in due blocchi contrapposti. La loro obiettiva difficoltà a raggiungere gli *standards* economici europei potrebbe indurre a una sorta di politica dei due tempi, ammettendoli immediatamente nell'Unione Europea per il cosiddetto secondo pilastro – cioè la politica estera e di sicurezza comune – e rinviando a una seconda fase l'integrazione economica e monetaria.

Il presidente Migone chiede poi se sia possibile proporre un'armonizzazione della legislazione statale anche nel campo dei costi della politica, che rappresenta un problema assai delicato non solo per l'Italia, ma anche per gli altri *partners*. Affrontare la questione in ambito europeo servirebbe ad evitare approcci strumentali e consentirebbe di porre seriamente il problema della legittimazione dei partiti.

Il ministro DINI replica ai senatori intervenuti nel dibattito, ricordando che molte delle questioni sollevate sono tuttora aperte e oggetto di riflessione nei governi e nei parlamenti nazionali. Non c'è dubbio che l'allargamento ai paesi dell'Europa centro-orientale sia un obiettivo politico – come lo fu la riunificazione tedesca – ma è altrettanto evidente che l'estensione dell'Unione a realtà disomogenee impone un cambiamento delle regole, per garantire il buon funzionamento delle istituzioni. Inoltre l'estensione dei casi in cui è ammesso il voto a maggioranza e l'introduzione di regole più elastiche per la cooperazione rafforzata rappresentano il modo migliore per conciliare le esigenze dell'approfondimento con l'allargamento dell'Unione.

Per continuare a garantire una presenza di tutti gli Stati membri nella Commissione, i grandi paesi dovranno molto probabilmente rinunciare al secondo commissario, ma in cambio chiedono una riponderazione dei voti nel Consiglio, che oltretutto garantirebbe una maggiore rappresentatività democratica di tale organismo. Basti pensare che, con l'attuale meccanismo decisionale, i quattro grandi paesi potrebbero essere messi in minoranza, pur rappresentando una larga parte della popolazione europea.

Fa poi presente al senatore Servello che la Carta dei diritti dovrà avere lo stesso valore dei trattati e, secondo l'ipotesi che sembra preferibile, potrebbe costituire il preambolo al Trattato dell'Unione. Per quel che riguarda l'Austria, i 14 *partners* hanno ritenuto giusto inviare un fortissimo avvertimento, ma, una volta costituitosi il nuovo governo, si continuerà a esercitare una pressione a livello bilaterale lasciando che la partecipazione del governo austriaco alle istituzioni europee prosegua a pieno titolo. Bisogna poi tener conto che l'Austria è presidente di turno dell'OSCE ed è un paese fondatore dell'Iniziativa centro-europea, cui continuerà a dare il proprio contributo.

Il ministro Dini risponde poi al quesito del senatore Volcic, dichiarando che i Quindici non hanno alcuna intenzione di abbassare gli *standards* democratici ed economici in vista dell'allargamento; è però chiaro che i paesi candidati potranno sostenere lo sforzo di adeguamento delle loro economie solo se avranno una prospettiva certa di adesione all'Unione. In generale, non ha senso opporsi ai processi di globalizzazione economica, ma occorre piuttosto coordinare le politiche economiche a livello comunitario, per poter avere tassi di crescita economica paragonabili a quelli che hanno caratterizzato l'ultimo ciclo di sviluppo negli Stati Uniti.

Assicura poi al senatore Provera che vi è una generale consapevolezza dell'opportunità di ridurre e di semplificare il sistema degli organismi europei e che i governi non intendono assecondare processi di centralismo burocratico, ma sono orientati a far prevalere il criterio della sussidiarietà. Fa presente al presidente Migone che l'integrazione in due fasi, da lui prospettata, non è stata mai discussa a livello intergovernativo, ma può essere presa in considerazione in futuro.

In conclusione il programma che il Governo intende sostenere nella Conferenza intergovernativa è al tempo stesso ambizioso e realistico, prevedendo la codecisione del Parlamento europeo per tutte le questioni da decidere a maggioranza, la responsabilità individuale dei commissari, una più efficace disciplina degli organi giurisdizionali. Durante il negoziato i Parlamenti nazionali continueranno a esercitare il ruolo di indirizzo politico che compete loro e, nella fase successiva, si pronunzieranno sul testo del trattato in sede di autorizzazione alla ratifica.

Il presidente MIGONE ringrazia il ministro Dini per le ampie ed esaurienti risposte a tutti i quesiti rivoltigli e dichiara chiuso il dibattito sulle comunicazioni del Governo.

La seduta termina alle ore 17,05.

COMMISSIONI 5^a E 6^a RIUNITE

(5^a – Programmazione economica, bilancio)

(6^a Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 2000

72^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale (n. 621)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Replica agli intervenuti la relatrice per la 6^a Commissione SARTORI, la quale afferma preliminarmente che gli interventi svolti, pur nella diversità di giudizio complessivo, non hanno mancato di riconoscere gli aspetti positivi del provvedimento, consistenti, a suo avviso, nel perseguimento di obiettivi molto significativi, quali aumento della capacità di autofinanziamento regionale (per circa il 5 per cento), certezza di risorse per gli enti territoriali e automaticità del loro adeguamento, maggior grado di autonomia dei medesimi enti, superamento dei vincoli di destinazione della spesa, trasparenza dei rapporti finanziari. Non condivide l'opinione secondo la quale le Regioni avrebbero in un certo senso subito il provvedimento, in quanto un attento esame degli atti dimostra che tra il Governo e le Regioni stesse è avvenuto un confronto rigoroso e approfondito, nel corso del quale esse hanno manifestato grande senso di responsabilità tenendo nel dovuto conto sia la situazione congiunturale della finanza pub-

blica, sia le caratteristiche istituzionali del sistema del *welfare* italiano. Dà quindi conto delle indicazioni che possono essere formulate al Governo e che concernono essenzialmente il recupero del ruolo del Parlamento in attività di controllo e monitoraggio sull'impatto della riforma, l'esigenza di emanare altri provvedimenti finalizzati ad ampliare la sfera di autonomia regionale – utilizzando anche i contributi elaborati in tal senso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, dal CNEL e dalle Regioni stesse –, la definizione delle scadenze attuative dell'articolo 11, accompagnata dall'emanazione in tempi brevi di un altro provvedimento che assicuri agli enti locali la certezza delle risorse, individuando anche meccanismi di tutela delle esigenze dei comuni di piccole dimensioni o ricadenti nelle aree montane. Esprimendo un giudizio conclusivamente positivo sullo schema di decreto in esame, auspica che il Governo proceda con decisione lungo il percorso intrapreso.

Il senatore CABRAS, relatore per la 5^a Commissione permanente, riprende le considerazioni positive circa il tenore della discussione svoltasi, pur nel rispetto dei limiti oggettivi di una riflessione necessariamente inquadrata nei principi fissati dall'attuale Costituzione, ma che ha affrontato il tema dell'ampliamento delle funzioni e delle correlate risorse da assegnare alle Regioni in una prospettiva di federalismo fiscale. A suo parere, peraltro, non è priva di interesse la considerazione che in entrambi gli schieramenti politici le sfumature di accenti e le diverse valutazioni siano da correlare non tanto alla diversa collocazione politica, quanto alla differente estrazione territoriale.

L'oratore ammette peraltro che la discussione non può considerarsi conclusa, dovendosi ritenere di nuovo d'attualità il confronto sul piano della riforma costituzionale.

Dal dibattito è emerso l'unanime riconoscimento che il provvedimento costituisce un significativo passo in avanti rispetto all'attuale sistema di finanziamento delle Regioni, sia in termini di maggiore certezza delle risorse ad esse assegnate, sia in termini di maggiore flessibilità e autonomia nell'utilizzazione delle risorse stesse. L'aver superato il meccanismo dei trasferimenti erariali costituisce un punto di significativa svolta rispetto al passato. Si potrebbe argomentare, infatti, che con tale provvedimento si anticipano quelle linee evolutive dell'autonomia e della responsabilità regionale che potranno essere approfondite in un contesto costituzionale diverso.

Per ciò che concerne la spesa sanitaria, il relatore riepiloga i punti di maggiore rilevanza, caratterizzati dalla determinazione di *standard* nazionali sui quali misurare l'efficienza delle regioni, dal superamento del vincolo di destinazione delle risorse e dall'introduzione di un fondo perequativo che, se pure in maniera marginale, non annulla le differenze tra le Regioni. Dall'analisi dei meccanismi di monitoraggio e di controllo della spesa sanitaria emerge, tuttavia, un profilo particolarmente delicato e problematico concernente il tipo di controllo da attuarsi sulle singole Regioni: controllo che rischia di riproporre forme di ingerenza che vanno valutate

alla luce di un sistema che si apre all'insegna di una maggiore autonomia regionale. A ciò si aggiunga che gli obiettivi e i parametri per effettuare tale controllo vengono fissati in sede di determinazione del piano sanitario nazionale. Su questo aspetto egli sollecita una attenzione particolare per evitare l'insorgere di contrapposizioni nella fase attuativa della riforma.

A quanti hanno espresso la preoccupazione che il ruolo del Parlamento sia sminuito nel contesto della riforma in discussione, l'oratore fa presente che il quadro generale delle risorse disponibili per la spesa sanitaria viene determinato con il Documento di programmazione economico-finanziaria e con la legge finanziaria e che pertanto non esiste alcun rischio di sottrazione di potestà decisionale a danno delle Assemblee parlamentari. Egli, peraltro, non si sottrae alla sollecitazione ad individuare altri strumenti di coinvolgimento del Parlamento nella fase di attuazione della riforma.

Conclude rilevando che ove si intenda approfondire la discussione sul federalismo occorrerà affrontare anche questioni che vanno ben oltre l'aspetto della spesa sanitaria.

Il sottosegretario GIARDA, nel replicare ai numerosi interventi svolti, chiarisce preliminarmente che il termine «federalismo fiscale» – che riguarda peraltro l'intera politica di bilancio e non le sole entrate – viene utilizzato per la prima volta negli Stati Uniti, sulla base dell'esigenza di ridurre le divergenze nei rapporti tra il Governo federale e i diversi Stati e, quindi, in un contesto di centralizzazione, opposto a quello che ha portato al provvedimento in esame; tale termine, inoltre, individua la struttura delle relazioni finanziarie tra livelli di Governo, indipendentemente dalla ripartizione di competenze legislative. Nel soffermarsi sull'articolo 119 della Costituzione, sottolinea che la limitatezza del dibattito in materia di federalismo fiscale origina da una strutturale inadeguatezza nella individuazione delle materie assegnate alla competenza regionale.

In relazione ai rilievi relativi al comma 3 del medesimo articolo 119, che sancisce la tutela delle aree più deboli, sollecita una più ampia riflessione sulla possibilità di ricondurre le strategie di intervento finanziario per le aree depresse ad un canone di unitarietà, mediante l'individuazione di criteri di tipo generale – analoghi a quelli definiti con il provvedimento in esame per l'assegnazione delle risorse ordinarie – che regolino la ripartizione delle risorse disponibili, soprattutto quelle in conto capitale o destinate a interventi infrastrutturali.

Dopo aver osservato che le preoccupazioni emerse sulla possibilità di una dinamica della spesa sanitaria fortemente superiore a quella del PIL si basano su ipotesi demografiche che prefigurano scenari critici e poco verosimili, ricorda, poi, che la recente riforma sanitaria, nel prevedere la contestualità nella definizione dei livelli di prestazioni sanitarie e delle risorse finanziarie, consente al Parlamento di intervenire su tali questioni e di tenere conto di eventuali dinamiche della spesa sanitaria diverse da quelle fissate in precedenza; la legge finanziaria, infatti, – in base alle decisioni assunte con la risoluzione di approvazione del Documento di pro-

grammazione economico-finanziaria – può fissare livelli di spesa sanitaria superiori e contestualmente modificare le aliquote di compartecipazione per le Regioni, assicurandone la necessaria copertura.

Il rappresentante del Governo si sofferma, poi, sul tema degli incentivi per l'espansione della base imponibile: nel ricordare che il principio di solidarietà costituisce un elemento intrinseco ai sistemi di federalismo fiscale, fa presente che è tale principio che limita l'incentivo ad operare per i soggetti che contribuiscono alla solidarietà; rilevato che la misura dello 0,9 del coefficiente di perequazione consente di far rimanere alle Regioni «ricche» una quota pari al 25 per cento circa del gettito incrementale, rileva che un valore più basso di tale coefficiente, che riflette una minore solidarietà del sistema di federalismo fiscale, consentirebbe di far rimanere quote più alte di gettito nella Regione in cui è emersa la base imponibile. A tale riguardo osserva, peraltro, che un eventuale sforzo coordinato da parte di più Regioni nelle politiche di sviluppo delle basi imponibili tende ad amplificare i risultati che si verificherebbero in caso di azioni singole.

Nel sollecitare una maggiore riflessione sull'articolo 6, relativo alle regole di finanziamento per il trasferimento di funzioni dei decreti «Bassanini», ritiene opportuno un ulteriore approfondimento circa i criteri per la regolazione degli effetti di eventuali decisioni di spesa in materia sanitaria adottate dal Parlamento, e della correlata variazione delle compartecipazioni al fine di garantire le risorse alle Regioni. Segnalati, altresì, gli effetti della riduzione delle aliquote dei tributi erariali sul gettito attribuito alle Regioni a statuto speciale, si compiace conclusivamente per l'apprezzamento generale per le finalità e le linee principali del provvedimento.

Il presidente GUERZONI rileva come la discussione svoltasi abbia fatto emergere un'osservazione condivisa, circa la necessità di riproporre all'attenzione delle forze politiche sia la prospettiva della riforma della Costituzione, sia l'analitica valutazione delle questioni connesse all'attuazione dei decreti legislativi «Bassanini». Egli si chiede problematicamente se tale valutazione possa essere o meno oggetto di una considerazione preliminare nel parere da rassegnare al Governo, soprattutto per ciò che concerne la riapertura di una fase di riforma costituzionale.

Egli ritiene utile, inoltre, sottolineare la nuova fase che si apre per gli enti regionali i quali, pur nei limiti della riforma in discussione, saranno sempre più coinvolti in un processo di sostegno alla economia regionale in vista di un ampliamento della base imponibile complessiva. In tale prospettiva, potrebbe essere utile superare un confronto focalizzato esclusivamente sull'analisi delle rispettive convenienze, per ampliare il dibattito ai nuovi compiti da assegnare alle Regioni, in particolare per ciò che concerne gli aspetti fiscali, come ad esempio in materia di accertamento.

A giudizio del senatore GRILLO, le osservazioni del presidente Guerzoni riflettono una preoccupazione che non trova un'immediata attenzione con i limiti oggettivi del provvedimento all'attenzione delle Commissioni riunite, anche in considerazione del fatto che i Gruppi di oppo-

sizione hanno più volte insistito sulla limitatezza intrinseca dello schema di decreto. Giudica peraltro le considerazioni del presidente Guerzoni, significative, ma tali da aprire problematiche che affronta in altra sede.

Il presidente GUERZONI puntualizza che le proprie osservazioni avevano come obiettivo quello di non disperdere la comune consapevolezza di orizzonti problematici che si aprono contestualmente all'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore MANTICA, a nome dei senatori del gruppo di Alleanza nazionale, ritiene che le osservazioni del presidente Guerzoni, condivisibili in linea teorica, siano in qualche misura estranee alla valutazione del provvedimento in esame e che, soprattutto per ciò che concerne le funzioni da attribuire alle Regioni nel settore tributario, esse non sembrano tener conto del fatto che la discussione in tale materia è da ritenersi superata dall'adozione di un modello amministrativo fondato sulle Agenzie. Al contrario, egli insiste sulla necessità di consentire alle Regioni, in vista della collaborazione con l'Amministrazione centrale per ciò che concerne l'accertamento, di entrare in possesso di quelle informazioni sul gettito, oggi appannaggio esclusivo dell'Amministrazione centrale.

Interviene da ultimo il senatore BONAVITA, il quale ritiene condivisibile l'inserzione nel parere di una sollecitazione affinché le Regioni e l'Amministrazione finanziaria collaborino nel settore dell'accertamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 2000

497^a Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Ayala e per le comunicazioni Lauria.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SCHIFANI propone che l'esame dei disegni di legge n. 4445 e connessi sulla istituzione di una Commissione d'inchiesta sul cosiddetto fenomeno di tangentopoli preceda l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 4197-B.

Il presidente VILLONE ritiene preferibile mantenere lo stesso ordine di discussione seguito nella seduta pomeridiana di ieri, riservando quindi la parte finale della seduta alla discussione generale sui disegni di legge n. 4445 e connessi.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(4461) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BESOSTRI che, ricordato il contenuto del provvedimento in titolo, rileva che si tratta di misure che presentano i requisiti di necessità e urgenza, recando una disciplina tran-

sitoria che si rende necessaria a seguito della recente riforma dell'articolo 111 della Costituzione.

Il senatore DI PIETRO evidenzia talune questioni che, a suo avviso, incidono sulla legittimità costituzionale del provvedimento in esame; in particolare rileva la disparità di trattamento che si verrebbe a creare tra gli imputati in procedimenti che si trovano in fase d'appello, rispetto a quelli per i quali si sta svolgendo il dibattimento in primo grado. Chiede quindi alcuni chiarimenti sul ruolo della Commissione affari costituzionali nella verifica dei presupposti di necessità e di urgenza dei decreti-legge ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento.

Il presidente VILLONE risponde che la Commissione, sulla questione posta dal senatore Di Pietro, potrebbe ritenere fondati i dubbi di illegittimità costituzionale e considerare conseguentemente insussistenti i presupposti di necessità e di urgenza.

Il senatore PASTORE pone quindi alcune questioni sulla incidenza del provvedimento in esame sui procedimenti in corso.

Il relatore BESOSTRI richiama la Commissione a distinguere la valutazione sui presupposti di necessità e di urgenza del provvedimento in esame, da quella sul merito del medesimo.

Il presidente VILLONE ritenendo opportuno un ulteriore approfondimento e una più ampia valutazione del provvedimento in titolo, dispone che il parere sia formulato nella prossima seduta della Commissione.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(4197-B) Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(4464) MAGNALBÒ – Regole per la comunicazione politica radiotelevisiva

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 4197-B, e congiunzione con il disegno di legge n. 4464. Esame del disegno di legge n. 4464 e congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 4197-B. Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 4197-B, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente VILLONE dà conto del disegno di legge n. 4464, il cui esame prosegue congiuntamente a quello del disegno di legge n. 4197-B, da assumere come testo base, data la trattazione già svolta.

Quanto agli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 4197-B, propone che ciascuna forza politica illustri gli orientamenti essenziali contenuti nelle proposte di modifica, il cui esame puntuale potrà essere rimesso all'Assemblea.

A una richiesta di chiarimento del senatore SCHIFANI su quale metodo procedurale si intenda seguire per i provvedimenti in titolo, il presidente VILLONE ricorda la procedura utilizzata dalla Commissione per i disegni di legge indicati dalle opposizioni. Propone quindi che la Commissione si pronunci su un mandato al relatore a riferire in Assemblea secondo l'orientamento prevalente nel dibattito, dato che il tempo disponibile prima della discussione in Assemblea non sarebbe sufficiente per esaminare tutti gli emendamenti.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Prende quindi la parola la senatrice PASQUALI per illustrare il complesso degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo. Si tratta di proposte non ostruzionistiche, ma dirette a correggere taluni elementi qualificanti del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. In particolare ritiene essenziale computare nei tempi e negli spazi riservati dalle emittenti nazionali alla propaganda delle forze politiche appartenenti alla maggioranza, anche i tempi utilizzati dal Governo per la comunicazione istituzionale. Richiama quindi alcuni emendamenti diretti ad ampliare le forme di propaganda e comunicazione politica previste dall'articolo 1, nonché la proposta di escludere dall'applicazione della disciplina in esame le emittenti locali. Un'ulteriore proposta è tesa a garantire un puntuale controllo da parte della Commissione di vigilanza e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sulla concreta applicazione della disciplina. Deve invece essere a suo avviso eliminata la prescrizione, contenuta nel provvedimento in esame, che vieta la trasmissione sulle emittenti nazionali di messaggi a pagamento.

Riservandosi di illustrare più analiticamente le proposte emendative presentate dalla propria parte politica nel corso dell'esame in Assemblea, auspica che la disciplina in esame possa essere modificata, aprendo un costruttivo confronto con le opposizioni.

Il senatore SCHIFANI, nell'illustrare i principi essenziali che ispirano le proposte emendative presentate dai senatori di Forza Italia, rileva che si tratta di correzioni a un provvedimento sul cui impianto, notevolmente peggiorato dall'altro ramo del Parlamento, mantiene riserve essenziali, per il suo carattere marcatamente proibizionista e penalizzante le opposizioni. Il primo obiettivo degli emendamenti è quello di eliminare la previsione che impone la gratuità dei messaggi radiotelevisivi trasmessi dalle emittenti nazionali private. Occorre invece in proposito prevedere che per la trasmissione di tali messaggi debba essere corrisposto dagli interessati un prezzo pari al costo di produzione, per non incidere impropriamente

sui bilanci di aziende private. Un ulteriore principio qualificante le proposte emendative della propria parte politica, è quello che prevede la ripartizione proporzionale degli spazi di comunicazione tra le varie forze politiche sulla base della rispettiva consistenza nelle assemblee da rinnovare, secondo la comune esperienza delle legislazioni dei principali paesi europei. Reputa infatti particolarmente confusa la previsione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), che senza individuare chiaramente i beneficiari degli spazi di comunicazione, rimette completamente la concreta ripartizione all'Autorità e alla Commissione di vigilanza, secondo un criterio meramente paritario tra i vari soggetti politici in competizione. Richiama infine le proposte volte a rendere più consistenti e congrui i rimborsi previsti a favore delle emittenti locali per l'offerta, alle varie forze politiche, degli spazi di comunicazione.

Nel complesso si tratta di un insieme di proposte volte a migliorare la disciplina in esame riconducendola ai principi ispiratori della legislazione dei principali paesi europei e riconoscendo un ruolo significativo alla comunicazione politica attraverso il mezzo radiotelevisivo, un ruolo essenziale nelle società contemporanee per incrementare la consapevole partecipazione dei cittadini alla vita politica.

Il presidente VILLONE chiede quindi ai rappresentanti degli altri Gruppi e forze politiche di pronunciarsi sul testo del disegno di legge n. 4197-B.

Il senatore BESOSTRI ricorda che i senatori Democratici di sinistra non hanno presentato emendamenti ritenendo pienamente soddisfacente il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento; ritiene peraltro che taluni problemi interpretativi della disciplina in esame potranno essere oggetto, nel corso dell'esame in Assemblea, di puntuali ordini del giorno, la cui presentazione si riserva di valutare.

Anche il senatore MARCHETTI, a nome del Partito dei comunisti italiani, dichiara di valutare favorevolmente il testo del disegno di legge n. 4197-B.

Il senatore ANDREOLLI, nel prendere atto che gli emendamenti presentati dai Gruppi di opposizione risultano coerenti con gli orientamenti esposti nel corso della discussione generale, esprime l'indirizzo favorevole del Partito popolare italiano al mantenimento del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI, ricordata la posizione dei Democratici, che avevano mosso alcuni rilievi sul testo originario del disegno di legge, esprime una valutazione favorevole sul testo in esame, la cui approvazione risulta urgente nell'imminenza di importanti scadenze elettorali; si riserva comunque di presentare nel corso dell'esame in As-

semblea ordini del giorno diretti a favorire un'interpretazione della disciplina coerente con i principi del sistema maggioritario.

Anche il senatore LUBRANO DI RICCO, a nome dei Verdi, esprime il proprio orientamento favorevole al testo del disegno di legge n. 4197-B rilevando che l'opportunità di introdurre eventuali modifiche potrà essere valutata dopo la prima applicazione nel corso della prossima campagna elettorale per il rinnovo dei consigli e l'elezione dei presidenti delle regioni a statuto ordinario.

Il senatore PINGGERA, a nome della *Südtiroler-Volkspartei*, dichiara di condividere l'impianto del disegno di legge n. 4197-B che non ritiene, allo stato, suscettibile di emendamenti.

Interviene quindi il senatore PASTORE integrando le considerazioni svolte dal senatore Schifani: alcuni degli emendamenti proposti dalla sua parte politica intendono correggere le evidenti illegittimità della disciplina in esame, illustrate nel corso della discussione generale. In particolare, afferma l'illegittimità del disegno di legge n. 4197-B, nella parte in cui impone, anche alle emittenti nazionali private, l'obbligo di offrire spazi per la comunicazione politica. Similmente, desta preoccupazioni dal punto di vista costituzionale il conferimento alla Commissione di vigilanza e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di ampi poteri normativi nella disciplina della comunicazione politica, senza che vengano fissati adeguati principi e criteri direttivi nella legge. Infine richiama la evidente disparità di trattamento delle emittenti private nazionali rispetto a quelle locali, essendo prevista solo per queste ultime la possibilità di trasmettere messaggi a pagamento o, comunque, previa corresponsione di un indennizzo.

Il presidente VILLONE propone quindi che l'esame degli emendamenti presentati venga rimesso all'Assemblea.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il presidente VILLONE, quindi, rileva dalle dichiarazioni dei rappresentanti dei Gruppi e delle diverse forze politiche un orientamento prevalente per l'approvazione definitiva del disegno di legge n. 4197-B. In tal senso, propone di qualificare il mandato al relatore, integrato dalla proposta di assorbimento del disegno di legge n. 4464 e dalla richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva a maggioranza la proposta avanzata dal Presidente.

Il senatore SCHIFANI annuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

(4445) *Deputati CREMA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti*, approvato dalla Camera dei deputati

(1157) *LUBRANO DI RICCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche*

(1482) *PIERONI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli episodi di corruzione e di malcostume da parte di titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche*

(3164) *LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese private e pubbliche e sui reciproci rapporti*

(3379) *MARINI ed altri. – Istituzione di una Commissione d'inchiesta sul fenomeno di «Tangentopoli»*

(4242) *LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti dei partiti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore ANDREOLLI, ad integrazione delle considerazioni svolte nella relazione illustrativa, si sofferma sulla formulazione dell'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del disegno di legge n. 4455. Questa disposizione prevede, letteralmente, che la Commissione ha il compito di accertare oltre le cause e le forme del finanziamento illecito dei partiti anche «gli episodi di falso nelle comunicazioni sociali e di corruzione e concussione tra pubblici ufficiali e titolari di imprese»: ciò sembra estendere le competenze della Commissione oltre l'oggetto proprio dell'inchiesta, che dovrebbe in primo luogo essere rivolta all'accertamento delle cause del finanziamento illecito dei partiti, nonché degli episodi di falso nelle comunicazioni sociali e di corruzione e concussione tra pubblici ufficiali e titolari di imprese.

Concorda con questo rilievo il presidente VILLONE che, ritenendo chiaro lo spirito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *a*) del disegno di legge n. 4455, condivide l'opportunità di correggere la formulazione letterale di tale disposizione nei termini indicati dal relatore.

Si apre quindi la discussione generale.

La senatrice PASQUALI ricorda che lo stesso Presidente del Consiglio nel valutare positivamente l'iniziativa di istituire la Commissione d'inchiesta di cui alle iniziative in titolo, ha concordato sull'opportunità di procedere ad accertamenti su eventuali omissioni nelle inchieste che si sono svolte sul cosiddetto fenomeno di Tangentopoli. L'iniziativa in esame mira a ricostruire nel suo complesso una importante vicenda storica

che ha portato anche ad una complessiva ridefinizione del panorama politico. Questa ricostruzione dovrà completare il quadro, facendo luce su questioni e responsabilità che sono state accantonate e dovrà condurre, a suo avviso, ad una necessaria autocritica i partiti della sinistra, che non hanno invece mai cessato di impartire lezioni di etica alle altre forze politiche. Solo una profonda riflessione in proposito potrà permettere di chiarire i motivi che hanno portato al collasso di un intero sistema politico e di approntare rimedi che evitino per il futuro fenomeni analoghi a quelli oggetto dell'inchiesta.

Il senatore DI PIETRO svolge alcune considerazioni critiche sul disegno di legge n. 4455, oggetto di una serie di puntuali proposte emendative che ha predisposto. In primo luogo, ricordato l'oggetto dell'inchiesta, chiaramente fissato nel titolo del disegno di legge e nel comma 1 dell'articolo 1, rileva la incoerenza con i propositi enunciati in tali disposizioni di quanto previsto dalla successiva lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 1. Quest'ultima disposizione, se da un lato amplia l'ambito dell'inchiesta (poiché le fattispecie criminose in essa previste non hanno quale unica finalità e giustificazione possibile il finanziamento illecito dei partiti), dall'altro lo restringe impropriamente, facendo riferimento ai soli comportamenti criminosi dei pubblici ufficiali e dei titolari di imprese mentre, come è noto, le inchieste su «Tangentopoli» hanno avuto ad oggetto anche reati compiuti da incaricati di pubblici servizi (ad esempio i responsabili di imprese a partecipazione statale) nonché da soggetti non titolari di imprese (si pensi ai cosiddetti faccendieri).

Analogamente limitativa rispetto all'oggetto proprio dell'inchiesta appare la previsione di cui alla lettera *b*) del comma 2 del medesimo articolo 4, che sembra escludere ogni possibile riferimento a reati societari, quale quello di bancarotta fraudolenta, pure oggetto di importanti inchieste giudiziarie.

Passa quindi a considerare criticamente la disciplina sulla composizione della Commissione, la cui capacità di accertamento sarà, a suo avviso, sostanzialmente condizionata dall'attitudine dei suoi componenti a ricercare le informazioni necessarie e comporle in un quadro unitario. Se dichiara di comprendere le ragioni che hanno spinto a prevedere l'esclusione di taluni soggetti, ritiene che tra questi vadano comunque compresi anche coloro che hanno svolto attività difensiva in favore di soggetti coinvolti nelle indagini giudiziarie per fatti concernenti l'oggetto dell'attività dell'istituenda commissione. Rileva inoltre che la commissione dovrà in ogni caso valersi, nello svolgimento delle sue indagini, di collaboratori, secondo quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 4, la cui scelta potrà orientare in modo decisivo l'esito dell'inchiesta. Ad esempio, le valutazioni dei collaboratori potrebbero orientare in un senso anziché in un altro attività ispettive che richiedono un gran numero di accertamenti, come quelle relative alle inchieste sull'alta velocità ferroviaria. Per la conclusione dell'inchiesta, inoltre, si prevede un tempo limitato e comunque insufficiente per svolgere un accertamento completo delle questioni più rile-

vanti. Paventa quindi il rischio che l'istituenda commissione, anche a causa dell'attività dei collaboratori di cui si avvarrà, possa limitarsi a fare luce su taluni eventi e non su altri altrettanto rilevanti, e comunque secondo orientamenti che potrebbe non essere possibile verificare compiutamente.

In conclusione si sofferma criticamente su quanto previsto dalla lettera c), dell'articolo 2, comma 2, che attribuisce alla Commissione, a suo avviso, il potere di riesaminare decisioni giudiziarie. Si tratta di una previsione discutibile, e del tutto incoerente con l'oggetto proprio dell'inchiesta come definito dal titolo e dall'articolo 1 del disegno di legge. Una previsione che potrà essere utilizzata per riesaminare l'attività di taluni magistrati, orientando l'esito dell'inchiesta.

Il senatore PELLEGRINO esprime le sue valutazioni a titolo personale sui disegni di legge in esame. Approvata la proposta del relatore di scegliere come testo base l'iniziativa già approvata dalla Camera dei deputati, annuncia sin d'ora il suo orientamento contrario a ogni emendamento, indipendentemente dal merito. Osserva, quindi, che il fenomeno cosiddetto di Tangentopoli è caratterizzato da una presenza non determinante della corruzione amministrativa, nel senso che i reati contro la pubblica amministrazione sono tutto sommato meno importanti di altre figure di reato, ad esempio quelle annoverate nel diritto penale commerciale, come la bancarotta. Ritiene, comunque, che vi sono ragioni politiche prevalenti, compreso l'interesse del suo stesso partito, per l'approvazione del disegno di legge in esame e per la sollecita istituzione di una Commissione d'inchiesta in materia. Per lungo tempo egli ha sostenuto l'inutilità di una simile inchiesta parlamentare, in quanto il sistema del finanziamento illecito e irregolare della politica è largamente noto, compresa la degenerazione determinatasi negli anni '80. Al riguardo, infatti, vi è ormai una quantità enorme di inchieste giudiziarie, sentenze, ricerche e libri: tutto è dunque noto e può esservi luogo, semmai, per una riflessione politica in materia. Nondimeno, i partiti del centro-destra hanno assunto l'argomento nella forma del messaggio pubblicitario, che in quanto tale persuade una parte dell'opinione pubblica anche se è ingannevole, determinando perciò due false convinzioni: la prima che l'inchiesta cosiddetta «Mani pulite» sia stata parziale e non abbia indagato a sinistra, la seconda che ciò è avvenuto perché i magistrati impegnati in quell'inchiesta hanno un orientamento politico ben definito, con evidenti simpatie a sinistra. Ciò a suo avviso è completamente falso e la Commissione d'inchiesta potrà appurare tale falsità con un risultato utile per tutti e in particolare per la sinistra. Sostiene, infatti, che le indagini della magistratura si sono rivolte anche verso il Partito comunista italiano e il Partito democratico della sinistra, a partire dalla Procura di Milano, ma anche da parte di molte altre Procure della Repubblica. Ricorda nomi di esponenti di quei partiti indagati per casi di finanziamento irregolare, come Pollini, Fredda, Stefanini e afferma che non è vero che non siano stati accertati finanziamenti irregolari al PCI-PDS. È vero invece che dalle inchieste risulta un

sistema di afflusso di risorse finanziarie dalle imprese verso quella parte politica, ma ciò che fa la differenza è nelle conseguenze giudiziarie determinate dal diverso meccanismo di approvvigionamento delle risorse. Per gli altri partiti, infatti, è stato possibile far corrispondere ai fatti accertati un elemento formale utilizzato per le imputazioni: esso è stato caratterizzato dalla definizione di una «corruzione ambientale», riconducibile a più ipotesi tipiche di illecito, come la corruzione di pubblici ufficiali, il falso in bilancio, l'illecito finanziamento dei partiti. In tale costruzione procedurale e giuridica, assumeva una funzione determinante la cosiddetta «dazione» dall'impresa a esponenti del sistema politico, che presupponeva una falsa contabilità nell'impresa finanziatrice. Questi i cardini delle imputazioni rivolte agli esponenti dei partiti diversi dal PCI-PDS, cardini che però non potevano sorreggere l'impianto accusatorio riguardante il PCI-PDS perché il flusso di risorse finanziarie proveniente in particolare dal sistema delle imprese cooperative era invece regolarmente contabilizzato. Tanto è vero che quando alcune Procure tentarono di applicare lo schema formale della corruzione ambientale al PCI-PDS, i riscontri probatori non furono sufficienti e le inchieste si conclusero con la ritenuta irrilevanza penale dei fatti. Dunque non vi fu una sorta di strabismo accusatorio, né si può sostenere che la Procura di Milano abbia qualcosa da nascondere, perché quanto è avvenuto è ormai affidato ad atti giudiziari vagliati sino in Cassazione e compiuti in conformità alla legge. Non condivide, peraltro, alcune delle critiche rivolte al testo in esame, perché si può anche compiere una valutazione politica di una certa giurisprudenza, senza contestarne la legittimità. D'altra parte, è pur vero che quelle inchieste giudiziarie furono condotte ricorrendo a elaborazioni concettuali abbastanza rozze, perché più sociologiche che giuridiche e anche a metodi rozzi, ad esempio con l'abuso della custodia cautelare: nondimeno, l'inchiesta ha prodotto risultati importanti e positivi, e ciò non è stato possibile in altri casi dove non vi è stata la volontà o la capacità di utilizzare quegli strumenti, come ad esempio nel territorio della sua città, Lecce.

Il senatore PARDINI sostiene che il rapporto perverso tra politica e affari non è un fenomeno solo italiano, come dimostrano i recenti casi della Francia, della Germania e di Israele. Nonostante le inchieste della magistratura, peraltro, l'Italia è tra i paesi tuttora considerati più corrotti e dinanzi a ciò sembra singolare e improprio che il Parlamento si proponga di controllare e valutare l'operato della magistratura invece di predisporre gli strumenti idonei a prevenire i fenomeni di corruzione. Le perplessità espresse dal relatore e dal senatore Di Pietro sul testo approvato dalla Camera dei deputati sono da lui pienamente condivise, aggiungendo che l'articolo 1, comma 2, impropriamente attribuisce alla commissione un compito di accertamento, che sarebbe del tutto estraneo alle funzioni proprie di una commissione d'inchiesta parlamentare, e comunque di impossibile realizzazione. Egli esprime riserve anche sull'oggetto dell'inchiesta, come definito dal testo in esame, perché sarebbe più utile, semmai, concentrare l'attenzione sugli elementi indicati nell'articolo 1,

comma 3, ovvero sulla parte propositiva del lavoro parlamentare per combattere e debellare il fenomeno della corruzione. Quanto alla durata dell'inchiesta, è evidente che la commissione non potrebbe esaurire il suo compito in otto mesi. Diviene allora preferibile ipotizzare l'istituzione di una commissione parlamentare a carattere permanente, che abbia il compito di elaborare proposte utili ed efficaci per prevenire e combattere i fenomeni di corruzione; diversamente, si predispone uno strumento suscettibile di essere utilizzato dalle parti avverse per le polemiche più contingenti e viziato all'origine da alcuni gravi difetti, come quelli già rilevati nell'articolo 1, comma 2, lettera c) e nell'articolo 2, comma 2. A quest'ultimo proposito egli considera assurdo limitare l'accesso all'inchiesta per una o più categoria di parlamentari, che una volta eletti hanno identiche prerogative. D'altra parte, il comma 8 dell'articolo 4 è tale da vanificare lo stesso scopo della limitazione contenuta nell'articolo 2, comma 2, perché attraverso i collaboratori può essere introdotto nel lavoro della commissione proprio il coinvolgimento di persone che abbiano avuto un interesse nei fatti oggetto dell'inchiesta. La commissione d'inchiesta, come definita dal testo in esame, appare dunque più un'arena di lotta politica dannosa per tutti, che uno strumento adatto a ricercare la verità.

Il senatore BESOSTRI precisa che in fase di discussione generale ciascuno manifesta le proprie opinioni senza necessariamente impegnare l'orientamento del proprio Gruppo e osserva in primo luogo che se i lavori della commissione d'inchiesta devono terminare entro un certo termine in modo da non interferire con le elezioni politiche previste per il 2001, è bene anzitutto modificare quel termine prevedendo una scadenza a data fissa oppure ipotizzare una diversa soluzione per evitare l'interferenza che si vuole prevenire, come ad esempio la relazione conclusiva dopo le elezioni politiche e pertanto la istituzione di una commissione a carattere per così dire permanente, al di là del passaggio di legislatura. Quanto all'oggetto dell'inchiesta, esso appare definito in modo approssimativo, ad esempio con la limitazione ai titolari di impresa, che invece raramente sono coinvolti nei fenomeni in questione. Si sofferma, quindi, sull'articolo 1, comma 2, lettera b), domandando quali potrebbero essere le cause dell'illecito finanziamento e ritenendo più pertinente un riferimento ai meccanismi dei diversi sistemi di approvvigionamento irregolare o legale di risorse da parte dei partiti politici. Ricorda che in altri paesi vi sono ipotesi di illecito caratteristiche, come il «traffico di influenze» francese, che consentono di avvicinarsi meglio al fenomeno, mentre i rapporti perversi tra sistema politico e sistema delle imprese sono caratterizzati da elementi spesso non penalmente rilevanti, ma assai importanti per la valutazione del fenomeno proprio sotto l'aspetto politico. Ricorda il caso recente degli Stati Uniti d'America, dove il sistema del finanziamento dei candidati da parte delle *lobbies* è stato posto sotto accusa, nonostante si tratti di un sistema pienamente legale, per la sua capacità di influenzare le politiche pubbliche, alterando la considerazione degli interessi generali. D'altra parte, sarebbe utile un'attività di analisi e accertamento anche sui feno-

meni di corruzione diffusa, ad esempio quelli che si possono rilevare in materia urbanistica e che coinvolgono spesso i livelli meno alti dell'ordinamento, come gli uffici tecnici comunali nei loro rapporti con gli studi professionali di progettazione edilizia. Quanto all'articolo 2, comma 2, egli ritiene semmai preferibile un coinvolgimento pieno di quei parlamentari che hanno avuto parte nei fenomeni da valutare e considera in ogni caso improprio attribuire quell'accertamento ai Presidenti della Camera e del Senato. L'articolo 4, comma 8, inoltre, richiama alla mente l'esperienza dello Stato di New York, che ha compiuto un'inchiesta sul fenomeno dello smaltimento dei rifiuti e sui relativi casi di corruzione inviando alcuni sociologi a interrogare ex funzionari ormai anziani e residenti nelle case di riposo, i quali hanno raccontato in modo compiuto e attendibile tutto ciò che fosse utile all'inchiesta, senza essere ormai penalmente rilevante, in particolare a causa della prescrizione dei reati. Ricorda, inoltre, l'istituto dell'anticipazione fino al 50 per cento dell'importo dovuto agli appaltatori, quale elemento formidabile di corruzione in quanto provvista di risorse per pagare le tangenti ai funzionari infedeli. In ogni caso, egli ritiene che l'inchiesta parlamentare in materia sarà determinata in larga parte dalla congiuntura politica e dalla qualità personale dei componenti la Commissione, più che dalla formulazione della legge istitutiva.

Il senatore MAGNALBÒ considera singolare la proposta avanzata dal senatore Pardini di istituire un organo parlamentare a carattere permanente sui fenomeni di corruzione, che sarebbe probabilmente una duplicazione funzionale degli organi inquirenti della magistratura. Quanto alle opinioni manifestate dal senatore Di Pietro, particolarmente qualificate data la sua esperienza, il Gruppo di Alleanza nazionale si riserva di esaminare con attenzione gli emendamenti da lui annunciati, non escludendo una valutazione positiva almeno su una parte di essi.

Su proposta del presidente VILLONE, la Commissione conviene quindi di fissare per le ore 14 di mercoledì 16 febbraio il termine per la presentazione degli emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 4445, assunto come testo base.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4197-B**Art. 1.**

Sopprimere il comma 2.

1.8

MACERATINI, MAGNALBÒ, PASQUALI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, nella programmazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, il tempo riservato alle notizie e ai riferimenti relativi alle forze politiche componenti la maggioranza, al Governo ed ai loro rappresentanti, nonché alle attività e ai programmi di tali soggetti deve equivalere al tempo riservato alle notizie e ai riferimenti relativi alle forze di opposizione. Il tempo utilizzato dai rappresentanti di Governo si computa in quello della maggioranza.».

1.5

MACERATINI, MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 2, sostituire le parole da: «l'elezione» sino alla fine del comma, con le seguenti: «ogni tipo di comunicazione politica ed ogni ipotesi di consultazione elettorale. Alla scadenza di ogni semestre, ed entro trenta giorni dalle scadenze elettorali o referendarie, la Commissione o l'Autorità presenteranno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione riguardanti tutti i dati monitorizzati ed assunti di propria competenza».

1.4

MAGNALBÒ, MACERATINI, PASQUALI

Al comma 2, sostituire le parole da: «l'elezione», sino alla fine del comma, con le seguenti: «ogni tipo di comunicazione politica ed ogni ipotesi di consultazione elettorale».

1.2

MAGNALBÒ, MACERATINI, PASQUALI

Al comma 2, in fine, inserire il seguente periodo: «La presente legge non si applica alle emittenti locali le quali sono del tutto libere di dare comunicazione politica, sia gratuitamente che a pagamento, con la facoltà di stipulare con il Ministero delle comunicazioni una convenzione per l'applicazione delle regole di cui ai seguenti articoli».

1.1 MAGNALBÒ, MACERATINI, PASQUALI

Al comma 2, in fine, inserire il seguente periodo: «Alla scadenza di ogni semestre, ed entro trenta giorni dalle scadenze elettorali o referendarie, la Commissione o l'Autorità presenteranno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione riguardanti tutti i dati monitorizzati ed assunti di propria competenza».

1.3 MAGNALBÒ, MACERATINI, PASQUALI

Al comma 2, in fine, inserire il seguente periodo: «Anche al fine di garantire una reale parità tra partiti e movimenti politici di maggioranza e di opposizione tenendo conto, a tal fine, anche dello spazio occupato dalle comunicazioni istituzionali effettuate ai sensi del successivo articolo 8».

1.6 MACERATINI, MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 2, in fine, inserire le seguenti parole: «anche per una corretta informazione.»

1.7 MACERATINI, MAGNALBÒ, PASQUALI

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Informazione politica)

1. Al fine di consentire l'effettiva uguaglianza e la parità di trattamento nell'informazione politica, nella programmazione della concessoria del servizio pubblico radiotelevisivo il tempo riservato alle notizie ed ai riferimenti relativi alle forze politiche componenti la maggioranza, il Governo ed i loro rappresentanti, nonché alle attività, ai programmi,

alle posizioni ed alle opinioni proprie di tali soggetti, deve, in ogni mese, equivalere al tempo riservato alle notizie ed ai riferimenti relativi alle forze di opposizione. Il tempo utilizzato dai rappresentanti del Governo è compreso in quello della maggioranza.

2. Riteniamo nel computo dell'equivalenza di cui al comma 1 anche i comunicati del Governo, le notizie ed i riferimenti relativi alla sua attività ed a quella dei suoi componenti. In tale computo sono compresi le notizie ed i riferimenti operati nel corso di notiziari, ancorché questi siano riconducibili alla responsabilità del direttore, nonché la partecipazione di personalità politiche e di Governo a trasmissioni di intrattenimento.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono accertate, per il tempestivo ripristino delle condizioni di equivalenza, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione"».

2.3 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BOSI

Al comma 3, premettere le seguenti parole: «Durante le campagne elettorali di cui all'articolo 1».

2.9 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BALDINI, BOSI

Al comma 3, dopo le parole: «parità di condizioni», inserire le seguenti: «e osservando la proporzione esistente tra i soggetti politici presenti in Parlamento».

2.4 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BOSI

Al comma 3, dopo le parole: «nelle presentazioni», sopprimere le seguenti: «in contraddittorio».

2.6 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BALDINI

Al comma 3, dopo la parola: «interviste», sopprimere le parole: «e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.»

2.10 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BALDINI, BOSI

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «compatibilmente con l'esercizio del diritto di cronaca e dei doveri di completezza delle informazioni.»

2.7

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BOSI

Al comma 3, infine, aggiungere le seguenti parole: «fermo restando il diritto di esercitare liberamente il diritto di cronaca e di informazione politica.»

2.8

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BOSI

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Il terzo canale televisivo ed il terzo canale radiofonico della RAI sono tenuti a riservare gratuitamente alla comunicazione politica il 33 per cento della effettiva durata totale dei loro programmi giornalieri. I tempi di accesso verranno distribuiti tra i soggetti politici che ne faranno richiesta in base ad un regolamento per la comunicazione politica radiotelevisiva da emettersi dalla Commissione di vigilanza. La distribuzione di cui al precedente comma dovrà essere informata a criteri obiettivi di equità e di imparzialità, tenendo conto delle richieste dei singoli soggetti e di quelle dei soggetti che dichiarano di essere riuniti in coalizione.»

2.2

MAGNALBÒ, MACERATINI, PASQUALI

Al comma 3, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Le emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale sono esonerate dall'obbligo di assicurare la parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche.»

2.18

TIRELLI, STIFFONI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'offerta gratuita di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per la concessionaria pubblica, mentre per le emittenti private è in loro facoltà di offrire programmi di comunicazione politica con tariffa ridotta rispetto alla pubblicità commerciale, unica e non differenziabile onde evitare discriminazioni a danno di gruppi politici o trattamenti favorevoli nei confronti di altri gruppi.»

2.13

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BOSI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «per le concessionarie», fino a: «che trasmettono in chiaro.»

2.15

MACERATINI, MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 4, sostituire le parole: «per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro», con le parole: «per la concessionaria pubblica».

2.11

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BALDINI, BOSI

Al comma 4, dopo le parole: «in chiaro», aggiungere le seguenti: «e dovrà conformarsi a criteri obiettivi di equità e di imparzialità, tenendo conto delle domande dei singoli soggetti e di quelle dei soggetti che dichiarano di essere riuniti in coalizione.»

2.12

MAGNALBÒ, MACERATINI, PASQUALI

Al comma 5, sopprimere le parole da: «per l'applicazione», a: «presente articolo».

2.1

MACERATINI, MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 5, sostituire le parole: «per l'applicazione per la disciplina prevista dal presente articolo», con le seguenti: «, i criteri e le modalità mediante le quali gli editori di quotidiani e di periodici assicurano, nel rispetto della libertà di informazione e del diritto di cronaca, la completa illustrazione delle posizioni e delle opinioni dei diversi partiti e movimenti politici, con particolare riguardo all'equilibrio degli spazi assegnati alle notizie riguardanti le attività del Governo e dei partiti e dei movimenti che ne sostengono l'operato e le posizioni espresse dai partiti e dai movimenti politici che rappresentano l'opposizione.»

2.14

SCHIFANI, PASTORE, BOSELLI, BOSI

Al comma 5, in fine, inserire le seguenti parole: «e controllano che la regola della parità, di cui alla presente legge, venga rispettata, anche tenendo conto della differenza tra le richieste provenienti dai singoli soggetti e quelle provenienti dai soggetti riuniti in coalizione.»

2.5

MAGNALBÒ, MACERATINI, PASQUALI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale.».

2.19

TIRELLI, STIFFONI

Art. 3.

Sopprimere il comma 2.

3.9

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sopprimere il comma 3.

3.32

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, dopo le parole: «emittenti radiofoniche», inserire la seguente: «private».

3.5

PASQUALI, MACERATINI, MAGNALBÒ

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tali limiti temporali non si applicano alle emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale».

3.30

TIRELLI

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per le emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a 30 secondi».

3.31

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

3.6

PASQUALI, MACERATINI, MAGNALBÒ

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano alle emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale».

3.29

TIRELLI, STIFFONI

Sopprimere il comma 4.

3.10

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BALDINI, BOSI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «radiofonica e televisiva», aggiungere la parola: «privata».

3.8

MACERATINI, MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Alle coalizioni così dichiarate vengono attribuiti tempi supplementari in proporzione alla rappresentanza elettorale dei soggetti che vi fanno parte».

3.2

MAGNALBÒ, MACERATINI, PASQUALI

Sopprimere il comma 5.

3.1

PASQUALI, MACERATINI, MAGNALBÒ

3.11 (Identico all'em. 3.1)

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Dalla data di convocazione dei periodi elettorali, e fino alla chiusura della campagna elettorale, le emittenti nazionali private sono tenute a riservare alla comunicazione politica un massimo del 25 per cento della effettiva durata dei loro programmi giornalieri.

Le tariffe di tale riserva obbligatoria verranno stabilite dall'Autorità con apposito regolamento, che dovrà anche tenere conto, nei confronti di tutti i soggetti che hanno richiesto spazi di comunicazione, di un rimborso, la cui misura verrà definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'entità del rimborso seguirà il criterio proporzionale di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge».

3.4

MAGNALBÒ

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

3.16

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BOSI

Al comma 5, sopprimere le parole: «che possono essere al massimo in numero di quattro».

3.15

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BOSI

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

3.17

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BOSI

Al comma 5, sostituire le parole: «più di due messaggi» con le seguenti: «più di quattro messaggi».

3.18

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BOSI

Alla fine del comma 5, aggiungere le seguenti parole: «ad eccezione di quando non sia indispensabile per l'equo assolvimento delle proprie funzioni da parte delle coalizioni costituite da un numero inferiore di partiti politici».

3.3

MAGNALBÒ, MACERATINI, PASQUALI

Al comma 6, sostituire le parole: «rappresentanti negli organi la cui elezione è richiamata all'articolo 1, comma 2», con le altre: «ed alle coalizioni individuati dall'Autorità e dalla Commissione, d'intesa tra loro, anche avendo riguardo alla rappresentanza nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo».

3.19

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BALDINI, BOSI

Al comma 6, dopo la parola: «sorteggio» aggiungere le parole: «effettuato dalla Commissione».

3.26

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 6, al terzo periodo, prima delle parole: «Gli spazi spettanti ad un soggetto politico» inserire le parole: «Per le emittenti che diffondono in ambito nazionale».

3.33

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano alle emittenti radiotelevisive che diffondono in ambito locale».

3.34

TIRELLI, STIFFONI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Le emittenti nazionali e locali possono praticare sconti tra il trenta ed il sessanta per cento sulle tariffe applicate per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie».

3.20

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BALDINI, BOSI

Al comma 7, sopprimere il primo periodo.

3.21

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BALDINI, BOSI

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «emittenti nazionali» aggiungere le parole: «radiofoniche e televisive pubbliche».

3.13

MACERATINI, MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «emittenti nazionali» aggiungere la parola: «pubbliche».

3.14

MACERATINI, MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 7, sopprimere la primo periodo la parola: «esclusivamente».

3.22 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BOSI

Sopprimere il comma 8.

3.23 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BOSI

Al comma 8, sopprimere le parole da: «fissano i criteri» a: «commi precedenti».

3.12 MACERATINI, MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 8, sostituire la parola: «mensile» con la parola: «trimestrale».

3.7 PASQUALI, MACERATINI, MAGNALBÒ

Al comma 8, dopo la parola: «precedenti» inserire le seguenti: «osservando la proporzione esistente tra i soggetti politici rappresentanti in Parlamento».

3.24 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BOSI

Art. 4.

Al comma 2, lettera a), anteporre alle parole: «delle candidature» le parole: «delle liste e».

4.2 PASQUALI, MACERATINI, MAGNALBÒ

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «sono ripartiti» aggiungere le parole. «in misura proporzionale alla reale consistenza dei partiti in ambito parlamentare, per le politiche, o regionale, per le amministrative.».

4.1 PASQUALI, MACERATINI, MAGNALBÒ

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «secondo il principio» a: «chiamati alla consultazione».

4.3 PASQUALI, MACERATINI, MAGNALBÒ

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «di soggetti politici rappresentativi».

4.1 PASQUALI, MACERATINI, MAGNALBÒ

Sopprimere il comma 3.

4.15 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BOSI

Al comma 3, sopprimere le parole: «e dall'Autorita».

4.25 TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

4.5 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BOSI

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione» con le seguenti: «secondo il criterio di proporzionalità della loro rappresentanza parlamentare fatto salvo uno spazio per le nuove liste».

4.6 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BOSI

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

4.7 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BOSI

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: «gratuitamente» con le seguenti: «secondo un prezzo pari al costo effettivamente sostenuto dall'emittente per il servizio».

4.8 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BOSI

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

4.9 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BOSI

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

4.10 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BOSI

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

4.11 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BOSI.

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

4.12 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BOSI

Al comma 3, lettera f), sostituire la parola: «due» con la seguente: «quattro».

4.13 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BOSI

Al comma 3, sopprimere la lettera g).

4.14 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BOSI

Sopprimere il comma 4.

4.16 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BOSI

Sopprimere il comma 5.

4.17 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BOSI

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la cifra: «12.000» con la seguente: «48.000».

4.19 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BOSI

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la cifra: «40.000» con la seguente: «160.000».

4.18 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BOSI

Sopprimere il comma 6.

4.20 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BOSI

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «l'Autorità» con la parola: «la Commissione».

4.26 TIRELLI, STIFFONI

Sopprimere il comma 7.

4.21 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BOSI

Al comma 11, sostituire le parole: «e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono» con la parola: «stabilisce».

4.27 TIRELLI, STIFFONI

Art. 5.

Sopprimere il comma 3.

5.2 PASQUALI, MACERATINI, MAGNALBÒ

Sopprimere il comma 4.

5.1 PASQUALI, MACERATINI, MAGNALBÒ

Art. 10.

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. Nei casi di violazioni di particolare gravità, l'Autorità, sentiti i soggetti interessati, può avviare un procedimento finalizzato all'accertamento della violazione».

10.7 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BALDINI, BOSI

Al comma 7, aggiungere alla fine il seguente periodo: «In tal caso di applica altresì la pena detentiva prevista dall'articolo 100, comma 1 del T.U. delle Leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con DPR 30/3/57, n. 361, per le turbative.».

10.3 TIRELLI, STIFFONI

Al comma 7, aggiungere alla fine il seguente periodo: «l'Autorità applica inoltre, per ogni violazione, un'ammenda compresa fra 25 e 50 milioni di lire».

10.4 TIRELLI, STIFFONI

Aggiungere il seguente comma:

«11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale».

10.6 TIRELLI, STIFFONI

Art. 11.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Ai componenti dei Comitati regionali per le comunicazioni e, ove non ancora costituiti, a quelli dei Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, si applica, a richiesta, l'istituto dell'aspettativa e comunque quello dei permessi retribuiti per la partecipazione alle attività dell'organismo».

11.0.1 CALLEGARO, BOSI

Art. 14.

Sopprimere l'articolo.

14.1

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BOSI

Dopo le parole: «vigore il» inserire: «quindicesimo».

14.2

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, BOSI

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 2000

539^a Seduta

Presidenza del Presidente

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205» (n. 617)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore FOLLIERI presenta ed illustra il seguente schema di parere:

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo n. 617, recante nuova disciplina dei reati in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205, esprime per quanto di competenza parere favorevole con le seguenti osservazioni:

A) L'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto stabilisce che «le violazioni dipendenti da interpretazioni della normativa tributaria, o di disposizioni da essa richiamate, sono punibili soltanto in caso di palese infondatezza dell'interpretazione adottata».

Si tratta di una previsione sulla cui portata e sulle cui implicazioni sembra potersi esprimere una condivisione di fondo, anche se probabilmente la formulazione della norma può sollevare alcune incertezze. In particolare si pone il problema di chiarire se l'infondatezza dell'interpretazione adottata da cui dipende la violazione sia da ricondurre all'area del-

l'errore sulla legge extrapenale che esclude la punibilità quando determina un errore sul fatto che costituisce reato ovvero se essa sia da ricondursi alla problematica dell'errore sulla legge penale, in considerazione del fatto che le norme tributarie sostanziali e formali avrebbero prevalentemente una funzione integratrice dei divieti stabiliti dalle norme penali e sarebbero pertanto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, da equiparare a queste ultime.

Avuto riguardo al primo punto di vista, la mancata riproposizione del disposto dell'articolo 8 del decreto legge n. 429 del 1982 non può comunque mettere in discussione l'applicabilità del terzo comma dell'articolo 47 del codice penale. L'errore sulla legge extrapenale – che si risolvesse in un errore sul fatto che costituisce reato – escluderebbe necessariamente la punibilità per le ipotesi delittuose previste dallo schema di decreto, implicando la mancanza del dolo nel soggetto agente e, a tal fine, sarebbe del tutto irrilevante la palese infondatezza dell'interpretazione della normativa tributaria che ha portato all'errore, purché effettivamente il soggetto si sia rappresentato la propria condotta diversamente da quella vietata dalla legge penale. Una differente conclusione costituirebbe non solo una deroga ai principi generali in tema di responsabilità dolosa, ma sarebbe probabilmente censurabile sotto il profilo della violazione dei parametri di cui all'articolo 27, primo e terzo comma, della Costituzione. Sulla base di quanto precede sembra quindi preferibile riportare l'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto in oggetto alla problematica dell'errore sulla norma penale (e sulle norme extrapenali le quali svolgono una funzione integratrice del precetto penale) configurando il disposto in esame come una previsione speciale rispetto a quella di cui all'articolo 5 del codice penale come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 1988. In altri termini, in tutte le ipotesi in cui la normativa tributaria viene considerata integratrice del divieto penale l'errore sulla stessa (e cioè l'infondatezza dell'interpretazione adottata) avrebbe sempre efficacia scusante, ed escluderebbe quindi la punibilità, con la sola eccezione dei casi in cui l'interpretazione prescelta risulti palesemente infondata. Si tratterebbe di una previsione che terrebbe conto delle specifiche caratteristiche di complessità della normativa in questione, sviluppando una linea già fatta propria dal legislatore, in tema di sanzioni amministrative, con l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, e riprendendo alcuni spunti dottrinali volti a valorizzare il disposto dell'articolo 8 del decreto-legge n.429 del 1982 al di fuori della tradizionale area dell'errore su norma extrapenale che abbia determinato un errore sul fatto che costituisce reato. In tale prospettiva la formulazione della disposizione in esame potrebbe forse essere opportunamente completata, in modo da esplicitarne la portata, premettendo all'inizio del comma 2 un periodo così formulato: «Al di fuori dei casi in cui la punibilità è esclusa ai sensi dell'articolo 47, terzo comma, del codice penale,».

B) In merito all'articolo 3 dello schema di decreto vanno manifestate perplessità innanzitutto per quel che concerne i limiti minimo e massimo della pena edittale ivi prevista. Al riguardo va segnalato come tali limiti siano superiori a quelli previsti dall'articolo 2621 del codice civile per il reato di falso in bilancio, nonché a quelli di cui all'articolo 640 del codice penale per l'ipotesi di truffa ai danni dello Stato, essendo in entrambi questi casi prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni. Sotto un diverso profilo deve poi sottolinearsi che, nel sistema delinquenteo nell'articolo 9 della legge n. 205 del 1999, le fattispecie diverse da quelle concernenti l'emissione o l'utilizzazione di documentazione falsa e l'occultamento o la distruzione di documenti contabili sono per definizione da ritenersi di minore gravità, come si desume dal fatto che solo per queste ultime ipotesi il legislatore delegante ha escluso la previsione di soglie di punibilità. Ne consegue che prevedere per una fattispecie diversa un trattamento sanzionatorio – la reclusione da due a sei anni – identico a quello previsto per le fattispecie di maggiore gravità di cui agli articoli 2 e 6 e più afflittivo di quello stabilito per i casi rientranti nell'articolo 10, dove viene prevista la reclusione da uno a cinque anni nonostante si tratti di reato per il quale la delega non consente di fissare alcuna soglia di punibilità, appare inconciliabile con le direttive ricavabili dalla delega stessa.

Più specificamente, l'articolo 3 dello schema di decreto prevede la reclusione da due a sei anni per chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 2, con mezzi fraudolenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o elementi passivi fittizi. La disposizione in esame, dopo aver specificato le soglie di punibilità relative al delitto in questione, in ossequio a quanto indicato dall'articolo 9, comma 2, lettere b) e c) della legge delega, stabilisce, al comma 2, che il fatto si considera commesso con mezzi fraudolenti quando «l'indicazione non veritiera si fonda sulla falsa rappresentazione degli elementi attivi o passivi nelle scritture contabili obbligatorie o nel bilancio, conseguente alla violazione degli obblighi di fatturazione o di registrazione dei corrispettivi relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizi o ad altri artifici idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità».

Nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto, la decisione di includere la violazione degli obblighi di fatturazione e di registrazione fra gli «altri artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile» viene giustificata assumendo che la scelta in sede parlamentare di non riportare l'espresso riferimento alla violazione degli obblighi contabili – contenuto nella lettera a) dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2979 sul quale è modellata la previsione dell'articolo 9 della legge n. 205 del 1999 – abbia inteso soltanto espungere una previsione pleonastica e suscettibile di creare equivoci sul piano interpretativo, ma non collocare la violazione dei predetti obblighi al di fuori della nozione di «artifici idonei» sopra richiamata.

Tale esito interpretativo, pur astrattamente compatibile con la lettera della previsione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), n. 1 della legge delega, deve però essere verificato sia nel complessivo contesto dello stesso articolo 9, sia alla luce del sistema normativo in cui tale disposizione si inserisce, con specifico riferimento soprattutto ai precedenti in tema di frode fiscale rappresentati dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 1989 e n. 35 del 1991, nella misura in cui si ritenga possibile ricavarne indicazioni utili ai fini della ricostruzione del significato della norma di delega.

Sotto quest'ultimo profilo, va ricordato che con la sentenza interpretativa di rigetto n. 247 del 1989 la Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità dell'articolo 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 516 dello stesso anno, ebbe a rilevare che per integrare tale ipotesi di frode fiscale, analogamente a quelle contemplate dai numeri da 1 a 6, non era «sufficiente una condotta consistente nel solo omettere la dichiarazione di componenti positivi del reddito e (o) la sola dichiarazione della sussistenza di componenti negativi dello stesso reddito», ma era necessario che la condotta del delitto di cui al citato numero 7 si esprimesse «in forme oggettivamente artificiose, fraudolente». A tali conclusioni la Corte Costituzionale perveniva attraverso il raffronto fra la fattispecie di cui al numero 7 e quelle contravvenzionali di omessa e/o infedele annotazione e fatturazione previste dal secondo comma dell'articolo 1 dello stesso decreto-legge n. 429 del 1982 e, al riguardo, veniva rilevato che «soltanto la predetta interpretazione» – vale a dire quella che richiedeva per il delitto di frode fiscale di cui al numero 7 che la condotta si esprimesse in forme oggettivamente artificiose – «consente di conferire alla condotta ed all'intera fattispecie tipica del delitto in esame il più alto grado possibile di conformità al fondamentale principio di uguaglianza (evitando l'irragionevole disparità di trattamento, consistente nel sanzionare lo stesso comportamento, l'infedele dichiarazione, come semplice contravvenzione oblazionabile, quando ha ad oggetto redditi non soggetti ad annotazione contabile, e grave delitto quando concerne redditi di lavoro autonomo o d'impresa, derivanti da cessione di beni o prestazione di servizi)».

Le considerazioni svolte dalla Corte, sebbene in relazione ad un diverso contesto normativo, appaiono però trasponibili al nuovo, delineato nell'articolo 9 della legge n. 205 del 1999, alla luce del fatto che anche quest'ultimo si caratterizza per la fondamentale distinzione fra l'ipotesi più grave della dichiarazione fraudolenta e quella meno grave della dichiarazione infedele. Infatti, sulla base delle indicazioni contenute nella menzionata sentenza n. 247 del 1989 (indicazioni ribadite dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 35 del 1991 con la quale la Corte confermando la propria posizione di fronte ad un diverso orientamento giurisprudenziale – si veda Cass. pen. Sez. un. 90/13954 – dichiarò costituzionalmente illegittimo l'articolo 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge n. 429 del 1982, nella parte in cui non stabiliva che le condotte ivi previste «non bastando il semplice mendacio» dovessero concretizzarsi in forme artificiose) è la

stessa previsione delle due distinte fattispecie di dichiarazione fraudolenta e dichiarazione infedele a comportare che a ciascuna di esse debba corrispondere una condotta diversa, caratterizzata da una differente e specifica nota di disvalore sul piano penalistico e se l'infedeltà non può non essere che la conseguenza di un comportamento omissivo o menzognero, ne consegue che per integrare l'ipotesi di dichiarazione fraudolenta deve necessariamente richiedersi, nella condotta del soggetto agente, un *quid pluris* che non può che consistere nel carattere oggettivamente artificioso della condotta.

Più in particolare, va evidenziato come le sentenze in questione equiparino, sotto il profilo del disvalore penalistico, tutti i comportamenti che si concretizzano in una omessa o incompleta indicazione di componenti positivi del reddito o nella falsa esposizione di componenti negativi (si tratti di omesse fatturazioni o sottofatturazioni, di una falsa rappresentazione della realtà comunque realizzata nelle scritture contabili obbligatorie ovvero nel bilancio o nel rendiconto allegato alla dichiarazione, oltre naturalmente delle dichiarazioni non veritiere contenute nella dichiarazione dei redditi) escludendo appunto che questi comportamenti – anche nell'ipotesi in cui tali violazioni fungano le une da riscontro alle altre – possano soddisfare il requisito del *quid pluris* necessario per integrare l'ipotesi della frode fiscale (a questo proposito si ricorda, tra l'altro, che, secondo l'interpretazione contenuta nella sentenza delle sezioni unite della Cassazione sopra ricordata e disattesa poi nella sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 1991, per la configurabilità del delitto di frode fiscale di cui al n. 7 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 429 sarebbe stata sufficiente «una qualsiasi falsa rappresentazione della realtà, comunque realizzata nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero nel bilancio o nel rendiconto allegati alla dichiarazione, la quale agendo da riscontro probatorio alla falsa dichiarazione sia idonea a trarre in inganno il Fisco»).

Dalle pronunce della Corte si ricava altresì che la circostanza che i percettori di determinati redditi siano soggetti, a differenza di altri, agli obblighi di annotazione contabile non può in alcun modo giustificare un trattamento dei comportamenti omissivi o mendaci di questi più severo di quello previsto per i comportamenti sostanzialmente analoghi posti in essere dai percettori di redditi per i quali non sono previsti tali obblighi di annotazione, in quanto, per questo aspetto, il diverso quadro normativo se, da un lato, implica che il soggetto agente realizzerà, a seconda dei casi, il comportamento omissivo o menzognero con modalità diverse, dall'altro, non può però avere alcuna idoneità a qualificare in termini di maggiore o minore rimproverabilità la sua condotta sul piano penalistico.

Qualora si condividano le considerazioni che precedono, inquadrando le previsioni di cui all'articolo 9 della legge delega in tale contesto, sembra certamente preferibile ritenere, in mancanza di espresse previsioni in senso contrario, che il legislatore delegante abbia inteso collocarsi nella direzione già indicata dalla Corte Costituzionale, piuttosto che discostarsi da essa. Ciò troverebbe ulteriore conferma nel fatto che già una volta, nello specifico ambito considerato, il legislatore si è orientato in questo

senso, con il decreto-legge n. 83 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 154 dello stesso anno, che ha sostituito l'intero articolo 4 del decreto-legge n. 429 del 1982. Infatti, la previsione di cui all'attuale lettera f) dell'articolo 4 (che ha preso il posto del precedente n. 7) non configura più tale ipotesi di frode fiscale come un delitto proprio dei percettori di redditi soggetti agli obblighi di annotazione contabile e, inoltre, fa esplicito riferimento a «comportamenti fraudolenti» che non possono concretizzarsi nella pura e semplice violazione degli obblighi contabili.

È pertanto improbabile che il legislatore nella materia penale tributaria abbia utilizzato, nella legge n. 205 del 1999, la nozione di «fraudolenza» in un'accezione diversa ovvero che abbia voluto consentire al legislatore delegato l'introduzione di una fattispecie di frode fiscale da configurare come un reato proprio dei soggetti tenuti all'obbligo della contabilità (come invece viene definita l'ipotesi di cui all'articolo 3 dello schema nella stessa relazione di accompagnamento), considerato altresì che proprio la Corte Costituzionale ebbe a riconoscere, nella citata sentenza n. 35, la conformità dell'intervento legislativo del 1991 alle linee direttive che già emergevano della precedente sentenza n. 247 del 1989.

Dai rilievi ora svolti sembra quindi doversi desumere che un'interpretazione dell'articolo 9, comma 2, lettera a) numero 1, della legge n. 205 del 1999 sistematicamente raccordata al disposto di cui al successivo numero 3 e al contesto ordinamentale in cui esso viene ad inserirsi porti alla conclusione che il legislatore delegante ha inteso escludere che le violazioni degli obblighi contabili possano di per sé concorrere a integrare la fattispecie delittuosa della dichiarazione fraudolenta e che la mancata riproduzione del riferimento esplicito alle predette violazioni contenuto nell'originario disegno di legge n. 2979 fornisca, in questa prospettiva, una significativa conferma sul piano testuale di tale esito interpretativo.

Ne consegue che la formulazione del comma 2 dell'articolo 3 dello schema di decreto, in particolare laddove qualifica come «mezzi fraudolenti» la «falsa rappresentazione degli elementi attivi o passivi nelle scritture contabili obbligatorie o nel bilancio, conseguente alla violazione degli obblighi di fatturazione o di registrazione dei corrispettivi relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizi», risulterebbe con tutta probabilità censurabile sia sotto il profilo dell'eccesso di delega, sia, anche a prescindere dalla violazione dei parametri di cui agli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3, primo comma, della Costituzione.

Inoltre, poiché l'esclusione delle dichiarazioni non veritiere fondate su violazioni degli obblighi contabili dall'area delle dichiarazioni fraudolente non fa venir meno la rilevanza penale di tali comportamenti che rientrano naturalmente fra quelli sanzionabili ai sensi dell'articolo 4 dello schema di decreto, in quanto dichiarazioni infedeli, la soluzione proposta non appare neanche incompatibile con l'ordine del giorno 9/1850 - B/1, presentato alla Camera dei deputati e accolto dal Governo, che impegna quest'ultimo a includere le violazioni degli obblighi contabili fra le fattispecie punibili ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) della legge

n. 205 del 1999, che contempla tanto le ipotesi di dichiarazione fraudolenta quanto quelle di dichiarazione infedele.

Sempre sulla base delle considerazioni che precedono si suggerisce quindi che il legislatore delegato riformuli la previsione di cui al citato comma 2 dell'articolo 3 non più nei termini di un reato proprio dei soggetti obbligati alla tenuta della contabilità (e cioè, si ripete, al fine di evitare una disparità di trattamento che risulterebbe difficilmente giustificabile e non troverebbe nessun sostegno nella lettera dell'articolo 9 della legge n. 205), ma piuttosto definendo una fattispecie incriminatrice rispetto alla quale possono essere soggetti attivi i possessori di redditi di qualsiasi tipo e che, per le ragioni già esposte, risulti incentrata sul requisito di una condotta fraudolenta e oggettivamente artificiosa, necessariamente contraddistinta da un *quid pluris*, rispetto alla ipotesi di mendace o omessa indicazione di componenti positivi o negativi del reddito.

Nel corso dell'esame in Commissione, in alcuni interventi, la scelta del Governo di inserire le violazioni degli obblighi contabili fra gli artifici idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità di cui al comma 2 dell'articolo 3 è stata giustificata rilevando che:

1) l'omessa fatturazione o la sottofatturazione a sostegno di una dichiarazione dei redditi non veritiera costituirebbero comportamenti speculari a quelli previsti dall'articolo 2 consistenti nell'utilizzazione di fatture o altri documenti emessi a fronte di operazioni in tutto o in parte inesistenti. Proprio il carattere «speculare» delle due tipologie di comportamento considerate spiegherebbe la scelta di ricondurle entrambe nell'ambito della nozione di dichiarazione fraudolenta individuata dal citato articolo 9, comma 2, lettera a) n. 1 della legge n. 205;

2) la violazione degli obblighi contabili risulta, in concreto, suscettibile di integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta solo se essa assume carattere sistematico, in quanto solo in presenza di comportamenti di questo genere è possibile che, siano superate le soglie di punibilità previste dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 dello schema;

3) le sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 1989 e n. 35 del 1991 non impedirebbero al legislatore di costruire una fattispecie di dichiarazione fraudolenta fondata sulla violazione degli obblighi contabili, purché vengano chiaramente definiti gli elementi differenziali rispetto all'ipotesi di dichiarazione infedele.

Al riguardo si osserva che:

1) l'argomento che fa leva sul fatto che l'omessa fatturazione o la sottofatturazione sarebbero condotte speculari all'uso di fatture o altre documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti non spiega quale differenza vi sia, ad esempio, fra il lavoratore autonomo e l'imprenditore che omettono di fatturare e dichiarano di meno e il proprietario di appartamenti che omette di indicare nella dichiarazione dei redditi tutti gli affitti percepiti in nero, denunciando così un reddito complessivo inferiore. Si tratta di comportamenti omissivi sostanzialmente identici cui fanno se-

guito dichiarazioni dei redditi non veritiere e che assumono una diversa configurazione soltanto perché diverse sono le norme che disciplinano le categorie reddituali considerate: un loro trattamento sanzionatorio differenziato appare pertanto privo di qualsiasi giustificazione;

2) il carattere sistematico della condotta descritta dal comma 2 dell'articolo 3, desunto dalla necessità che venga superata la soglia di punibilità ivi indicata, non costituisce un elemento differenziale rispetto alle ipotesi di dichiarazione infedele di cui all'articolo 4, in quanto una soglia di punibilità – peraltro più elevata – è prevista anche da quest'ultima fattispecie;

3) la costruzione dell'articolo 3 come un reato proprio dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili determina inevitabilmente per costoro un maggior rischio penale e quindi una disparità di trattamento nei confronti dei percettori di redditi per cui tali obblighi non sono previsti. Tale disparità di trattamento, come già osservato, sembra dar luogo proprio a quella ipotesi di violazione del principio di uguaglianza delineata dalla Corte Costituzionale nel paragrafo 6 dei «Considerato in diritto» della sentenza n. 247 del 1989.

C) In merito all'articolo 6 dello schema in esame – che esclude la configurabilità del tentativo nei delitti di dichiarazione fraudolenta – va sottolineato come si tratti di una previsione ampiamente condivisibile e apprezzabile sia per la puntualità sotto il profilo tecnico, sia per la sua aderenza ai principi e criteri direttivi della legge delega. Si sottopone peraltro alla valutazione del legislatore delegato la possibilità di un ulteriore ampliamento di tale previsione volto ad escludere l'applicabilità dell'articolo 56 del codice penale in riferimento non solo alle fattispecie delittuose di cui agli articoli 2 e 3, ma anche a quelle di cui agli articoli 4 e 5 dello schema di decreto, al fine di evitare il rischio di eventuali censure di legittimità costituzionale, nel caso in cui si ritenga che possa dar luogo ad un'irragionevole disparità di trattamento mantenere la configurabilità del tentativo nelle ipotesi di cui agli articoli 4 e 5, essendo questa esclusa nelle più gravi ipotesi di cui agli articoli 2 e 3, e considerato altresì che tali previsioni incriminatrici tutelano il medesimo bene giuridico. La disposizione potrebbe essere riformulata nel seguente modo: «Gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono comunque punibili ai sensi dell'articolo 56 del codice penale, se ad essi non segue l'omessa presentazione della dichiarazione o la presentazione della dichiarazione non veritiera».

D) Relativamente all'articolo 7, la 6^a Commissione permanente, nel formulare le proprie osservazioni sullo schema di decreto in titolo, ha evidenziato l'opportunità di un intervento volto ad escludere del tutto le valutazioni estimative presenti nelle scritture contabili o nel bilancio dal novero dei comportamenti penalmente sanzionabili ai sensi degli articoli 3 e 4 dello schema; al riguardo la Commissione giustizia ritiene pienamente condivisibile tale suggerimento e auspica che l'articolo venga modificato in tale direzione. Deve infatti sottolinearsi come le valutazioni in que-

stione presentino elevati margini di opinabilità e come pertanto, in relazione alle stesse, risulterebbe estremamente difficile definire con chiarezza la linea di demarcazione fra valutazioni penalmente lecite e valutazioni penalmente illecite. Ne conseguirebbe un quadro normativo che, per gli aspetti considerati, potrebbe risultare incompatibile con il principio di determinatezza delle norme penali e suscettibile di implicare dubbi di legittimità costituzionale.

Appare quindi preferibile una soluzione diversa che limiti la sanzionabilità delle valutazioni estimative all'area dell'illecito amministrativo (si veda l'articolo 6 del decreto legislativo n. 472 del 1997 per alcuni aspetti della disciplina in materia), escludendo che esse possano concorrere ad integrare le figure di reato previste dagli articoli 3 e 4 dello schema. Al riguardo, sembra opportuno sottolineare inoltre che tale soluzione coincide con quella già fatta propria dalla legislazione vigente, in quanto il riferimento ai «fatti materiali», contenuto nell'attuale articolo 4, comma 1, lettera f) del decreto-legge n. 429 del 1982, è diretto appunto ad escludere che le ipotesi di falsità inerenti a mere valutazioni possano essere ricomprese in tale fattispecie. Da questo punto di vista non sembra priva di rilievo la circostanza che nell'articolo 9 della legge n. 205 non è contenuto alcun espresso criterio di delega sulla base del quale fondare l'inclusione delle valutazioni estimative nell'area dei fatti penalmente rilevanti, dovendosi ribadire che – come ricordato dallo stesso legislatore delegato nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto che dava attuazione alla delega contenuta nell'articolo 1 della legge n. 205 – alla stregua di un criterio in più occasioni recepito dalla Corte costituzionale, allorché una legge delega demanda all'esecutivo la revisione di un intero istituto o comparto normativo, la valenza dei criteri di delega va apprezzata anche alla luce del panorama normativo esistente, laddove non consti una sicura intenzione parlamentare di innovare al medesimo.

E) Per ciò che concerne l'adeguamento al parere del Comitato per l'applicazione delle norme antielusive, previsto dall'articolo 15 dello schema di decreto, si fa presente che il provvedimento richiama esplicitamente la procedura stabilita dai commi 9 e 10 dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991 n. 413: i due commi citati consentono la richiesta di un parere preventivo alla direzione generale del Ministero delle finanze ovvero, sia in caso di mancata risposta sia qualora il contribuente non intenda uniformarsi alla risposta, al Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, organismo incardinato, anche per la propria composizione, all'interno dell'Amministrazione finanziaria. Appare plausibile, alla luce di tale meccanismo procedurale, immaginare che il contribuente possa anche adeguarsi direttamente alla risposta della direzione generale del Ministero delle finanze, tralasciando un'ulteriore richiesta al Comitato, senza poter fruire della non punibilità del proprio comportamento; diversamente tale previsione scatterebbe in caso di adeguamento alla risposta del Comitato consultivo. Nonostante la disciplina della legge delega faccia espresso riferimento al parere del Comitato consultivo, appare logico rife-

rire tale disposizione ad entrambe le fasi in cui si articola la procedura dell'interpello di cui all'articolo 21 della legge n. 413, e non esclusivamente al parere reso dal Comitato consultivo stesso. Ration per cui, recependo una delle osservazioni formulate dalla 6^a Commissione permanente, si suggerisce di modificare l'articolo 15 equiparando, per ciò che concerne gli effetti di natura penale, il parere reso dalla direzione generale delle entrate, ovvero il silenzio-assenso di questa, a quelli del Comitato consultivo.

F) L'articolo 25 dello schema di decreto reca un articolato insieme di norme transitorie che, pur ispirate dal condivisibile intento di facilitare il passaggio dal vecchio al nuovo regime restringendo comunque in maniera significativa l'area del penalmente rilevante anche rispetto ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della emananda normativa, sembrano però sollevare alcune perplessità.

Va preliminarmente ricordato che, in attuazione della previsione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) della legge n. 205 del 1999, l'articolo 24 del decreto legislativo n. 507 del 1999 ha disposto l'abolizione del principio di ultrattività delle norme penali tributarie previsto dall'articolo 20 della legge n. 4 del 1929. Ne consegue che la successione nel tempo delle leggi penali tributarie è ora regolata dalle previsioni di cui all'articolo 2 del codice penale e che pertanto disciplinare mediante disposizioni *ad hoc* tale fenomeno in relazione ad ipotesi specifiche, pur rientrando nella discrezionalità del legislatore, è scelta che va comunque attentamente valutata, al fine di verificare se essa non possa determinare conseguenze incompatibili con il principio di uguaglianza in quanto proprio tale principio costituisce, come è noto, la *ratio* ispiratrice delle previsioni circa la retroattività delle norme penali più favorevoli al reo (apparendo contraddittorio e fonte di un'irragionevole disparità di trattamento continuare a punire o continuare a punire più severamente comportamenti che, alla luce di una valutazione del legislatore successiva alla loro commissione, o non sono più ritenuti meritevoli di pena ovvero sono considerati meritevoli di un trattamento sanzionatorio attenuato). In tale prospettiva occorre verificare se la disciplina che, ai sensi dell'articolo 25 dello schema, si applicherebbe ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa, risponda alla fondamentale esigenza di uguaglianza sopra delineata.

Al riguardo deve evidenziarsi che, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 25, l'applicazione delle disposizioni previgenti, escludendo l'operatività del principio di specialità e delle circostanze attenuanti speciali di cui agli articoli 13 e 14 dello schema, potrebbe comportare, in concreto, un trattamento sanzionatorio complessivo talora più severo di quello che verrebbe inflitto sulla base delle nuove disposizioni. Tale rischio appare poi estremamente elevato nelle ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo 25, con riferimento ai fatti ricompresi nell'attuale lettera d) dell'articolo 4 del decreto-legge n. 429 del 1982, qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione della circostanza attenuante di cui al comma 3

dell'articolo 8 dello schema di decreto, circostanza che ha un ambito di operatività ben più ampio di quella prevista dall'attuale comma 2 dell'articolo 4 del predetto decreto-legge n. 429. Infatti, qualora l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti riguardi un importo non rispondente al vero compreso fra 50 e 300 milioni, ciò comporterebbe, trovando applicazione la normativa previgente, la possibilità di infliggere la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni, mentre, se trovasse applicazione le nuove disposizioni e quindi la circostanza attenuante di cui al citato comma 3 dell'articolo 8, la pena irrogabile andrebbe da sei mesi a due anni di reclusione.

Per quel che concerne poi il comma 5 dell'articolo 25, prevedere che continuino ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto-legge n. 429 implica un trattamento sanzionatorio peggiore nei casi – fosse non numerosi ma non per questo trascurabili – in cui il fatto sia stato commesso da soggetti percettori di redditi non soggetti ad annotazione contabile, qualora rimanga fermo il disposto dell'articolo 3 dello schema che, come si è detto, configura il reato di dichiarazione fraudolenta come un reato proprio dei contribuenti soggetti agli obblighi di annotazione contabile (a differenza dell'attuale articolo 4, comma 1, lettera f) del decreto-legge n. 429). Da ciò infatti consegue che, nell'ipotesi considerata per i contribuenti non rientranti in quest'ultima categoria, qualora si applicassero le regole dell'articolo 2 del codice penale, ci si troverebbe in presenza di un'ipotesi di vera e propria *abolitio criminis*.

Nello stesso senso le osservazioni della 6^a Commissione permanente hanno evidenziato che le soglie di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 25 sono commisurate all'ammontare dei componenti di reddito non dichiarati o dichiarati in misura non corrispondente al vero, e non all'ammontare dell'imposta evasa. Data la diversità dei parametri di riferimento, non può escludersi che, in concreto, il superamento, ad esempio, della soglia di trecento milioni di componenti reddituali non dichiarati, previsto dal comma 2, lettera b) dell'articolo 25, non implichi il superamento del limite di cento milioni di imposta evasa, individuati come soglia di punibilità dall'articolo 5 per la corrispondente ipotesi di omessa dichiarazione. Anche in questo caso, applicando l'articolo 2 del codice penale, la successione delle leggi penali nel tempo darebbe luogo ad un fenomeno di vera e propria *abolitio criminis* che invece viene esclusa dalla norma transitoria.

Sulla base dei rilievi che precedono la normativa transitoria di cui all'articolo 25 dello schema di decreto sembra poter comportare, in alcuni casi, conseguenze applicative contraddittorie con le esigenze di parità di trattamento sottese al principio di retroattività delle disposizioni penali più favorevoli e tali conseguenze si produrrebbero inoltre in una maniera del tutto casuale. Per tali ragioni apparirebbe pertanto preferibile sopprimere l'articolo 25 dello schema di decreto, così da lasciare interamente alle previsioni dell'articolo 2 del codice penale l'individuazione delle norme penali da applicare ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'emanando decreto legislativo».

Prende quindi la parola il senatore RUSSO, il quale premette di aver preso conoscenza dello schema di parere redatto dal relatore e di averne apprezzato l'organizzazione sistematica e l'ampiezza delle argomentazioni. Esprime, tuttavia, alcune rilevanti perplessità a riguardo di alcune opinioni riportate nella stessa bozza.

In primo luogo, condivide l'impostazione del Governo relativamente al livello delle pene previste nel Titolo II dello schema di parere e dichiara la propria contrarietà alla proposta del relatore di differenziare il livello delle pene previste dall'articolo 2 dello schema di decreto, con riferimento alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, da quello previsto dall'articolo 3 con riferimento alla dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Ricorda poi che nella seduta pomeridiana di ieri ha già manifestato perplessità sul fatto che, mentre l'articolo 2 dello schema prevede in ogni caso la punibilità della dichiarazione fraudolenta commessa mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, l'articolo 3 prevede una soglia di punibilità pari a 100 milioni per le dichiarazioni fraudolente poste in essere mediante altri artifici. La diversa previsione normativa potrebbe risultare difficilmente giustificabile, in quanto, al di sotto della soglia indicata nell'articolo 3, si esclude la punibilità di condotte consistenti nell'uso di documentazione falsa - diversa dalle fatture e dagli altri documenti rappresentanti operazioni in tutto o in parte inesistenti - che potrebbero in concreto risultare più gravi di alcune condotte rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 ed in riferimento alle quali la punibilità non sarebbe mai esclusa. A tal riguardo, sarebbe a suo avviso preferibile costruire un'unica ipotesi di reato e prevedere l'operatività della soglia di punibilità, fatta eccezione per i casi in cui vi sia documentazione falsa, in riferimento ai quali la fissazione di una soglia è esclusa dalla legge delega.

Anche con riferimento alle violazioni di obblighi contabili, ritiene di non poter condividere la proposta del relatore di escludere la previsione in base alla quale le stesse possono di per sé concorrere ad integrare la fattispecie delittuosa della dichiarazione fraudolenta. Osserva, infatti che le sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 1989 e n. 35 del 1991, dalle quali il relatore trae argomentazioni a sostegno della proposta da lui formulata, si riferiscono ad un impianto sistematico-normativo diverso da quello sul quale si trova ad operare l'attuale legislatore delegato.

Per quanto attiene, infine, alla norma transitoria contenuta nell'articolo 25 dello schema di decreto, pur condividendo le osservazioni del relatore circa i possibili inconvenienti derivanti da tale disposizione, ritiene eccedente la proposta, contenuta nello schema di parere, di mera soppressione dello stesso articolo 25, che dovrebbe però, a suo avviso, essere opportunamente modificato al fine di evitare ogni rischio di disparità di trattamento.

Il senatore FASSONE condivide le perplessità del senatore Russo, rilevando come, relativamente alla problematica della violazione degli ob-

blighi contabili, il relatore dia conto nello schema di parere delle contrarie opinioni manifestate nel corso della discussione, ma svolga alcune personali controdeduzioni che tolgono rilievo alle predette contrarie opinioni.

A proposito della problematica delle valutazioni estimative di cui all'articolo 7 dello schema di decreto, osserva poi come tale disposizione sancisca, al primo comma, la non punibilità in via ordinaria delle valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati siano stati comunque indicati nel bilancio o nei documenti ad esso allegati. Non dimeno, qualora le valutazioni estimative presentino uno scostamento particolarmente rilevante rispetto a quelle ritenute corrette, non vi è ragione di non ritenerne il carattere penalisticamente rilevante, atteso che le stesse possono costituire un facile ed utile strumento per realizzare gravi condotte delittuose di evasione.

Il relatore FOLLIERI sottolinea che la proposta contenuta nello schema di parere per quel che concerne il tema delle valutazioni estimative recepisce anche le osservazioni sul punto della 6^a Commissione permanente.

Ha di nuovo la parola il senatore RUSSO, il quale avanza la proposta che il parere sia formulato in maniera più neutrale, limitandosi a riportare le opinioni espresse da una parte politica o da singoli componenti della Commissione e le opinioni contrarie manifestate da altre parti politiche o da singoli senatori.

Il senatore Antonino CARUSO dà atto al relatore Follieri di aver presentato uno schema di parere intellettualmente onesto, che riporta fedelmente anche le opinioni divergenti rispetto a quelle del relatore espresse da alcuni componenti della Commissione, pur formulando naturalmente delle controdeduzioni rispetto a queste ultime.

Ritiene quindi che la Commissione debba assumere una posizione definitiva e propone che si ponga ai voti il conferimento del mandato al relatore nei termini risultanti dallo schema di parere illustrato.

Il senatore CENTARO, intervenendo nel merito dello schema di decreto legislativo, rileva alcune incongruità relative al coordinato disposto degli articoli 8 e 9. In particolare, sottolinea il rischio di alcune contraddizioni sistematiche che potrebbero determinarsi con particolare riferimento alle ipotesi di connessione di procedimenti.

Il relatore FOLLIERI, in riferimento alle osservazioni testé avanzate dal senatore Centaro, sottolinea che le disposizioni di cui all'articolo 9 sono volte a raccordare sistematicamente la fattispecie di cui all'articolo 8 con quella di cui all'articolo 2.

Il presidente PINTO propone che la Commissione deliberi di dare mandato al relatore di elaborare un parere favorevole sullo schema di de-

creto legislativo, tenendo conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Il senatore RUSSO si dichiara disponibile nei confronti della proposta testé formulata dal presidente Pinto, ma chiede che nel parere si dia conto in maniera oggettiva delle diverse opinioni emerse nel corso del dibattito sui singoli punti, senza una esplicita presa di posizione in favore dell'una o dell'altra opinione.

Il senatore Antonino CARUSO si dichiara favorevole al conferimento del mandato al relatore a redigere un parere nei termini rappresentati nello schema dallo stesso relatore predisposto.

Concordano con il senatore Antonino Caruso, i senatori CENTARO, CALLEGARO, GASPERINI e MILIO.

Il relatore FOLLIERI prospetta una modifica dello schema di parere da lui predisposto, da inserire subito dopo il punto in cui sono riportate le opinioni, emerse nel corso dell'esame in Commissione, a sostegno della scelta del Governo di inserire le violazioni degli obblighi contabili tra gli artifici idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità, di cui al comma 2 dell'articolo 3 dello schema di decreto. In particolare, sostituisce l'espressione «Al riguardo si osserva che:» con l'altra: «Al riguardo un'altra parte della Commissione, tra cui il relatore, osserva che:».

Interviene quindi il senatore SENESE il quale propone che la Commissione conferisca mandato al relatore di formulare un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo con osservazioni che, relativamente ai punti che hanno maggiormente costituito oggetto di dibattito, diano anche conto delle diverse tesi emerse e, con riferimento alle tesi del relatore medesimo, puntualizzino che le stesse sono riportate nel parere come tesi di una parte della Commissione.

Dopo che il presidente PINTO ha accertato la sussistenza del numero legale, la Commissione conferisce infine mandato al relatore FOLLIERI a redigere un parere favorevole con osservazioni, nei termini emersi dal dibattito secondo le indicazioni da ultimo avanzate dal senatore SENESE.

La seduta termina alle ore 9,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 2000

267^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Palumbo.**La seduta inizia alle ore 12,30.***IN SEDE DELIBERANTE**

(3547-bis-B) Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover del 2000, approvato dal Senato in un testo risultante dallo stralcio degli articoli da 2 a 11 del disegno di legge d'iniziativa governativa e modificato dalla Camera dei deputati

(Rinvio della discussione)

Il presidente MIGONE avverte in primo luogo che il disegno di legge, il cui esame in sede referente è stato concluso nella seduta dell'8 febbraio scorso, ritorna in Commissione con una riassegnazione in sede deliberante, testé annunciata all'Assemblea. In seguito a tale annuncio la Presidenza della Commissione ha ovviamente proceduto agli adempimenti necessari per l'immediata convocazione, autorizzata dal Presidente del Senato; nel frattempo ha assunto le informazioni necessarie a comprendere ciò che era successo, dopo l'iscrizione del disegno di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Sembra che in sede di Conferenza dei Capigruppo l'opposizione dal Gruppo della Lega Nord non abbia di fatto consentito che si procedesse immediatamente all'esame del disegno di legge concernente l'Esposizione di Hannover 2000 da parte dell'Assemblea. La stessa Conferenza ha invece ritenuto di riassegnare il disegno di legge in questione alla Commissione in sede deliberante, esercitando così, ad avviso dell'oratore, una facoltà che l'articolo 37 del Regolamento attribuisce al Presidente del Senato, nell'ipotesi in cui vi sia una richiesta unanime della Commissione.

A tal riguardo, osserva che sarebbe personalmente favorevole, *de jure condendo*, a una modifica di tale disposizione, che porta alle estreme conseguenze la tutela delle prerogative della minoranza. Peraltro non vi è

dubbio che il disegno di legge di cui trattasi è realmente urgente, anche per il ben noto ritardo con cui è stato presentato dal Governo; al punto in cui si è giunti tuttavia è interesse di tutte le forze politiche consentire la partecipazione dell'Italia all'Esposizione di Hannover, sulla base di un testo che è stato profondamente modificato dal Parlamento.

Rivolge pertanto un appello a tutti i Gruppi parlamentari perché consentano, all'unanimità, il trasferimento in sede deliberante del disegno di legge, che potrebbe così essere approvato dalla Commissione.

Il senatore PORCARI dà atto al presidente Migone di aver correttamente interpretato il Regolamento del Senato e stigmatizza l'operato poco corretto del Governo sin dal momento della tardiva presentazione del disegno di legge. Ciò premesso, si dichiara personalmente disponibile al trasferimento in sede deliberante.

Il senatore SERVELLO concorda con l'impostazione che il Presidente ha dato, nella delicatissima fase procedurale che la Commissione si trova a dover affrontare. È comunque singolare che la Conferenza dei Capigruppo, per l'opposizione di una sola forza politica, ritiri dall'ordine del giorno dell'Assemblea un disegno di legge già iscritto e tenti una riassegnazione non prevista dal Regolamento e per la quale è lecito dubitare che vi sia una prassi consolidata, che comunque sarebbe *contra legem*. Ritiene pertanto che l'unica soluzione possibile sia quella di reinserire il disegno di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea, con assoluta priorità rispetto a qualsiasi altro argomento.

Il relatore CIONI concorda con il Presidente sotto il profilo procedurale e, quanto al merito del disegno di legge, si limita a osservare che il Senato prima e la Camera poi hanno completamente rovesciato il testo del Governo, dimostrando che il Parlamento può combattere e vincere una battaglia in nome della trasparenza e del rigore. A questo punto è lecito aspettarsi che tutte le forze politiche siano soddisfatte del risultato ottenuto e consentano un'immediata approvazione del disegno di legge: opporsi alla sede deliberante, a questo punto, significherebbe soltanto non volere la partecipazione dell'Italia all'Esposizione di Hannover.

Il senatore PROVERA ribadisce che il Gruppo della Lega Nord non ha dato e non intende dare il proprio consenso al trasferimento in sede deliberante del disegno di legge, che ha avuto un *iter* travagliato esclusivamente per responsabilità del Governo. Tale posizione non ha nulla di strumentale, mentre sono sotto gli occhi di tutti le assurde strumentalizzazioni, a danno della Lega, di eventi che riguardano gli affari interni di un altro paese.

Il senatore PIANETTA fa presente che le iniziali perplessità del Gruppo di Forza Italia non dipendevano da una aprioristica contrarietà al disegno di legge, ma soltanto dall'esigenza di chiarire nel merito alcuni punti controversi. Questa vicenda dimostra poi che, in futuro, sarà neces-

sario evitare il ricorso a ulteriori leggi, istituendo un ufficio permanente per la partecipazione alle Esposizioni internazionali, con una relativa voce di bilancio.

Per quel che riguarda l'Esposizione di Hannover, se il Governo e la maggioranza ritengono ancora opportuno che l'Italia partecipi, non resta che riconvocare la Conferenza dei Capigruppo e inserire il disegno di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea, prima di quello riguardante la *par condicio*.

Il senatore CASTELLI ricorda che all'odierna riunione della Conferenza dei Capigruppo il rappresentante del Governo ha dichiarato che, se il disegno di legge non è approvato entro oggi, non sarà più possibile per l'Italia partecipare all'Esposizione di Hannover. Se ciò è vero, il Governo non ha altro da fare che adottare un decreto-legge.

Il sottosegretario PALUMBO fa presente che ha preso parte alla Conferenza dei Capigruppo, nel corso della quale sono state prospettate due possibili soluzioni: o una inversione dell'ordine del giorno in Assemblea – cui si è opposto il Gruppo della Lega Nord – ovvero la riassegnazione alla Commissione in sede deliberante. A questo punto il Governo dovrà valutare la situazione venutasi a creare, rammaricandosi comunque per la difficoltà di varare un disegno di legge il cui testo è stato presentato alle Camere nel novembre 1998 ed è stato poi notevolmente migliorato nel corso dell'*iter* parlamentare.

Il presidente MIGONE, tenuto conto dell'intervento del senatore Provera, prende atto che non sussiste l'unanimità richiesta dall'articolo 37, comma 1, del Regolamento per il trasferimento del disegno di legge in sede deliberante. Esprime poi la sua personale delusione per tale esito, nonché per alcuni interventi evidentemente condizionati da una pregiudiziale di ordine politico.

Il senatore SERVELLO fa notare al Presidente che è la maggioranza, per una pregiudiziale politica, a non voler sottrarre neppure un'ora alla discussione del disegno di legge sulla *par condicio*. Di fronte a questo arroccamento, non può associarsi all'invito rivolto al Governo dal senatore Castelli e fa presente che ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità.

Il presidente MIGONE prende atto anche della posizione testé espressa dal senatore Servello e gli fa notare che, nel caso di specie, il Governo si limiterebbe a trasformare in decreto-legge un testo già approvato dalla Camera dei deputati e dalla competente Commissione del Senato. Infine auspica che la Conferenza dei Capigruppo possa al più presto riconsiderare la vicenda, per assumere le opportune determinazioni.

La seduta termina alle ore 13,15.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 2000

395^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSSICINI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2223) VALLETTA ed altri: Riconoscimento di Museo Nazionale da parte dello Stato del complesso monumentale di Santa Maria delle Monache e Homo Aeserniensis di Isernia-La Pineta

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 12 maggio 1999, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – si era conclusa la discussione generale.

Il senatore BISCARDI illustra i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2223, recante riconoscimento di Museo Nazionale da parte dello Stato del complesso monumentale di Santa Maria delle Monache e *Homo Aeserniensis* di Isernia-La Pineta,

considerato l'alto valore storico e culturale del Museo, in ragione della sua ubicazione all'interno di un'importante e vasta zona archeologica, comprendente l'Abbazia di S. Vincenzo al Volturno e la città sacra dei Sanniti a Pietrabbondante,

impegna il Governo ad attivare, presso lo stesso Museo, lo svolgimento di attività didattiche al servizio della collettività locale, anche in collaborazione con la locale Università».

0/2223/1/7

VALLETTA, BISCARDI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2223, recante riconoscimento di Museo Nazionale da parte dello Stato del complesso monumentale di Santa Maria delle Monache e *Homo Aeserniensis* di Isernia-La Pineta,

considerato che nella regione Molise, ricca di un patrimonio culturale pertinente a diverse epoche storiche e civiltà, esiste una sola soprintendenza che assorbe in sé tutte le competenze delle strutture periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali,

considerata la necessità di assicurare specifica tutela al complesso dei beni culturali esistenti nelle aree di Isernia e Larino,

impegna il Governo ad istituire ad Isernia e Larino due sedi staccate della predetta soprintendenza».

0/2223/2/7

BISCARDI, VALLETTA

La relatrice BRUNO GANERI si esprime favorevolmente su entrambi.

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'assenza del rappresentante del Governo, gli ordini del giorno saranno posti ai voti, al fine della loro trasmissione all'Assemblea.

Previa dichiarazione di astensione del senatore BRIGNONE e dopo la verifica del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie l'ordine del giorno n. 1 nonchè, previa dichiarazione dei voto contrario del medesimo senatore BRIGNONE, l'ordine del giorno n. 2.

Si passa all'esame dell'articolo 1 e dell'unico emendamento (1.2 nuovissimo testo) ad esso riferito, che il senatore BISCARDI illustra: esso recepisce – afferma – il parere della Commissione bilancio, non solo quanto alla condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ma anche quanto all'osservazione ivi contenuta. Egli rileva altresì che detto emendamento comporta la necessità di una modifica del titolo, da riformulare nel seguente modo: «Istituzione in Isernia del Museo archeologico statale dell'*Homo Aeserniensis*, con sede nel complesso monumentale di S. Maria delle Monache». A tal fine, presenta l'emendamento Tit. 1.

Il senatore BEVILACQUA, prima di entrare nel merito dei contenuti dell'emendamento, stigmatizza l'assenza del Governo e invita a valutare l'opportunità se procedere o meno ugualmente.

Il PRESIDENTE fa osservare che l'esame del provvedimento avviene in sede referente, per la quale non è strettamente necessaria – ai sensi del Regolamento – la presenza del Governo.

Quanto all'emendamento, il senatore BEVILACQUA contesta la previsione di un onere a regime a decorrere dall'anno 2002, pari a lire un miliardo. Egli conviene infatti sull'opportunità di un significativo riconoscimento al complesso monumentale di Isernia, ma non ritiene che ad esso debba conseguire una spesa permanente a carico del bilancio dello Stato.

Il senatore BISCARDI ricorda che la formulazione originaria dell'emendamento prevedeva un onere a regime pari a lire due miliardi. Su tale previsione, la Commissione bilancio, pur senza fare riferimento all'articolo 81 della Costituzione, ha osservato che sarebbe stato preferibile ridurre l'onere a decorrere dal 2002 ad un solo miliardo. Per tale ragione, egli ha presentato il nuovissimo testo dell'emendamento 1.2 che, oltre ad aggiornare il riferimento al bilancio triennale in corso, riduce appunto ad un miliardo l'onere a regime a partire dall'ultimo anno del triennio.

Il senatore ASCIUTTI osserva che l'emendamento in questione modifica incisivamente il testo originario del disegno di legge, volto al riconoscimento (non già all'istituzione) del complesso monumentale archeologico, nonché al conferimento al medesimo della qualifica di Museo nazionale (non già statale). Inoltre, tale testo prevedeva una spesa limitata al triennio, senza porre oneri permanenti a carico del bilancio dello Stato.

Il senatore BISCARDI riconosce che la formulazione originaria del disegno di legge fosse imprecisa: al fine di fugare i margini di ambiguità egli ha pertanto presentato l'emendamento 1.2 (ed il connesso 2.1), su cui – ricorda – la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole. Si dichiara comunque disponibile a ridurre ulteriormente l'entità dell'onere a regime, qualora questo consentisse una più ampia convergenza, nonché ad aggiungere la denominazione «nazionale» accanto a quella di museo statale.

Il senatore BRIGNONE si esprime favorevolmente in ordine al sostegno di beni culturali di interesse nazionale. Al riguardo, ricorda alcuni specifici canali di finanziamento, che correttamente possono essere delimitati nel tempo e volti ad interventi *una tantum*. Diverso è invece il discorso del sostegno di beni statali, che sono assoggettati ad una normativa ben precisa con riguardo alla custodia, al personale addetto alla sorveglianza, all'emissione dei biglietti di ingresso. In questi casi, il finanziamento non può evidentemente essere solo triennale, atteso che gli oneri che ne derivano sono a carattere permanente. È quindi assai comprensibile il disorientamento delle forze politiche di fronte ad un emendamento che, modificando radicalmente i contenuti della proposta originaria, dispone un finanziamento a regime per l'istituzione di un Museo statale, anziché stanziare fondi limitati ad un triennio per il riconoscimento di un Museo nazionale. Suggerisce pertanto ai presentatori di ripresentare la proposta sotto forma di un nuovo disegno di legge, di cui avviare l'esame *ex novo*.

Il senatore BISCARDI non conviene sull'opportunità della presentazione di un nuovo disegno di legge, osservando che lo strumento emendativo è concepito proprio per superare le difficoltà interpretative dei testi originari.

Anche il senatore NAVA ritiene metodologicamente corretto operare attraverso emendamenti al testo di base. Nulla vieta infatti che, nel corso dell'*iter*, vi sia una maturazione che induca a modificare l'impostazione originale, in tal caso intervenendo anche sul titolo del provvedimento (come del resto opportunamente preannunciato dallo stesso senatore Biscardi).

Quanto al merito del provvedimento, egli plaude ad una iniziativa finalmente volta al recupero di risorse storiche, culturali ed archeologiche situate nel Meridione; deplora invece l'atteggiamento di chi, ancora una volta, invoca una riduzione dei fondi destinati al Mezzogiorno, che non potrebbe non tradursi in un ulteriore aggravamento delle già difficili condizioni di tutela dei beni culturali in quell'area del Paese. Auspica pertanto una condizione spirituale e culturale più aperta da parte di tutte le forze politiche, finalmente volta a rendere giustizia dell'incresciosa sperequazione che attualmente penalizza il Sud, ove è presente appena un decimo del patrimonio museale italiano.

Il senatore MARRI nega che vi sia alcun atteggiamento pregiudiziale contrario al sostegno dei beni culturali situati nel Meridione. Al contrario, ricorda importanti stanziamenti disposti da questa stessa Commissione, ad esempio per il restauro della Basilica di Noto. Tuttavia, dal momento che l'emendamento 1.2 reca profonde modifiche rispetto al testo originario, sulle quali non è dato conoscere l'orientamento del Governo, assente alla seduta odierna, ritiene utile una pausa di riflessione volta altresì a quantificare gli oneri a regime onde poter meglio valutare la proposta di ulteriore riduzione avanzata dal senatore Biscardi. Sulla base di tali approfondimenti, ritiene poi praticabile una più consapevole convergenza sul testo da parte di tutte le forze politiche.

Il senatore RESCAGLIO si esprime in senso contrario al rinvio, atteso che sugli aspetti finanziari della questione è stato acquisito il dirimente parere della Commissione bilancio.

Anche il senatore DONISE è contrario ad un rinvio, tanto più che il provvedimento è all'esame della Commissione ormai da lungo tempo. Ritiene infatti che la Commissione bilancio abbia esaurientemente dato le sue indicazioni, in termini sia di continuità che di entità della spesa. Nulla vieta del resto, ricorda, a chi non condivide tale orientamento, di esprimere un voto contrario.

Il senatore ASCIUTTI ribadisce la propria disponibilità a concludere l'esame del provvedimento anche nella seduta odierna. Rinnova tuttavia la

propria richiesta di chiarimenti in ordine a due profili particolari: la differenza fra il riconoscimento di museo nazionale (inizialmente previsto dal disegno di legge) e l'istituzione di un museo statale (contenuta nel nuovissimo testo dell'emendamento 1.2); il motivo della soppressione della sovrintendenza archeologica di Isernia, originariamente prevista dal comma 2 dell'articolo 1.

Il senatore BISCARDI ricorda che il sottosegretario *pro tempore* Loiero, nella seduta antimeridiana del 12 maggio 1999, nell'esprimere il sostanziale favore del Governo nei confronti di una iniziativa volta a riconoscere l'importanza di un bene culturale sito nel Mezzogiorno, manifestava perplessità sulla norma relativa alla sovrintendenza, di cui auspicava uno stralcio per ulteriori approfondimenti. Lo stesso senatore Ascutti del resto, ricorda ancora il senatore Biscardi, concordava sulla soppressione del comma 2 dell'articolo 1 e preannunciava che, una volta risolto il problema della copertura finanziaria, il Gruppo Forza Italia sarebbe stato favorevole al provvedimento. Per tali motivi, egli ha presentato l'emendamento 1.2, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole ritenendo che l'istituzione di un museo statale non potesse non comportare oneri a regime.

Interviene quindi il presidente OSSICINI, il quale precisa che la denominazione di «nazionale» attesta l'importanza culturale del museo cui si riferisce ed implica comunque il carattere statale. Pertanto, indipendentemente dalla qualifica di «nazionale», ogni museo statale comporta un onere a regime che deve trovare adeguata copertura finanziaria.

Infine la relatrice BRUNO GANERI esprime incredulità per il dibattito suscitato dal parere della Commissione bilancio: occorre invece esprimere soddisfazione per il fatto che questa ha assicurato finanziamenti significativi e stabili alla tutela di uno dei siti archeologici più importanti di Europa.

Il senatore ASCIUTTI, prendendo atto dell'andamento del dibattito, presenta un subemendamento all'emendamento 1.2 (nuovissimo testo), volto ad aggiungere la dizione di «nazionale» accanto a quella di museo statale (1.2 nuovissimo testo/1).

Previo parere favorevole della relatrice BRUNO GANERI, la Commissione accoglie detto subemendamento, nonché l'emendamento 1.2 (nuovissimo testo), interamente sostitutivo dell'articolo 1, nel testo emendato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 2 e dell'unico emendamento (2.1 nuovissimo testo) ad esso presentato, che il senatore BISCARDI rinuncia ad illustrare in quanto strettamente connesso all'emendamento 1.2 (nuovissimo testo) testé accolto dalla Commissione.

Senza discussione, previo parere favorevole della relatrice BRUNO GANERI, la Commissione accoglie l'emendamento 2.1 (nuovissimo testo), nonché – con separate votazioni – l'articolo 2, come modificato, e l'emendamento Tit. 1, modificato anch'esso in conformità al comma 1 dell'articolo 1, come precedentemente approvato.

Si passa alla votazione del mandato alla relatrice Bruno Ganeri di riferire all'Assemblea sul disegno di legge in titolo.

Il senatore BRIGNONE dichiara la propria astensione, convenendo sull'opportunità di istituire nuovi musei e tutelare adeguatamente i beni culturali del nostro Paese, ma deplorando l'episodicità dell'intervento proposto con il disegno di legge in titolo. Nel prendere atto che tutti i beni culturali nazionali sono da intendersi statali, auspica un approfondimento della questione anche in vista di estendere, per analogia, la tutela statale ad altri beni di interesse nazionale. Si augura altresì un'ulteriore riflessione sulla competenza ad attribuire valenza nazionale o regionale ai diversi beni culturali.

Previe dichiarazioni di voto favorevole del senatori ASCIUTTI e PACE, la Commissione conferisce infine mandato alla relatrice Bruno Ganeri di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo, con le modifiche apportate.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2223**Art. 1.**

All'emendamento 1.2 (nuovissimo testo), capoverso 1, inserire, dopo le parole: «Museo archeologico», la parola: «nazionale».

1.2 (Nuovissimo testo)/1

ASCIUTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. È istituito in Isernia il Museo archeologico statale dell'*Homo Aeserniensis*, con sede nel complesso monumentale di Santa Maria delle Monache.

2. Per i relativi oneri di funzionamento è autorizzata, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, una spesa di lire 2 miliardi e, a decorrere dall'anno 2002, una spesa annua di lire 1 miliardo.».

1.2 (Nuovissimo testo)

BISCARDI

Art. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 e a lire 1 miliardo annuo a decorrere dal 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando – quanto al 2000 – l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio e a decorrere dal 2001 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.».

2.1 (Nuovissimo testo)

BISCARDI

TITOLO

*Sostituire il titolo con il seguente: «Istituzione in Isernia del Museo archeologico nazionale statale dell’*Homo Aeserniensis*, con sede nel complesso monumentale di S. Maria delle Monache».*

Tit. 1 (Nuovo testo)

BISCARDI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 2000

323^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCIVOLETTO

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali (n. 612)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE, ricordato che il relatore ha già svolto la relazione illustrativa, sottolinea che il termine per l'espressione del parere scade nella giornata odierna. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore CUSIMANO sottolinea preliminarmente che lo schema di regolamento all'esame è stato già valutato, dalla Commissione, in una precedente formulazione, in ordine alla quale la Corte dei conti ha sollevato una questione di costituzionalità, che sembrerebbe superata, in quanto il regolamento in esame viene adottato nell'ambito della riorganizzazione dell'intero Governo. Precisa al riguardo che con tale schema si prevede l'organizzazione del Ministero a livello di dipartimento e di sottostanti direzioni generali, mentre la suddivisione in uffici di dirigenza non generali verrà successivamente attuata con decreto ministeriale. Ricordato che dei due dipartimenti, uno è dedicato alla qualità dei prodotti agroalimentari (con dipendente direzione generale per le politiche agroalimentari), sottolinea l'esigenza di chiarire tale punto, al fine di evitare complicazioni, in quanto la competenza in materia agroindustriale è stata, nell'ultima riforma, sottratta al MIPAF. Richiama quindi i vari rilievi mossi dal Consiglio di Stato sullo schema in esame, che denotano una scorretta formula-

zione (in particolare delle improprietà di linguaggio) nella redazione del documento, che sarebbe certo opportuno evitare da parte dei compilatori.

Passando ad esaminare il merito, non ritiene che la definizione della struttura del nuovo Ministero riveli un grande sforzo di fantasia, in quanto si prevedono due dipartimenti a cui fanno capo ben cinque direzioni generali, laddove in passato – quando il Ministero non era solo organo di rappresentanza e programmazione – erano previste sei direzioni generali: pur nella consapevolezza dei nuovi compiti e dei problemi da affrontare, la constatazione che si sono indubbiamente ridotti i problemi gestionali ed amministrativi induce a chiedersi le ragioni della configurazione della struttura organizzativa del Ministero così come previsto. A tale riguardo, nell'osservare che l'intento sembra più quello di creare posti di alta dirigenza, che non di razionalizzare le funzioni (forse per non inimicarsi le attuali strutture o per prevedere nuove responsabilità da affidare ad esperti della maggioranza), auspica comunque che il MIPAF possa finalmente trovare una sistemazione definitiva e stabile, per servire al meglio gli interessi dell'agricoltura. Per tutte queste ragioni preannuncia sin d'ora un voto di astensione.

Il senatore BUCCI sottolinea che lo schema di regolamento sulla riorganizzazione del Ministero, quasi ad un anno di distanza dalla adozione del primitivo schema, ancora non risulta operativo, in quanto sullo schema originario la Corte dei conti ha sollevato questione di costituzionalità per delle motivazioni che apparirebbero superate.

Osserva comunque che la riorganizzazione delineata dal Governo non si configura in modo sostanzialmente diverso dagli schemi tradizionali, basata com'è su due dipartimenti e su cinque direzioni generali, della cui articolazione dà sinteticamente conto. Nel ribadire che non emerge alcun disegno riorganizzativo realmente innovativo, il senatore Bucci fa riferimento in particolare all'assetto delle competenze fra livello statale e regionale di governo, sottolineando viceversa come nell'ordinamento tedesco i *Länder* presentino un riparto di competenze assai più favorevole, anche al fine di discutere, a tutti i livelli, le questioni di rispettiva competenza. Pur prendendo atto che sono previste, nell'ordinamento vigente, forme e strutture di raccordo con le regioni, ritiene lo schema non adeguato alla complessità dei problemi da affrontare. Ribadisce infine quanto già più volte osservato in ordine al previsto Consiglio tecnico scientifico (previsto all'articolo 4 dello schema in esame), e sottolinea come nella composizione del Consiglio non siano adeguatamente rappresentate le componenti dei produttori al fine di assicurare una loro adeguata partecipazione nelle attività di competenza del Consiglio e nella definizione e organizzazione dei programmi di ricerca.

Il senatore BARRILE dichiara di condividere le considerazioni svolte nella relazione dal senatore Piatti.

Si associano i senatori LAURIA Baldassare e ROBOL.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore PIATTI, in sede di replica, ringraziati tutti i senatori intervenuti, osserva che anche alcuni dei rilievi di carattere critico svolti nel dibattito potranno essere inseriti nella proposta di parere che formulerà alla Commissione. Ritiene però opportuno precisare che lo schema in esame attiene in particolare alla riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, mentre il processo di decentramento (cui ha fatto riferimento anche il senatore Bucci) viene disciplinato con altri strumenti legislativi; ricorda altresì che una panoramica sullo stato di attuazione della legge n. 59 del 1997 è stata anche recentemente redatta (a cura della Commissione bicamerale per la riforma amministrativa), e da essa si evince un avanzato processo di realizzazione. Segnala poi come dallo stesso tenore dei pareri, resi dalla Commissione affari costituzionali in ordine ad alcuni provvedimenti di competenza della Commissione (circa le strade del vino, A.S. 3246 e la tutela del bergamotto, A.S. 4223, già approvati dalla Commissione), emerga il consolidamento di un innovativo assetto di competenze fra Stato e regioni, riscontrabile anche nella riforma dell'AIMA -AGEA e in quella relativa agli Istituti di ricerca. E d'altronde lo stesso decreto-legge n. 8 del 2000, il cui disegno di legge di conversione la Commissione si accinge ad esaminare, determina un assetto di competenze fra Stato e Regioni, anche in materia di ripartizione e gestione delle quote latte, particolarmente innovativo.

Alla luce di tali considerazioni e del dibattito, ribadisce quindi la proposta di parere favorevole, con alcune osservazioni. In particolare, facendo anche riferimento all'intervento del senatore Cusimano, va segnalata l'esigenza che - per evitare eventuali discriminazioni - la riorganizzazione del Ministero sia fermamente ancorata al rispetto di quel principio di omogeneità, già accolto nelle leggi Bassanini, tanto più importante in una fase transitoria quale la attuale.

Ritiene altresì opportuno (così come già ampiamente sottolineato al punto 4 del precedente parere reso sull'originario schema di regolamento concernente l'organizzazione del Ministero per le politiche agricole in data 20 gennaio 1999) che nel parere sia ribadita l'esigenza di garantire e preservare il principio dell'unitarietà strutturale del Corpo forestale dello Stato, prevedendo al contempo adeguate forme di cooperazione e coordinamento con le regioni e le altre amministrazioni per i profili di competenza (anche attraverso il ricorso a moduli convenzionali), da identificare e definire nell'ambito della Conferenza per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome. Tale osservazione è tanto più importante proprio alla luce della circostanza che la Commissione agricoltura, nella stessa seduta odierna, si accinge ad iniziare l'esame congiunto dei disegni di legge (A.S. 69, 2264, 2384, 2508, 2684, 4301 e 4428) in materia di riforma e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato.

Va altresì sottolineata nel parere l'opportunità di un pieno ed efficace coordinamento tra gli aspetti della prevenzione e della repressione delle

frodi, attraverso l'attuazione di un quadro legislativo che assicuri la leale concorrenza di tutti i produttori, in particolare in relazione alle produzioni di qualità: a tal fine, all'articolo 6, comma 4, vanno coordinate le competenze previste per il reparto speciale operativo dell'Arma dei carabinieri per la tutela della normativa comunitaria ed agroalimentare, da collocare alle dipendenze funzionali del Ministero, con quelle assegnate all'Ispettorato centrale repressione frodi e agli altri organismi competenti, al fine di assicurare l'obiettivo di una piena e funzionale collaborazione di tutti gli enti interessati. Infine ritiene vada sottolineata l'esigenza di una flessibilità operativa, al fine di attrezzare pienamente il Dicastero per lo svolgimento dei nuovi e impegnativi compiti richiesti sia in materia di sicurezza alimentare, sia dal quadro degli interventi innovativi che verranno definiti in sede di esercizio della delega relativa agli articoli 3 e 4 dell'A.S. 4339 (relativi alla cosiddetta legge di orientamento strategico in agricoltura), come pure dalla necessità di affrontare i problemi in materia di fisco, lavoro, previdenza e costi di produzione.

Il presidente SCIVOLETTO, nel convenire sulla proposta del relatore, suggerisce di trasformare l'osservazione relativa alla garanzia del principio dell'unità strutturale del Corpo forestale dello Stato, in una condizione del parere da redigere. Richiama altresì l'attenzione del relatore sulla esigenza di una tempestiva e celere riorganizzazione del cosiddetto catasto agricolo, non solo al fine di assicurarne piena operatività, ma anche per evitare inutili duplicazioni tali da determinare spreco di risorse, che potrebbero invece essere indirizzate direttamente a favore dei produttori agricoli.

Il relatore PIATTI, nell'accogliere l'invito del Presidente ad integrare in tal senso la proposta di parere favorevole con le osservazioni già formulate, precisa di condividere la condizione relativa ai problemi del Corpo forestale dello Stato.

Il PRESIDENTE chiede se ci sono dichiarazioni di voto.

Il senatore CUSIMANO, per le ragioni già esplicitate, ribadisce il voto di astensione.

Il senatore BUCCI, ha nuovamente sottolineato di considerare la ristrutturazione organizzativa del MIPAF inadeguata rispetto all'esigenza di assicurare il necessario sostegno ai produttori per affrontare la realtà competitiva dei mercati, preannuncia un voto di astensione.

Il senatore BIANCO, richiamandosi all'intervento del senatore Bucci, dichiara un voto di astensione.

Preannunciano un voto favorevole i senatori ROBOL, BARRILE e LAURIA Baldassare.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale per deliberare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone in votazione il conferimento del mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le condizioni e le osservazioni del tenore da lui proposte.

La Commissione, a maggioranza, conferisce al relatore il mandato a redigere un parere favorevole con le condizioni e le osservazioni del tenore da lui proposte.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CUSIMANO, in relazione all'ultimo calendario dei lavori approvato dalla Conferenza dei Capigruppo, richiama l'attenzione del Presidente e della Commissione sull'esigenza di coordinare i lavori della Commissione (come programmati nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi di ieri) con la nuova organizzazione dei lavori dell'Assemblea. In particolare ritiene che non sussistano le condizioni per convocare la seduta di martedì prossimo, e invita altresì il Presidente a verificare se sussistano effettivamente i presupposti per la convocazione delle sedute già programmate per mercoledì e giovedì.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, è ripresa alle ore 15,20.

Il presidente SCIVOLETTO, nel prendere atto di tale segnalazione e ricordando la necessità di coordinare i lavori della Commissione anche con lo svolgimento del programma sopralluogo in Sardegna (nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso sulla spesa in agricoltura), preannuncia che si farà carico della esigenza segnalata dal senatore Cusimano in ordine alla verifica della compatibilità del calendario dei lavori già approvato dalla Commissione, relativamente alle sedute di mercoledì e giovedì (ferma restando che la Commissione non verrà convocata per la giornata di martedì), con il calendario adottato per l'Assemblea.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(69) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – *Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*

(2264) GUBERT e MANFREDI. – *Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia*

(2384) ROBOL ed altri. – *Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato*

(2508) COLLA e AVOGADRO. – *Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni*

(2684) *VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato*

(4301) *PINTO ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*

(4428) *CUSIMANO e RECCIA. – Riforma del Corpo forestale dello Stato*

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore MURINEDDU, il quale sottolinea come i disegni di legge all'esame della Commissione affrontano il problema della riorganizzazione del Corpo forestale, che l'incalzare degli eventi e i mutamenti in atto nell'ambito del settore rendono indifferibile. Sottolineato il fatto che dal decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, con il quale veniva istituito il Corpo forestale dello Stato, non è stato emanato uno specifico regolamento del Corpo, dà conto delle ragioni per cui l'esigenza di adeguare la struttura organizzativa ed operativa del Corpo non può subire ulteriori rinvii. Ricordata la prima organizzazione dell'amministrazione forestale, risalente al 1923 e la successiva istituzione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, il relatore precisa che, con la legge del 1952, seguita dopo quattro anni dalla istituzione del Corpo forestale dello Stato, il nuovo organismo, grazie ad una estesa struttura territoriale, diventa il gestore di interventi per la progettazione e la realizzazione di opere che riguardano tutta l'economia montana. L'istituzione delle regioni a statuto ordinario nel 1970 determina lo sconvolgimento dell'assetto organizzativo del Corpo in quanto (a seguito del decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972) il Corpo forestale, ferma restando la sua unitarietà di struttura, è impiegato dalle singole regioni per l'esercizio di funzioni ad esse trasferite: fanno capo alle regioni gli Ispettorati regionali delle foreste, gli Ispettorati dipartimentali e i relativi uffici distrettuali, mentre la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste continua a dipendere dal Ministero. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 abolisce poi le Aziende di Stato per le foreste demaniali e affida alle regioni funzioni di intervento in tema di territori montani, foreste e conservazione del suolo, precisando anche le competenze dello Stato, fra le quali il reclutamento, l'addestramento e l'inquadramento nel Corpo forestale dello Stato, ma il suo impiego in compiti ed attribuzioni espletati nelle varie realtà regionali rende problematico il rapporto tra la struttura, caratterizzata da ordinamenti propri, e le modalità di impiego stabilite dagli assessorati competenti.

Ricorda poi come nel 1986, con la istituzione del Ministero dell'ambiente, è attribuita al Corpo la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, che si somma con le convenzioni d'obbligo da stipulare con le regioni per i servizi di polizia ambientale ed altro.

I disegni di legge in argomento – prosegue il relatore – affrontano un duplice ordine di problemi: il nuovo ordinamento del Corpo in ragione dei compiti definiti o da definirsi con maggiore precisione e le norme di inquadramento del personale. Le soluzioni proposte non risultano, a suo avviso, tra loro incompatibili, sebbene non si possano non rimarcare diffe-

renze di una qualche entità fra le stesse, superabili comunque attraverso la stesura di un testo unitario. Non conciliabile con tutte le altre proposte, ad avviso del relatore, appare invece quella dei senatori Colla ed Avogadro (A.S. 2508), a causa della determinazione dei presentatori a proporre l'abolizione totale delle strutture ministeriali del Corpo e il contestuale trasferimento di competenze alle regioni.

Il relatore dà quindi conto del disegno di legge n. 69 (prima firmataria la senatrice Fumagalli Carulli), che definisce i compiti istituzionali del Corpo, la sua dipendenza dal Ministero, la natura dei rapporti con le regioni a statuto ordinario, la organizzazione interna e la sua strutturazione territoriale, centrale e periferica, e fissa le norme generali relative all'ordinamento del personale, al riordino delle carriere dei dirigenti e dei direttivi e al personale volontario e ausiliario. Il disegno di legge riconosce giusta e necessaria l'equiparazione economica e di carriera del Corpo con le altre forze di polizia.

Tale misura – prosegue il relatore – è sostenuta anche nel disegno di legge n. 2264 dei senatori Gubert e Manfredi, che segnalano come il Corpo sia privo di norme che regolamentino l'accesso alla dirigenza e propongono i termini giuridici della progressione di carriera del personale direttivo e dirigente.

Il relatore passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 2384 (presentato dai senatori Robol ed altri), che affronta il problema delle sperequazioni di trattamento tra il personale del comparto, con particolare riferimento allo sviluppo di carriera degli ufficiali di ottava qualifica funzionale del Corpo, e suggerisce per la progressione economica e giuridica del Corpo una omogeneizzazione con la normativa in vigore per le altre forze di polizia.

Dà quindi conto dell'A.S. n. 2684 (dei senatori Vedovato e Petrucci), che affronta il problema della dirigenza del Corpo forestale dello Stato proponendo la correzione dell'attuale sperequazione mediante l'istituzione del ruolo di commissari del Corpo forestale, in simmetria con le qualifiche attribuite alla Polizia di Stato: poiché, in particolari casi (quali gli incendi, le calamità naturali nelle campagne) la chiusura di strade e le ordinanze di sgombero richiedono competenze specifiche che richiamano anche la responsabilità di Carabinieri e agenti della Polizia di Stato, gli estensori del disegno di legge ritengono che debba essere riconosciuta agli appartenenti al Corpo la qualifica di «sostituto ufficiale di pubblica sicurezza».

Il relatore illustra poi il nuovo ordinamento del Corpo forestale delineato dal disegno di legge n. 4301 (presentato dai senatori Pinto ed altri): il testo ripercorre le fasi attraverso le quali è passato il Corpo forestale dello Stato dall'atto della sua nascita fino alla struttura attuale; poiché nel 1997 molte funzioni sono state trasferite alle regioni, i presentatori del disegno di legge ritengono che non si sia proceduto ad armonizzare lo stato giuridico del personale ai nuovi compiti e strutture. Gli estensori – prosegue il relatore – dichiarano una netta contrarietà allo schema elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed accolto favorevolmente dalla Conferenza Stato-regioni per il trasferimento del 70 per cento

del personale alle regioni, in quanto questa decisione, a loro avviso, comporterebbe l'abbassamento della tutela dell'ambiente nonché dell'ordine e della sicurezza pubblica, proprio laddove risulta più rarefatta la presenza di altre forze di polizia. Precisa quindi che il disegno di legge definisce i compiti di pertinenza del Corpo, tra i quali spiccano per novità l'applicazione delle convenzioni internazionali in materia di biodiversità, flora e fauna, la vigilanza sulle produzioni iscritte nell'albo dei produttori agricoli e zootecnici di montagna ed altro; propone anche il potenziamento dei mezzi aerei per la lotta agli incendi e ipotizza una nuova articolazione territoriale del Corpo a diversi livelli funzionali. Il testo prevede che solo il 30 per cento del personale (attualmente previsto in 2.820 unità) venga trasferito alle regioni, che il Corpo forestale sia conservato come organismo autonomo con il quale le regioni possono siglare delle intese, per avvalersi delle sue competenze specifiche mentre lo stato giuridico e il trattamento economico vengono equiparati a quelli degli appartenenti alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria.

Il relatore riferisce quindi sul disegno di legge n. 4428 (dei senatori Cusimano e Reccia), che – oltre a una premessa molto interessante sotto il profilo storico-giuridico – pone essenzialmente la questione delle funzioni del Corpo forestale fissando i compiti che esso deve svolgere. Il testo propone una organizzazione dello stesso attorno alla figura di un dirigente generale che si avvalga di uffici centrali e periferici da definire con decreto legislativo, ipotizza strutture formative per la formazione del personale forestale regionale e gli altri operatori dell'ambiente, indica le possibili forme collaborative con le regioni per la sorveglianza delle aree protette regionali, assimila il Corpo dal punto di vista economico e giuridico alle Forze di Polizia dello Stato e, pur sostenendo il principio della unitarietà del Corpo, concede che il personale, a domanda, possa essere trasferito alle regioni e inquadrato nei ruoli regionali. Il disegno di legge affronta poi i punti salienti della problematica della riforma, anche se non approfondisce, ad avviso del relatore, le questioni relative all'inquadramento ed avanzamento di carriera del personale direttivo e dirigente.

Il relatore ribadisce quindi che molte delle proposte all'esame della Commissione sono simili, spesso convergenti sugli stessi obiettivi: definire in termini espliciti le funzioni proprie del Corpo forestale, la conservazione dell'unitarietà del Corpo a livello nazionale, la dotazione di mezzi e strumenti adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati, la creazione di una struttura articolata ed efficiente, la rideterminazione dei ruoli direttivi e dirigenziali in analogia con quelli delle Forze della Polizia di Stato nonché i rapporti con le regioni a statuto ordinario. Ritiene pertanto che si potrebbe tentare la stesura di una proposta unitaria al fine di giungere il più celermente possibile alla risoluzione di un problema, che attende da troppo tempo soluzione legislativa.

Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, è ripresa alle ore 15,38.

Il PRESIDENTE rivolge parole di benvenuto al senatore Pinto, presidente della Commissione giustizia, primo firmatario anche dell'A.S. 4301, di cui la Commissione ha testè iniziato l'esame congiunto. A tale riguardo preannuncia alla Commissione l'intento di trasmettere una informativa al Presidente del Senato e al Presidente della Commissione bicamerale per la riforma amministrativa sull'avvenuto inizio dell'esame congiunto dei disegni di legge di riforma del Corpo forestale dello Stato, ai fini degli ulteriori adempimenti previsti – per tale Commissione – ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143. Ritiene che tale informativa è opportuna anche al fine di rafforzare la condizione inserita nel parere sullo schema di riorganizzazione del Ministero (testé approvato) volta a salvaguardare il principio dell'unitarietà strutturale del Corpo forestale dello Stato.

La Commissione conviene all'unanimità sulla proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE propone quindi, anche sulla scorta degli accordi informali già raggiunti, di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(4457) Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore PIATTI il quale ricorda come con la legge 27 aprile 1999, n. 118 e dopo il lavoro svolto dalla Commissione di indagine governativa, il Parlamento si era posto l'obiettivo di «chiudere» i periodi di produzione lattiera 1995-96, 1996-97 e 1998-99. Nonostante la rateizzazione del superprelievo ai produttori, moltissimi sono stati i ricorsi amministrativi ed anche alla magistratura: sul punto sarebbe utile acquisire dal Governo le valutazioni sulle dimensioni del fenomeno. Tuttavia le novità introdotte dalla legislazione in materia di quote latte nel corso di questi ultimi anni sono state positive e rilevanti, in quanto si è operato in trasparenza su una questione sulla quale da parte dei produttori agricoli in primo luogo si erano concentrate fortissime critiche: si sono verificati i nuovi dati della produzione lattiera; si è offerta ai produttori agricoli la possibilità di contestare i dati dell'Amministrazione mediante ricorsi discussi in ogni provincia; si è impostata a livello dell'Unione europea – grazie a questa regolarizzazione – una trattativa che ha permesso di ottenere un aumento della produzione lattiera di più 600.000 tonnellate, a conferma che il rispetto della legalità accresce il potere contrattuale e consolida gli interessi dei produttori.

Il relatore Piatti ricorda inoltre che la Commissione agricoltura della Camera dei deputati ha approvato, in sede referente, la riforma della legge n. 468 del 1992 e che tale provvedimento non è stato ancora approvato dall'Assemblea di quel ramo del Parlamento per altri, inderogabili impegni; sottolinea inoltre come la riforma dell'AIMA e il suo programma operativo concordato anche con i servizi del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola (FEOGA) consentirà la piena regionalizzazione del regime dall'inizio del periodo 2000-2001. Entro il 1° aprile 2000, infatti, è necessario assumere alcuni adempimenti urgenti per non ricadere nella situazione precedente e provvedere innanzitutto a ripartire tra le regioni e le province autonome l'aumento di quota ottenuto in sede comunitaria nell'ambito di Agenda 2000. Questo risultato sarà realizzato in due tempi: le 600.000 tonnellate, in coerenza con le intese comunitarie, sono distribuite in due *tranches* di cui 384.000 tonnellate dal 1° aprile 2000 e 216.000 dal 1° aprile 2001. In occasione della seconda ripartizione, si potranno, sulla base dell'esperienza della prima attribuzione, apportare gli eventuali correttivi.

Il relatore passa quindi ad illustrare il contenuto del provvedimento all'esame, rilevando che esso si compone di un articolo unico e di otto commi: il primo indica che il quantitativo di latte attribuito dall'Unione europea, con decorrenza 1° aprile 2000, affluisce alla riserva nazionale ed è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I criteri di ripartizione quantitativa (indicati nella tabella allegata) esprimono, a parere del relatore, l'indicazione che i dati si collocano mediamente fra le quote assegnate alle regioni e le produzioni reali: spetta poi alle regioni e province autonome individuare, in coerenza con il processo di decentramento, i criteri di ripartizione nell'ambito regionale, mantenendo una riserva pari al 20 per cento in favore dei giovani richiedenti. Di tali assegnazioni non possono beneficiare i produttori che – nel corso degli ultimi tre periodi – hanno venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari. Il secondo comma stabilisce che le regioni e le province autonome possono stabilire chi beneficia di tali quote e di quelle della legge n.118 del 1999 e che possono limitare la vendita, l'affitto o il comodato o la soccida, tranne casi di forza maggiore. Tale disposizione, oltre a costituire, a suo avviso, elemento di rigore e di flessibilità, permette che le quote non assegnate dalle Regioni nel termine prescritto ritornino alla riserva nazionale per essere ripartite fra le altre Regioni con i medesimi criteri. Il terzo comma disciplina il passaggio alle Regioni dell'aggiornamento delle quote e dell'indicazione dei quantitativi individuali ai produttori ubicati nel proprio territorio. (Tale informazione sarà fornita entro il 28 febbraio di ogni anno e, per l'anno in corso, entro il 31 marzo). Il quarto comma ribadisce – in relazione alla legge n.5 del 1998 – la esigenza della controfirma da parte dei produttori dei modelli L1 allegati alle dichiarazioni degli acquirenti (per garantire una comune corresponsabilità). Il quinto comma proroga i criteri per la compensazione nazionale previsti dalla citata legge n.118 del 1999 sino alla riforma organica del settore, disponendo anche la ri-

valsa nei confronti degli inadempienti. Il sesto comma – prosegue il relatore – prevede che le Regioni, in deroga alla legge n.468 del 1992, possono autorizzare trasferimenti di quota tra aziende ubicate in Regioni e Province autonome diverse, con relative modalità di controllo. Vengono inoltre disciplinate le condizioni per l'immediata operatività delle cessioni temporanee di quota nel corso dello stesso periodo, a condizione che i produttori abbiano commercializzato almeno il cinquanta per cento della loro quota e che le aziende agricole siano ubicate nella stessa zona omogenea. Il settimo comma stabilisce che il termine per le compensazioni nazionali previsto dalla legge 27 aprile 1999, n.118, è differito al 30 aprile 2000.

L'ottavo comma, infine, ribadisce che – per quanto non modificato dal presente decreto – si applicano le disposizioni della legge n. 468 citata e del decreto legislativo n.112 del 1998 e che le Regioni a statuto speciale e le Province di Trento e di Bolzano applicano tali adempimenti, nel rispetto dei reciproci statuti e norme di attuazione.

Conclusivamente il relatore ribadisce che si tratta di un provvedimento importante, che attribuisce nuove quote e che, insieme alla riforma della legge n. 468 in corso, nonchè alle quote già confluite nella riserva nazionale grazie agli accertamenti ed alla futura assegnazione della seconda *tranche*, contribuirà a normalizzare l'applicazione del regime delle «quote latte».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PROROGA DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA OCM PER IL TABACCO

Il senatore RECCIA richiama l'attenzione del Presidente e della Commissione sulla situazione in atto nel settore del tabacco in relazione alla normativa vigente e agli atti amministrativi attuativi relativi al trasferimento di azienda, sottolineando che – rispetto alle disposizioni precedentemente in vigore – la data per effettuare tali adempimenti (originariamente prevista per la fine di giugno) è stata – con un atto dell'AIMA emanato in data 15 dicembre 1999 – fissata al 14 gennaio 2000. Data l'evidente ristrettezza dei tempi a disposizione, si sono determinate gravi difficoltà per le stesse aziende, anche in relazione alla possibilità di portare in attuazione i piani aziendali, e per tutti gli adempimenti relativi all'OCM tabacco. Per tali considerazioni chiede al presidente Scivoletto di indirizzare al ministro De Castro – anche a nome della Commissione, ove la Commissione così convenga – la richiesta di un indispensabile spostamento di tale termine almeno al 30 aprile 2000, per consentire ai produttori di poter svolgere tutti i necessari adempimenti.

Il PRESIDENTE ringrazia il senatore Reccia per la segnalazione – su cui conviene all’unanimità la Commissione – assicurando che si farà carico di trasmettere tale richiesta al Ministro delle politiche agricole.

La seduta termina alle ore 15,55.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 2000

422^a Seduta

Presidenza del Presidente

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Manis.

La seduta inizia alle ore 15,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rivolge un cordiale benvenuto ed un augurio di buon lavoro al sottosegretario Manis che prende parte per la prima volta ai lavori della Commissione.

Avverte che, a seguito di quanto già deciso nella seduta di ieri, ha interpellato il Ministro del lavoro per fissare una data nella quale svolgere l'audizione richiesta dai senatori Mulas, Peruzzotti e Battafarano. Il Ministro aveva inizialmente dato la propria disponibilità ad intervenire in Commissione sin dalla prossima settimana, tuttavia, considerato il fitto calendario dei lavori dell'Assemblea, si è convenuto di prevedere come data possibile mercoledì 23 febbraio.

Prende atto la Commissione.

Il senatore LAURO, intervenendo sull'ordine dei lavori, ringrazia preliminarmente la Presidenza della Commissione per la sensibilità dimostrata nei confronti dei suoi ripetuti appelli al Governo per una tempestiva risposta sullo stato di attuazione dell'ordine del giorno n. 400, approvato dall'Assemblea del Senato nel corso dell'esame del disegno di legge n. 3593. Purtroppo, analoga sensibilità non è stata manifestata dall'Esecutivo, dato che ancora non è pervenuta alcuna comunicazione su tale questione, malgrado il Ministro del lavoro abbia recentemente fatto sapere di aver comunicato sin da ottobre – e quindi già con un certo ritardo – gli elementi informativi necessari al Dipartimento per i rapporti con il Parla-

mento per la predisposizione della risposta. Si assiste pertanto al perpetrarsi di un atteggiamento del Governo dilatorio e sostanzialmente sprezzante nei confronti delle prerogative del Parlamento e, più specificamente, delle opposizioni, anche recentemente bersaglio di polemiche da parte del Presidente del Consiglio, sintomatiche di una profonda ed ingiustificabile insofferenza nei confronti delle minoranze. Nel caso di specie, inoltre, la mancata risposta sull'attuazione dell'ordine del giorno n. 400, gli impedisce, come parlamentare, di fornire agli elettori del suo collegio risposte adeguatamente documentate su una questione che riguarda numerosi cittadini dell'area di Pozzuoli. Pertanto, in segno di protesta, il senatore Lauro annuncia la sua intenzione di non prendere parte ai lavori della Commissione, allontanandosi dall'aula al termine del suo intervento, per segnalare una condotta del Governo lesiva, a suo avviso, della stessa possibilità, per i singoli parlamentari, di esercitare con pienezza il loro mandato.

Il PRESIDENTE prende atto della decisione del senatore Lauro, della quale si duole perché priva la Commissione – sia pure, auspicabilmente, in via temporanea – di un qualificato ed apprezzato contributo. Peraltro, dando attuazione a quanto già aveva annunciato nella seduta di ieri, comunica di avere scritto in data odierna al Ministro per i rapporti con il Parlamento, per sollecitare l'invio della risposta sullo stato di attuazione dell'ordine del giorno n. 400.

Il senatore GRECO, nel dichiararsi solidale con le ragioni della protesta del senatore Lauro, auspica che il rappresentante del Governo presente alla seduta odierna possa farsi almeno tramite, nei confronti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del grave disagio del quale è eloquente testimonianza l'episodio testé verificatosi.

Dopo che il senatore PICCIONI ha sottolineato che la grave decisione del senatore Lauro è il risultato conseguente di una protesta legittima e della quale egli condivide interamente le ragioni, il PRESIDENTE sottolinea come il confronto politico in Commissione si sia svolto costantemente in un clima franco e sereno, nel quale viene valorizzato il contributo di tutti i componenti a prescindere dall'appartenenza alla maggioranza o alla minoranza. Osserva peraltro che il sottosegretario Manis, presente alla seduta odierna per rispondere alle interrogazioni all'ordine del giorno, non dispone probabilmente degli elementi conoscitivi idonei ad entrare nel merito della vicenda che ha originato la protesta del senatore Lauro.

Il senatore MULAS ritiene che il senso di delusione così eloquentemente espresso dal senatore Lauro dovrebbe indurre una riflessione di carattere generale sulla tendenza del Governo in carica a rinviare nel tempo la trattazione e la soluzione di problemi che richiederebbero invece interventi rapidi e tempestivi, soprattutto laddove si tratta di dare risposte a legittime istanze dell'opposizione, considerato il ruolo essenziale svolto in

una democrazia matura dalla dialettica tra maggioranza e minoranza. Purtroppo, come dimostrano anche le recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio, l'attuale maggioranza tende ad accentuare gli elementi della polemica, e a demonizzare l'opposizione ed in particolare il suo *leader*, manifestando un'insofferenza inaccettabile sul piano della condotta politica. Da ciò deriva anche la decisione di un componente della Commissione di non prendere parte ai lavori della stessa, il che rappresenta un episodio la cui gravità non può essere sottovalutata.

Il sottosegretario MANIS, nel ringraziare il Presidente dell'augurio rivoltogli, sottolinea il suo impegno ad approfondire i temi di competenza della Commissione, e prende atto dell'andamento del dibattito in corso che, evidentemente, mette in luce una difficoltà reale dei rapporti tra maggioranza ed opposizione. A tale proposito, osserva che le doglianze delle forze politiche di minoranza sui ritardi nelle risposte ad atti di natura ispettiva costituiscono un fenomeno ricorrente, rispetto al quale è giusto che il Governo si impegni nel senso di accelerare la propria capacità di interlocuzione, anche al fine di favorire la crescita di un clima di confronto leale tra i gruppi politici. La decisione del senatore Lauro, della quale si duole, è evidentemente il sintomo di un disagio del quale occorre tenere conto, e tuttavia essa appare sproporzionata rispetto alla mancanza che ha inteso evidenziare. Si riserva, peraltro, di approfondire la vicenda relativa alla mancata risposta sullo stato di attuazione dell'ordine del giorno n. 400.

Il PRESIDENTE ricorda che sin dal maggio del 1999 la questione sollevata dal senatore Lauro era stata sottoposta all'attenzione del Ministro per i rapporti con il Parlamento e sottolinea il costante impegno della Presidenza della Commissione per pervenire ad una positiva conclusione di tale vicenda.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario MANIS risponde all'interrogazione 3-03110 del senatore Manzi, concernente il problema della carenza del personale addetto ai servizi di ispettorato.

Al riguardo, ricorda che ciascuna amministrazione è tenuta alla programmazione triennale del fabbisogno di personale per assicurare le esigenze di funzionalità degli uffici, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. L'avvio delle procedure è subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della funzione pubblica e del tesoro, circa il numero delle assunzioni da effettuare.

Nel corrente mese il Ministero del lavoro invierà al Dipartimento della Funzione pubblica la richiesta contenente le indicazioni del proprio

fabbisogno, nel contesto della già richiamata programmazione; appare comunque sin d'ora evidente la necessità di procedere ad un aumento della dotazione di personale ispettivo, in considerazione della peculiarità della funzione da esso svolta.

Con la circolare recentemente emanata dal ministro Salvi viene evidenziata la centralità del ruolo degli organi di vigilanza e vengono dettate agli uffici ispettivi le linee guida essenziali di comportamento tese a perseguire – pur in presenza di una grave carenza di risorse – il massimo di efficienza e di efficacia dell'attività ispettiva.

Con la stessa circolare, per ovviare alla già richiamata insufficienza di organico, viene richiesto al personale con qualifica ispettiva, distaccato presso altri uffici, di decidere, entro sessanta giorni, se intenda svolgere attività ispettiva. Ciò, in quanto è previsto che tutti gli ispettori dovranno essere impegnati esclusivamente in tale attività.

Il Ministero sta, inoltre, valutando anche le possibili soluzioni, in via amministrativa, ivi compreso il ricorso all'istituto della mobilità del personale proveniente da altre amministrazioni.

Il senatore MANZI ringrazia il Sottosegretario, rilevando come dalla sua risposta emerga la consapevolezza del carattere prioritario di un impegno sul versante della sicurezza del lavoro, in un contesto in cui lo stillicidio degli infortuni anche gravissimi non accenna a rallentare. Non può tollerarsi che la media degli infortuni mortali sul lavoro sia tuttora attestata intorno a tre casi al giorno, tanto più che, come ricordato dallo stesso sottosegretario Manis in un'intervista a «Il Sole 24 Ore», le carenze della sicurezza determinano, oltre ad altissimi costi in termini umani, anche ingenti perdite dal punto di vista economico, valutabili in 55.000 miliardi di lire annui secondo i dati disponibili per il 1998.

In tale situazione, non è sufficiente una politica dei piccoli passi, bensì occorre promuovere un intervento straordinario di rafforzamento delle strutture ispettive.

Si dichiara pertanto solo parzialmente soddisfatto.

Il sottosegretario MANIS risponde quindi all'interrogazione 3-03214 del senatore Mulas concernente il problema dell'inadeguatezza degli attuali servizi di ispezione rispetto alle esigenze che si manifestano in materia di sicurezza del lavoro nell'area di Olbia.

La situazione descritta, connotata dalla grave carenza di risorse umane in cui versa la Direzione provinciale di Sassari, è ben nota all'Amministrazione del lavoro.

Gli organici in tale provincia risultano insufficienti, come ricordato dall'interrogante, in relazione all'estensione del territorio ed alle sue peculiarità. Attualmente infatti, operano quindici ispettori e diciassette addetti alla vigilanza, di cui solo una parte esercita a tempo pieno l'attività ispettiva. I rimanenti sono adibiti, per motivo tecnico-organizzativi, a mansioni di carattere amministrativo.

Il Ministero ha avviato comunque un'operazione di ristrutturazione complessiva di tutti gli uffici periferici, azione che dovrà completarsi entro l'anno in corso. La proposta di istituire una sede distaccata del servizio ispettivo per il territorio della Gallura con sede ad Olbia sarà opportunamente presa in considerazione, tenuto conto della particolarità e dell'estensione del territorio stesso, nonché della circostanza che Olbia diventerà presto capoluogo di provincia.

Vi è quindi un impegno del Ministero nel senso dell'attivazione di tutte le necessarie procedure tecnico-amministrative per giungere, in tempi auspicabilmente rapidi, all'istituzione della struttura in questione.

Il senatore MULAS sottolinea innanzitutto come l'evoluzione intervenuta negli ultimi decenni nel suo tessuto urbanistico e produttivo abbia profondamente trasformato l'identità della città di Olbia, che è ormai divenuta il quarto centro, in termini di importanza, della Sardegna. A fronte di ciò, la rete degli uffici pubblici è fortemente carente, specie in rapporto all'elevata incidenza di imprese caratterizzate da forti discontinuità nei ritmi produttivi, con conseguenti rischi in termini di ricorso al lavoro nero. Al fine di consentire un adeguato approfondimento di tali problematiche, sarebbe fra l'altro opportuno valutare la possibilità dell'effettuazione di un sopralluogo della Commissione lavoro nell'area di Olbia.

La preannunciata elevazione di Olbia al rango di provincia potrà peraltro forse contribuire, sia pure tardivamente, a migliorare la situazione.

La risposta del Sottosegretario è certamente incoraggiante ai fini di una positiva soluzione del problema specifico oggetto dell'interrogazione, anche se sarebbe opportuno che fosse assunto un impegno più preciso circa i tempi di attivazione della ipotizzata sede distaccata dei servizi di ispezione del lavoro nella città di Olbia.

Nel dichiararsi pertanto solo parzialmente soddisfatto, preannunzia la sua intenzione di vigilare affinché gli impegni assunti da parte del Governo siano sollecitamente ottemperati.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,55.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 2000

390^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(4337) Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47

(1817) SPECCHIA ed altri. – Sanatoria delle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1995

(2462) Roberto NAPOLI ed altri. – Riapertura del termine per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria limitatamente ai direttori dei lavori

(2769) VERALDI. – Proroga del termine per il pagamento dell'oblazione al condono di violazioni edilizie

(3415) VERALDI. – Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio

(3472) SPECCHIA ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio

(4044) SPECCHIA ed altri. – Disposizioni in materia di sicurezza degli edifici

(4339-bis) Disposizioni in materia di regolazione del mercato edilizio e istituzione del fascicolo di fabbricato, risultante dallo stralcio degli articoli da 5 a 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa

e petizione n. 653, ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta dell'8 febbraio scorso.

Il senatore LAURO sottolinea innanzitutto come il provvedimento sull'abusivismo edilizio non vada inquadrato soltanto sotto il profilo legislativo, ma considerando anche la risposta inadeguata delle istituzioni e approccio sospettoso del cittadino nei confronti di norme mai applicate in modo equanime. Sotto questo profilo, infatti, l'abusivismo è indiscutibilmente figlio della necessità di costruire per dare una casa alla propria famiglia: lo Stato però, a fronte di esigenze così vitali, ha risposto con una ottusa politica vincolistica che ha impedito ogni attività legale rispettosa delle scelte urbanistiche. E il fenomeno si è sviluppato ancor di più laddove, pur in presenza di leggi precise, non si è voluto intervenire, consentendo ogni genere di abuso, da quello speculativo a quello di necessità.

Il comportamento omissivo di tutte le istituzioni ha generato poi la convinzione che l'abuso non sarebbe mai stato perseguito e un altro condono prima o poi adottato. Così, i cittadini hanno continuato a costruire abusivamente, con il tacito consenso dei sindaci e dei vicini di casa. Con il disegno di legge n. 4337 si vorrebbe ora riportare ordine e legalità laddove il cittadino è stato istigato ad agire illegalmente proprio per il mancato intervento dello Stato.

Il legislatore, in tale situazione, non può ignorare che certi fenomeni sono derivati dalla mancata applicazione delle leggi vigenti. Così, sarebbe opportuno riformulare l'articolo 7 della legge n. 47 del 1985, come modificato dall'articolo 8 del disegno di legge n. 4337, prevedendo la possibilità che l'immobile abusivo realizzato dopo il 31 dicembre 1993 e non altrimenti sanabile, venga acquisito dal comune e utilizzato per usi sociali anche abitativi del titolare, e demolito quando contrasta palesemente con gli interessi della comunità.

L'isola di Ischia rappresenta un caso paradigmatico delle contraddizioni istituzionali in materia di abusivismo edilizio, sia per via dell'esasperato vincolismo legislativo, sia per la discrezionalità mal esercitata della sovrintendenza ai beni ambientali di Napoli. Così giacciono presso gli uffici tecnici comunali circa ventimila pratiche di condono da istruire, di talché i cittadini che hanno pagato e attendono da anni una risposta rischiano di essere beffati. Accadrà così che il condono edilizio sarà goduto solo da una parte dei richiedenti, creando sperequazione tra i condoni già definiti secondo determinati criteri e gli altri che saranno esaminati alla luce dei vincoli imposti dal piano di dettaglio testé approvato dalla sovrintendenza e dal comune di Ischia.

La verità è che non è possibile imbalsamare il territorio di un'isola come Ischia, così come è previsto dal piano paesistico, che impedisce financo la costruzione di case popolari, mentre nello stesso tempo si consente l'edificazione a Bagnoli, che pure ha peculiarità ambientali da difendere e valorizzare. Di qui la necessità che il Governo ottemperi all'impegno assunto di predisporre una normativa urbanistica adeguata alla realtà e all'esigenza delle piccole isole. Al riguardo, il Sottosegretario potrebbe approfittare della replica per dar conto della mancata attuazione data a due ordini del giorno approvati dal Senato (nn. 9/2793/74 e 9/1388/400).

Il presidente GIOVANELLI sottolinea l'importanza dei provvedimenti all'ordine del giorno, concernenti questioni, come l'abusivismo edilizio ed il fascicolo di fabbricato, inquadrabili nella più ampia tematica del governo del territorio e della casa, tematica che, come ha riferito nei giorni scorsi il ministro Bordon, potrà essere affrontata in termini fortemente innovativi, in un'ottica che non necessariamente comporterebbe maggiori oneri per l'erario. Va detto peraltro che le norme sul fascicolo di fabbricato, mirando a mettere in sicurezza il patrimonio edilizio, possono però dar luogo ad un onere burocratico aggiuntivo per tutti i cittadini, ad una sorta di fiscalità impropria. Sembra evidente allora che la scelta di mettere sotto controllo i fabbricati va certamente fatta, ma in modo graduale e molto selettivo, prendendo in considerazione anche modalità alternative per procedere, in modo mirato, ad interventi di risanamento, con il concorso delle regioni e degli enti locali.

Ancor più impegnativo è il disegno di legge sull'abusivismo edilizio, vista l'impossibilità di lasciare spazio a nuovi condoni o a forme anche surrettizie di sanatoria, che potrebbero incoraggiare l'edificazione incontrollata, tanto più che ormai non si può più ragionevolmente sostenere che le norme urbanistiche vengano violate per necessità. Certo, uno sforzo può e deve essere fatto per conseguire un obiettivo che sia realistico e tenga conto della situazione esistente, ma comunque sempre nel segno del rigore e della chiusura totale ad ogni forma di sanatoria e di condono. L'esame degli emendamenti che verranno presentati consentirà, appunto, di individuare le soluzioni più eque, eventualmente anche accentuando il ruolo delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo e ferma restando l'opportunità di non far carico ai sindaci in via esclusiva dell'onere di vigilare sul rispetto dei vincoli.

Viene quindi chiusa la discussione generale.

Il senatore SPECCHIA, nel far presente l'opportunità di procedere ad una serie di audizioni prima dell'esame degli emendamenti, si riserva di proporre la disgiunzione del disegno di legge n. 4339-*bis* dagli altri.

Il presidente GIOVANELLI fa presente al senatore Specchia che, dopo che saranno state effettuate le audizioni dei soggetti che il relatore vorrà indicare, si deciderà se procedere o meno alla disgiunzione del disegno di legge n. 4339-*bis*, scegliendo quindi il testo base; verrà poi quindi fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Replica agli intervenuti in discussione generale il relatore PAROLA, secondo cui taluni dei temi sviluppati sia dalla maggioranza che dall'opposizione potranno essere approfonditi mediante audizioni delle associazioni di categoria interessate. Per acquisire il necessario consenso politico intorno ad una politica di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile, la messa in sicurezza e la manutenzione programmata degli edifici costitui-

scono i punti essenziali della lotta all'abusivismo e del programma di recupero urbano propugnato dal Governo.

L'identificazione della figura del dirigente, cui compete il procedimento repressivo, rappresenta un grande passo avanti che sottrae al gioco politico-elettorale una procedura strettamente amministrativa; in proposito controbatte il senatore MANFREDI, secondo cui la questione della responsabilità politica delle decisioni urbanistiche non può essere elusa, anche se il Presidente riconduce tale tematica alla più generale problematica già affrontata e risolta dalle cosiddette «leggi Bassanini». Riprende il Relatore, che richiama il ruolo sostitutivo del prefetto in caso di ostacoli alla demolizione, nonché quello dei dirigenti nei piccoli comuni (alla cui scarsità si potrebbe rimediare prevedendo forme consortili o interventi di enti locali intermedi come le province).

Ricordato che le previsioni dell'articolo 3, comma 3 sono in primo luogo cognitive, a fronte degli inadempimenti di taluni comuni che non hanno ancora definito le concessioni in sanatoria del 1985, invita a valutare l'istituzione dei nuclei di controllo alla luce dell'esigenza di coordinare tutte le forze addette alla repressione delle attività lucrose incentrate sull'abusivismo edilizio. Vanno tenute distinte la questione della demolizione dei manufatti abusivi e quella della programmazione regionale del recupero e della riqualificazione urbana: quest'ultima non potrà raggiungere con efficacia il proprio scopo se non si afferma con forza il principio dell'acquisizione al demanio e dell'abbattimento di quanto costruito al di fuori della pianificazione urbanistica. L'uso temporaneo delle abitazioni acquisite, da parte delle famiglie con reddito richiesto per l'edilizia economico-popolare, non legittima l'abusivismo ma va inquadrato nella programmazione comunale volta a dare un'abitazione a queste famiglie dopo il triennio.

Meritevoli di approfondimento sono anche i rilievi emersi dal dibattito sulle funzioni del segretario comunale, su quelle del prefetto, sull'albo delle ditte di demolizione, sulla forma della delibera consiliare al lettera d) del comma 5 dell'articolo 8; anche suggerimenti pervenuti dal Ministero dell'ambiente, relativamente alle aree protette, saranno valutati con interesse dal Relatore che deciderà nel prosieguo se farne oggetto di apposito emendamento.

Il fascicolo del fabbricato rende concreto un approccio che tende a ridurre i rischi, mediante interventi manutentivi del patrimonio edilizio esistente; per ovviare all'inconveniente, denunciato da taluno, del deprezzamento degli edifici in buono stato siti nelle zone di intervento definite dai comuni, si è suggerito nel dibattito un gradualismo applicativo che tenderebbe a rendere obbligatorio il contenuto del disegno di legge n. 4339-*bis* solo nelle aree a rischio, lasciandolo facoltativo il fascicolo per il resto degli edifici: tale scelta non pare condivisibile, anche se occorre valorizzare il sistema della certificazione di qualità dei fabbricati mediante l'attribuzione di incentivi o facilitazioni. Quanto ai tecnici abilitati, la formazione di esperti della sicurezza dovrebbe essere organizzata dagli ordini professionali, e dovrebbe essere contemplata una specifica

funzione degli amministratori di condominio nella tenuta del libretto; i costi dell'operazione, in conclusione, dovrebbero essere contenuti mediante convenzioni nazionali o regionali, mentre gli interventi successivi dovrebbero poter fruire degli sgravi fiscali necessari.

Replica agli intervenuti il sottosegretario MATTIOLI, precisando che la repressione dell'abusivismo passa per la rimozione delle cause dell'inattuazione sin qui verificatasi delle norme della legge n. 47 del 1985; le misure di competenza del sindaco non hanno ricevuto attuazione, sinora, in ragione della ricaduta politico-elettorale che nei comuni (specialmente del Mezzogiorno) era riconducibile agli interessi diffusamente collegati all'abusivismo. Inoltre, occorre rendere più spedita la definizione delle convenzioni tra i Ministeri dei lavori pubblici e della difesa, per l'utilizzo del Genio militare negli abbattimenti; infine, occorre dosare attentamente la considerazione dell'abusivismo di necessità con la volontà di non premiare la violazione della legge. È per questo motivo che si è deciso di non consentire scavalcamenti delle graduatorie per l'edilizia economico-popolare, visto che l'unica concessione operata con l'articolo 5 del disegno di legge n. 4337 è una dilazione temporale: il termine triennale è infatti funzionale all'entrata a regime della legge n. 431 del 1998 sulle locazioni, che renderà indifferente la scelta tra divenire conduttori e quella di rivolgersi all'edilizia pubblica residenziale (che potrà essere incrementata mediante i programmi straordinari di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 112 del 1998).

Tali misure, comunque, valgono soltanto per l'abusivismo anteriore al 1993, data estrema di riferimento dell'ultimo condono: ai senatori SPECCHIA e MANFREDI, che controvertono con lui negando l'assunto governativo secondo cui tali previsioni non determinerebbero un'impresione di lassismo nella lotta all'abusivismo, il Sottosegretario ribatte dichiarando che la vera sanzione è l'acquisizione al demanio dell'immobile abusivo ed il divieto della sua commercializzazione. Difende, inoltre, la separazione tra ruolo gestionale dei dirigenti amministrativi e ruolo di coordinamento dei responsabili politici, e riafferma la necessità che tutti i comuni (magari con sinergie tra di loro) abbiano una struttura tecnico-dirigenziale idonea; lo snellimento delle procedure di cui alla legge n. 47, poi, per l'abusivismo posteriore al 1993 accrescerà l'efficacia della prevenzione, anche facendo venir meno taluni istituti di garanzia (semmai, in caso di diversa valutazione giurisdizionale si avranno forme risarcitorie).

Il fascicolo di fabbricato è strutturato per evitare proprio le forme di assistenzialismo avventatamente paventate da certa stampa: dopo una prima anamnesi, che potrebbe essere condotta anche da geometri ed a costi contenuti, la seconda ricognizione necessaria per le situazioni di degrado richiederà il coinvolgimento di professionalità interdisciplinari. Il Governo si dichiara attento alle istanze di inclusione di figure pubbliche in tale seconda fase, così come non si oppone alle istanze conoscitive emerse dal dibattito, purché concentrate nel tempo: ai disegni di legge

nn. 4337 e 4339-*bis* esso ascrive la massima importanza e ne richiede una celere approvazione, stante la loro natura di strumento volto a produrre sinergie istituzionali al servizio del paese.

Il Presidente annuncia che il Relatore predisporrà un elenco di soggetti da audire in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema sanitario**

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 2000

64ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta, il presidente PIANETTA avverte che l'esame dello schema di relazione sul sopralluogo compiuto da una delegazione della Commissione presso l'azienda unità sanitaria locale di Lagonegro sarà svolto nella prossima seduta giacché la relatrice, senatrice Carla Castellani non ha potuto prendere parte alla seduta odierna a causa di improbabili impegni.

Prende atto la Commissione.

Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 26 novembre 1999 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso l'AUSL e il presidio ospedaliero di Foligno (PG), nell'ambito dei settori d'indagine sul funzionamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e sull'attuazione della Carta dei servizi

(Approvazione di relazione)

Il senatore BORTOLOTTI, relatore insieme alla senatrice Carla Castellani, illustra i contenuti dello schema di relazione in titolo facendo presente che l'azienda unità sanitaria locale n. 3 dell'Umbria comprende 23 comuni ed ha un bacino di utenza di 160.000 abitanti. L'azienda comprende l'ospedale di Foligno, l'ospedale di Spoleto (entrambi in possesso dei requisiti richiesti per i presidi dell'emergenza) nonché i presidi ospedalieri di Gualdo Tadino, Montefalco, Trevi, e, relativamente al distretto della Val Nerina, Cascia e Norcia.

La delegazione della Commissione ha effettuato un sopralluogo presso l'ospedale di Foligno, che ha una capienza teorica di 411 posti letto, ridotti, a causa delle conseguenze dell'evento sismico del 1997, a 250 nel 1999. L'ospedale è ubicato in un edificio risalente al '700, al quale sono state successivamente aggiunte alcune unità relativamente recenti. La vetustà della struttura e gli eventi sismici hanno reso necessari alcuni interventi di ristrutturazione, completati nello scorso mese di novembre, in attesa della realizzazione del nuovo ospedale il cui completamento è previsto fra tre anni. Nel complesso la visita effettuata ha consentito di evidenziare, al di là della indubbia anzianità dell'ospedale, una soddisfacente impostazione igienico-organizzativa.

La delegazione parlamentare ha inoltre svolto le audizioni dei responsabili sanitari ed amministrativi dell'azienda. Il Direttore generale ha sottolineato che l'azienda, la quale deriva dalla unificazione di quattro precedenti unità sanitarie locali, ha risentito in misura rilevante dei danni e dei disagi causati dal terremoto, tanto che si è verificata una forte mobilità passiva sia regionale che extraregionale non solo per patologie di alta specialità ma anche per quelle di media specialità, con conseguente *deficit* di bilancio, nel 1998 pari a 10 miliardi.

Nel 1998 e nel 1999 è stato avviato il processo di *budget* in termini parziali, ma per il 2000 si prevede di attuare la contabilità analitica e la concreta definizione del processo di *budget*.

L'audizione del Direttore amministrativo – continua il relatore – ha confermato lo sforzo dell'azienda per passare alla contabilità analitica prevedendo anche corsi di formazione ed aggiornamento del personale amministrativo. È stato altresì rilevato anche come, a fronte di un concetto di azienda che dovrebbe caratterizzarsi per una accentuata dinamicità, persino, in realtà, taluni forti vincoli procedurali sulla concreta operatività della AUSL. Inoltre rappresenta un'impresa assai ardua la chiusura di un ospedale seppur piccolo, a fronte della sicurezza che esso genera nella popolazione residente: l'azienda sta pertanto tentando di diversificare le funzioni dei vari presidi, lasciando agli ospedali di Foligno e di Spoleto le funzioni dell'emergenza-urgenza.

L'audizione del Direttore sanitario ha evidenziato come l'elevata ospedalizzazione (220/1.000 abitanti) sia il frutto di un'ancora scarsa territorializzazione dei servizi che facilita ricoveri impropri e dimissioni lente anche a causa dell'elevato tasso di popolazione anziana.

Per l'esercizio dell'attività libero-professionale *intra moenia*, l'azienda ha individuato, anche attraverso convenzioni, appositi spazi, ma va rilevato che in realtà la domanda, soprattutto per i ricoveri, è quasi del tutto assente.

Il Direttore sanitario ha rilevato anche carenze di infermieri professionali (è stato peraltro bandito un concorso per 75 posti), mentre eventuali carenze nell'organico dei medici potranno essere valutate solo dopo il completamento dei dipartimenti.

L'audizione del responsabile dell'Ufficio di controllo e sicurezza ha confermato che è in atto l'adeguamento alle norme del decreto legislativo

n. 626 del 1994 ma, per la vetustà delle strutture e la carenza dei finanziamenti, esso è ancora lontano dal completamento. Particolarmente attivo è il monitoraggio e la protezione dei rischi anestesiológicos e radiologici.

Per quanto concerne l'attuazione della Carta dei servizi – tema cui la relazione dedica un apposito paragrafo – va ricordato che il responsabile dell'Ufficio qualità ha evidenziato come nella bozza della nuova edizione della Carta sia prevista l'indicazione di obiettivi e *standard* di prestazione a differenza dell'edizione del 1996, che non poteva in effetti considerarsi soddisfacente.

In conclusione, l'azienda sanitaria locale n. 3 dell'Umbria, come anche altre aziende della stessa tipologia, presenta un processo di aziendalizzazione ancora *in itinere*, il cui completamento è reso ancor più problematico e lento dalle conseguenze dei fenomeni sismici.

È pertanto auspicabile, conclude il relatore, che possano essere rese il più possibile snelle le procedure e ridotti i tempi per la consegna della nuova struttura ospedaliera di Foligno anche al fine di restituire a quelle popolazioni fiducia e serenità.

Ringraziato il senatore Bortolotto per l'ampia e puntuale relazione svolta, il presidente PIANETTA dichiara aperto il dibattito.

Prende la parola il senatore MIGNONE, il quale, dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro compiuto dalla delegazione recatasi a Foligno ed in particolare per l'opera dei relatori, osserva che dal sopralluogo effettuato emerge la realtà di una azienda unità sanitaria locale che opera in modo sostanzialmente soddisfacente ed è positivamente impegnata nel riassorbire i gravi danni subiti a causa del terremoto, anche attraverso un'opportuna riqualificazione delle prestazioni offerte, in vista dell'esigenza di recuperare il *deficit* di mobilità determinato appunto dall'evento sismico. Il sopralluogo ha altresì evidenziato un quadro di complessivo gradimento dei servizi sanitari resi da parte dell'utenza, la quale è stata coinvolta anche nel processo di elaborazione della nuova Carta dei servizi. Un aspetto particolarmente positivo è poi rappresentato dal fatto che l'azienda è riuscita nello scopo di garantire su tutto il territorio, anche in zone orograficamente complesse come la Val Nerina, il funzionamento della rete dell'emergenza, compresa l'attivazione del servizio 118.

Il senatore Mignone dichiara peraltro di non condividere, in quanto comportanti un'accentuazione critica eccessiva, non scevra da aspetti soggettivi, alcune affermazioni contenute nello schema di relazione dove, alla pagina 7, si descrive il presidio ospedaliero di Foligno come dall'aspetto dimesso e si definisce insufficiente la cartellonistica presente nell'atrio. Tali affermazioni sembrano oltretutto in contrasto con il fondato giudizio positivo che la relazione dà sulla complessiva impostazione igienico-organizzativa dell'ospedale.

Il senatore CAMERINI, osservato in via generale che anche per quanto concerne l'azienda di Foligno si pongono problemi in relazione al-

l'obiettivo di ridimensionare una rete ospedaliera che risente purtroppo delle scelte compiute negli scorsi decenni, pone al relatore quesiti in ordine al rapporto tra il numero dei posti letto esistenti nell'azienda di Foligno e quello degli abitanti dell'area su cui essa insiste. Rileva quindi che la quasi assente richiesta di ricoveri in regime di libera professione *intra moenia* può in teoria essere considerato come un indicatore del buon funzionamento delle strutture ospedaliere pubbliche e chiede infine, per quel che specificamente riguarda il presidio ospedaliero di Gualdo Tadino, di cui è prevista la specializzazione in cardiologia diagnostica ed interventistica, quali siano le strutture avanzate di cui tale centro potrebbe avere la disponibilità.

Il senatore DE ANNA, dopo essersi complimentato con il senatore Bortolotto per il lavoro compiuto, osserva che dalla relazione emerge con chiarezza che l'azienda sanitaria di Foligno, pur di dimensioni relativamente piccole, svolge comunque una funzione fondamentale per il bacino di utenza, anche in considerazione della conformazione del territorio interessato. L'azienda sembra inoltre essere gestita secondo un orientamento apprezzabile: in tal senso deve essere giudicata positivamente la scelta di intrattenere rapporti di collaborazione con l'Università e di integrare la medicina del territorio con quella ospedaliera. Alcune ombre sono invece rappresentate dalla insufficienza dei finanziamenti per gli investimenti e il rinnovamento delle tecnologie, nonché dalle difficoltà a conseguire una completa aziendalizzazione, anche a causa della sostanziale assenza di una richiesta di sanità privata da parte degli utenti.

Il senatore BRUNI chiede al relatore di fornire ulteriori ragguagli sui posti letto complessivamente disponibili presso i due reparti di chirurgia dell'ospedale di Foligno, sottolineando come, sia pure a seguito del terremoto del 1997, l'offerta di soli 18 posti letto nel reparto di chirurgia generale costituisca un dato davvero insufficiente. In linea generale è sua opinione che occorra procedere ad una seria razionalizzazione della rete ospedaliera, potenziando i presidi che vantano condizioni e prospettive di funzionamento migliori e procedendo alla chiusura o alla trasformazione degli altri.

Il senatore MONTELEONE, premesso che l'azienda sanitaria di Foligno ha inevitabilmente risentito delle gravi conseguenze dell'evento sismico del 1997, esprime peraltro l'opinione che le attività di indagine compiute dalla Commissione non si propongono scopi inquisitori, ma sono volte a fornire un contributo propositivo sulla base degli elementi oggettivamente riscontrati. In tale ottica egli dissente dai rilievi allo schema di relazione mossi dal senatore Mignone nella parte conclusiva del suo intervento, giacché eventuali appunti critici, se oggettivamente fondati, devono essere intesi in positivo come stimolo al miglioramento. Nello stesso spirito deve essere accolta la valutazione, che nel complesso emerge dallo schema di relazione in esame, sullo stato ancora *in itinere* del processo di aziendalizzazione presso l'azienda di Foligno.

Il senatore Monteleone rileva poi che elementi importanti da tenere in considerazione nel caso dell'Umbria – regione che per taluni versi può richiamare la Basilicata – sono rappresentati dalla realtà orografica e dalla densità abitativa. Egli ritiene inoltre che sia necessaria una certa cautela nel trarre conseguenze dal fatto che è sostanzialmente assente una domanda per servizi sanitari privati: tale situazione, infatti, può non essere il sintomo di una piena soddisfazione da parte dell'utenza nei confronti delle prestazioni erogate dal sistema pubblico, soprattutto in quelle realtà socio-culturali, proprie di alcune Regioni, in cui manca l'abitudine a rivolgersi al settore privato.

In un breve intervento di risposta alle argomentazioni del senatore Monteleone, il senatore MIGNONE fa presente che è senz'altro vero che la scarsa richiesta di prestazioni libero-professionali può non significare un giudizio di soddisfazione dell'utenza per le prestazioni rese dal servizio pubblico: ciò vale soprattutto in realtà sociali caratterizzate da un reddito basso, come le Regioni meridionali, dalle quali però l'Umbria si differenzia notevolmente sotto l'aspetto economico.

Il relatore, senatore BORTOLOTTI, rispondendo ad alcune domande poste dal senatore Camerini, fa presente che nell'azienda sanitaria locale di Foligno sono compresi sette presidi ospedalieri, per un totale, nel 1999, di 630 posti letto, a fronte di una popolazione complessiva di 160.000 abitanti; il numero dei posti letto è però destinato ad aumentare in seguito al completamento delle opere di ristrutturazione post-terremoto. Va peraltro osservato che il presidio di Montefalco è in via di trasformazione in una residenza sanitaria assistita e che quello di Trevi è dedicato alla riabilitazione neuromotoria. Quanto ai posti letto presenti nei due reparti di chirurgia dell'ospedale di Foligno, dopo la sua ristrutturazione essi saranno complessivamente oltre 60.

Rileva quindi che nel caso in esame appare sicuramente difficile operare un confronto tra la sanità pubblica e quella privata, dal momento che in effetti quest'ultima non costituisce un'offerta alternativa al sistema pubblico.

Il relatore, in accoglimento di alcune osservazioni del senatore Mignone, propone quindi di sopprimere alla pagina 7 dello schema di relazione le parole: «Il presidio ha un aspetto dimesso, la cartellonistica nell'atrio è insufficiente;»: non risulta in ogni caso sostanzialmente modificato il testo in esame, nel quale sono puntualmente descritte in termini oggettivi, le condizioni delle strutture dell'ospedale.

La Commissione approva quindi all'unanimità, con la modifica sopra riportata, lo schema di relazione in titolo, che è allegato al presente resoconto.

La seduta termina alle ore 16,10.

BOZZA NON CORRETTA

SETTORE DI INDAGINE: *Funzionamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e attuazione della Carta dei servizi*

RELAZIONE

sul sopralluogo effettuato il 26 novembre 1999 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso l'AUSL n. 3 dell'Umbria e il presidio ospedaliero di Foligno, predisposta dai relatori Carla Castellani e Bortolotto.

1. Premessa

Nel quadro della verifica sullo stato di funzionamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e sull'attuazione della Carta dei servizi, una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario ha effettuato il 26 novembre 1999 un sopralluogo presso l'AUSL n. 3 dell'Umbria e il presidio ospedaliero di Foligno. Hanno fatto parte della delegazione la senatrice Carla Castellani, nonché i senatori Maurizio Ronconi, Francesco Bortolotto e Valerio Mignone. Nei locali della sala riunioni della AUSL la delegazione, assistita da un componente del nucleo di polizia giudiziaria della Commissione di inchiesta, ha svolto audizioni integrative di personale medico.

La delegazione è stata assistita dal consigliere parlamentare Raffaello Tutinelli, dirigente dell'Ufficio di segreteria dell'organismo inquirente. Durante il sopralluogo la delegazione si è avvalsa della collaborazione della dottoressa Isabella Mastrobuono e della dottoressa Maria Degli Esposti, collaboratori esterni della Commissione, nonché del proprio nucleo di polizia giudiziaria. Operatori fotografici della polizia scientifica della questura di Roma hanno effettuato rilievi sulla base delle istruzioni impartite dalla delegazione parlamentare. La presente relazione è pertanto corredata anche di supporto fotografico relativo ad aspetti considerati rilevanti ai fini della indagine.

2. Il sopralluogo presso il presidio ospedaliero di Foligno

L'Ospedale ha sede all'interno di un edificio del 700, successivamente ampliato con aggiunte di altre componenti edilizie; la ristrutturazione dopo il terremoto del 1997 è stata ultimata nel novembre 1999. L'ospedale ha una capienza teorica di 411 posti letto dei quali, a causa dei danni prodotti dal terremoto, solo 250 effettivi nel 1999 (nel 2000 saranno 350) con un tasso di utilizzo pari all'80 per cento.

All'ingresso dell'ospedale, sulla destra, è situata la postazione per le informazioni al pubblico, mentre a sinistra è presente l'ingresso al reparto di radiologia.

La visita della Commissione di inchiesta ha avuto inizio dal pronto soccorso, caratterizzato dalla presenza di uno spazio ampio per l'ingresso delle autoambulanze; le emergenze sono convogliate in tre ambulatori adiacenti dove si svolgono le visite: una delle sale è generalmente utilizzata per la gestione dei casi più gravi.

Accanto al pronto soccorso vi è una stanza dedicata con tre posti letto per la osservazione breve.

Le prestazioni di pronto soccorso ammontano in media a 150 al giorno, con il 60% di codici bianchi e verdi.

Nella sala di attesa del pronto soccorso vi sono 12 posti a sedere, ed è questa la sede del *triage*. Altri posti a sedere sono localizzati all'esterno degli ambulatori di visita.

I servizi igienici per i pazienti sono limitati ad una unica stanza (non sono presenti servizi igienici per soggetti portatori di *handicap*).

Accanto all'area dell'emergenza, una stanza è utilizzata come spogliatoio del personale del pronto soccorso.

Al primo piano la delegazione ha poi visitato il reparto di chirurgia generale 2, (24 posti letto), che sarà presto ricollocato al piano superiore dove sono terminati i lavori di ristrutturazione. Alcune camere sono dotate di servizi igienici dedicati, per altre i servizi sono in comune.

Il reparto di chirurgia generale 1 (18 posti letto) è ubicato al piano superiore: per accedervi si passa parallelamente al blocco operatorio, con 8 posti di rianimazione. Accanto alla rianimazione è presente una unità di terapia intensiva coronarica (4 posti letto) che serve 13 posti letto di cardiologia.

I reparti operatori non sono centralizzati ma organizzati in quattro blocchi, per un totale di 9 sale operatorie.

La chirurgia 1 riprende la disposizione dei letti del reparto sottostante (una media di 4 posti letto per stanza), ed è affiancata alla urologia. La separazione è definita da un muro divisorio che sarà abbattuto per creare un'ampia area di *day hospital*. Il reparto di urologia è speculare rispetto a quello di chirurgia generale.

La sede dei poliambulatori è nuova, recentemente ristrutturata, e comprende nuove sale di attesa.

3. L'attuazione della Carta dei servizi

a) Livello aziendale

Nel 1995 l'azienda ha approvato la *Carta dei servizi* divisa in più fascicoli, uno per presidio ospedaliero e altri per le prestazioni ambulatoriali e del dipartimento di prevenzione. La Carta è stata diffusa a tutti gli operatori, alle istituzioni di riferimento e alle associazioni di cittadini. Attual-

mente ne è stata scritta una seconda edizione che non è ancora stata pubblicata, ma di cui si ha bozza.

Il grado di coinvolgimento degli operatori rispetto al rapporto con il pubblico, all'umanizzazione e ai contenuti della Carta dei servizi è alto, la seconda edizione è nata a seguito di riunioni con tutte le unità operative aziendali che hanno contribuito a definire impegni, standard e indicatori.

La Carta viene dichiarata lo strumento di trasparenza gestionale; in essa sono presenti standard di accesso: modalità di prenotazione, modalità di pagamento dei ticket, modalità di accesso al ricovero. Sono presenti standard di organizzazione e standard di struttura. Il rispetto degli standard viene attuato da ogni singolo servizio, attraverso una forte partecipazione richiesta a tutti gli operatori. Anche il personale amministrativo è stato coinvolto. Nella Carta sono contenuti anche impegni e obiettivi della direzione generale.

Sono previste analisi sistematiche sul gradimento per i ricoverati, analisi dei dati e individuazione degli interventi correttivi necessari. È attualmente in corso una informativa sui dati raccolti alle singole unità operative per l'analisi locale dei dati raccolti. Nella Carta dei servizi è presente la stipula dei protocolli di intesa con il Tribunale dei diritti del malato sui tempi massimi delle prestazioni ambulatoriali.

Nell'azienda trova collocazione una sede del Tribunale dei diritti del malato.

L'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) è collocato funzionalmente dentro la direzione generale dell'azienda. Le postazioni URP sono quattro, a dicembre ne sarà aperta un'altra presso l'ospedale di Foligno con valenza di punto informazione. Le postazioni sono aperte dalle ore 9 alle ore 12, il pomeriggio del lunedì e del venerdì il servizio è attivo dalle ore 15 alle ore 18, il sabato l'URP è aperto dalle ore 8 alle ore 14. Al mattino è attivo un numero verde per le informazioni. La banca dati contiene tutte le informazioni dell'offerta delle prestazioni e dei tempi di attesa. Gli operatori dedicati sono dieci appartenenti ai ruoli sanitario, amministrativo, tecnico. La formazione degli operatori è continua e avviene attraverso riunioni periodiche di servizio con analisi critica della casistica. Vengono poi effettuati incontri monotematici con i responsabili di unità operative o di progetti. Tre operatori hanno partecipato a corsi nazionali nel 1999 di miglioramento continuo della qualità; un operatore a un corso sulla *privacy*; un operatore al corso sul sanitometro; un operatore a un corso di *customer satisfaction*.

I reclami sono censiti all'interno dell'URP. Il cittadino può servirsi di una scheda prestampata che può essere utilizzata per sporgere il reclamo. Ad ogni reclamo l'azienda risponde al cittadino.

L'azienda non ha attuato la forma di risarcimento bonus/malus anche se avvengono rimborsi o restituzioni di ticket in caso di mancata prestazione.

La Conferenza dei servizi è stata indetta già due volte, la prossima è convocata per il 12 novembre p.v.; l'impegno della direzione generale è di

convocarla a cadenza annuale. Le modalità di preparazione hanno coinvolto tutti i dirigenti e una riunione plenaria con tutti gli operatori. La Conferenza dei servizi ha determinato la realizzazione delle schede di budget per l'avvio della contabilità analitica e la promozione di progetti di salute.

Le azioni di miglioramento concordate con le associazioni di cittadini riguardano il miglioramento degli spazi dei poliambulatori, le sale di attesa, la riduzione dei tempi di attesa per ottenere le prestazioni, l'individuazione di canali diversificati per l'urgenza e l'urgenza differibile, i tempi massimi prevedibili per le prestazioni programmabili; la riduzione dei tempi per le prenotazioni allo sportello del centro unico di prenotazione (CUP); l'attivazione dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico.

Il CUP ha trentasette punti di prenotazione informatizzati, nell'ospedale di Foligno vi sono due operatori dedicati. Gli orari di apertura vanno dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 nei punti di maggiore afflusso, nei punti con minore affluenza il pomeriggio è chiuso. Sono attivi tre *farmacup* presso le farmacie, tali postazioni nel 2000 dovrebbero diventare 40/50. Si prevede una postazione di prenotazione telefonica. È attualmente in corso una versione più aggiornata e veloce del programma CUP per accelerare i tempi di prenotazione. Le postazioni sono accessibili ai disabili e hanno posizione centrale rispetto ai servizi.

b) Il presidio ospedaliero di Foligno

Sotto lo specifico profilo dell'attuazione della Carta dei servizi, il sopralluogo presso il presidio ospedaliero di Foligno ha suggerito le seguenti notazioni. La visita ha avuto luogo nel primo pomeriggio, in un momento in cui non vi erano pazienti in attesa al pronto soccorso. Il presidio ha un aspetto dimesso, la cartellonistica nell'atrio è insufficiente; la sala di attesa di pronto soccorso è poco confortevole, il bagno per i visitatori è inagibile per i portatori di *handicap*.

Le informazioni logistiche risultano poco curate e sono realizzate in modo artigianale; esiste la cartellonistica antincendio e quella in ottemperanza al decreto legislativo n. 626 del 1994. Non c'è traccia di informativa relativa alla Carta dei servizi. Tutti i reparti sono segnalati da cartelli, ci sono gli orari di ricevimento dei medici e le liste di attesa sono consultabili presso la direzione sanitaria del presidio. Esiste lo spazio di prenotazione CUP con due sportelli in cui si danno anche informazioni soprattutto quando c'è poca affluenza come al momento del sopralluogo.

Ai piani sono situate alcune cucine per i pazienti; non ci sono spazi per soggiorno dei pazienti ricoverati; le camere sono a 2 o 4 letti con bagno; gli ascensori sono tre, di cui uno riservato alle urgenze; alcune opere d'arte decorano le pareti. In pediatria ci sono spazi per i genitori dei bambini. Tutto il personale è facilmente individuabile grazie al cartellino di riconoscimento.

4. Le audizioni in loco

La delegazione parlamentare ha proceduto nella mattinata del 26 novembre 1999 alle programmate audizioni, ascoltando anzitutto il direttore generale dell'azienda sanitaria, *dottor Luigi Macchitella*, in carica dall'1° luglio 1998. Quest'ultimo ha fatto presente che l'azienda n. 3 dell'Umbria comprende 23 comuni, con una popolazione complessiva di 160.000 abitanti: sono stati istituiti tre distretti, quello di Foligno (90.000 abitanti), quello di Spoleto (40.000 abitanti) e quello della Val Nerina (15.000 abitanti), oltre al distretto di Gualdo Tadino (15.000 abitanti) interaziendale con la ASL n. 1 dell'Umbria. L'azienda dispone dei presidi ospedalieri di Foligno (250 posti letto effettivi nel 1999), di Spoleto (186 posti letto), di Montefalco (25 posti letto nell'unica divisione di pneumologia, in via di trasformazione in R.S.A.) e di Trevi (20 posti letto dedicati alla riabilitazione neuromotoria); vi sono inoltre due ospedali di comunità: quello di Gualdo Tadino (80 posti letto) e quello della Val Nerina (70 posti letto complessivi, di cui 30 nel presidio di Cascia e 40 nel presidio di Norcia).

Il dottor Macchitella ha precisato che la struttura dell'ospedale di Foligno è in fase di dismissione (la consegna del nuovo ospedale è prevista tra tre anni). Il terremoto ha causato gravi danni soprattutto nei reparti di chirurgia e ciò ha determinato una fuga di pazienti per tutte le patologie verso le Marche e il Lazio: nel 1999 il deficit di mobilità extraregionale è stato pari a 4 miliardi, ma ora si è in fase di recupero e il tasso di produttività dell'ospedale è salito, sempre nel 1999, del 26 per cento.

Su domanda del senatore Ronconi, il direttore generale ha precisato che è la Regione ad essere committente di tutte le ristrutturazioni e costruzioni ospedaliere, la cui gestione è affidata al consorzio «Umbria sanità»; l'azienda in quanto tale non ha voce in capitolo.

L'ospedale di Spoleto è in corso di ristrutturazione con fondi *ex* articolo 20 della legge n. 67 del 1988, ma si segnala comunque per un accettabile livello alberghiero. Anche l'ospedale di Trevi ha subito danni dal terremoto: i lavori di ristrutturazione in corso sono peraltro finanziati *ex* articolo 20 della legge n. 67 del 1988. Per quanto riguarda i presidi della Val Nerina, si è deciso di indirizzare quello di Norcia alle attività di medicina e chirurgia, e quello di Cascia prevalentemente alla riabilitazione, pur conservando a quest'ultimo un'area di medicina e chirurgia che consente i ricoveri in situazioni di emergenza.

Il dottor Macchitella ha poi rilevato che l'azienda (la quale deriva dall'unificazione di quattro precedenti USL) ha provveduto ad unificare l'assetto amministrativo: a Foligno sono ubicati i servizi economico-finanziario e del provveditorato-economato, mentre il servizio del personale è situato a Spoleto.

Nel 1998 e nel 1999 è stato avviato il processo di budget in termini però sperimentali e parziali: per il 2000 si prevede tuttavia di attuare pienamente la contabilità analitica e per il concreto avvio del sistema budgetario sono state consegnate apposite schede di budget ad ogni responsabile di centro di costo affinché siano formulate richieste di risorse rispetto agli

obiettivi da conseguire. A partire dal dicembre 1999 inizierà la fase di verifica della compatibilità delle richieste e di successiva negoziazione.

Il direttore generale ha poi ricordato che il Piano sanitario regionale stabilisce la direttiva di spostare risorse dalla sanità ospedaliera a quella territoriale (nel 1998 il passivo import-export ospedaliero è stato pari a 7 miliardi), ferma restando l'appropriatezza delle cure e con un obiettivo di tasso di ospedalizzazione di 160 ricoveri per mille abitanti; in realtà, tuttavia, nel 1999 tale tasso è stato di 220 per mille.

Il piano attuativo locale per il triennio 2000-2002 è già stato predisposto e sottoposto alla conferenza dei sindaci, mentre quello precedente è stato quasi interamente applicato.

In attesa che l'espletamento della gara consenta la realizzazione di una attrezzatura fissa di risonanza magnetica a Spoleto, è attualmente disponibile un'attrezzatura mobile, il cui costo è di 900 milioni annui e che viene utilizzata per circa 70 esami a settimana.

La delegazione parlamentare ha quindi proceduto all'audizione del dottor *Claudio Ricciotti*, direttore amministrativo dell'azienda dal 1° agosto 1998, il quale ha rilevato come, benché nel concetto di azienda rientri un carattere di spiccata dinamicità, sulla concreta operatività della ASL pesino in realtà taluni vincoli procedurali, soprattutto per quanto concerne l'espletamento delle gare, che oltretutto espongono l'azienda a non trascurabili rischi di illegittimità formale. L'azienda sta compiendo un particolare sforzo per passare alla contabilità analitica: nel 1999 si è fatto un primo tentativo, pur definendo obiettivi di carattere generico e non di vera e propria programmazione budgetaria, ma nel 2000 si procederà con maggior decisione. Peraltro i dirigenti non sono abituati ad una gestione effettivamente autonoma e per tale passaggio è necessaria una certa gradualità; l'azienda si sta comunque impegnando nell'aggiornamento e nella formazione dei dirigenti.

Per quanto riguarda il fondo per l'incentivazione, nel 1999 sono stati distribuiti oltre 2 miliardi in base alla valutazione da parte di una commissione degli obiettivi conseguiti, evitando quindi una distribuzione a pioggia.

L'azienda ha provveduto ad istituire il dipartimento di prevenzione e dispone anche di un presidio multizonale.

In ordine all'elevato numero di ospedali presenti nell'azienda, il dottor Ricciotti ha fatto presente che la chiusura di un ospedale rappresenta un'impresa assai ardua (giacché l'ospedale è considerato fattore di sicurezza nella mentalità della popolazione residente) e che pertanto si sta tentando di diversificare le funzioni dei vari presidi; è altresì necessario sviluppare i distretti.

Rispondendo ad un quesito del senatore Ronconi - volto a conoscere come l'azienda faccia fronte al rischio di una migrazione dei medici, soprattutto di quelli che soffrono il disagio derivante dall'operare in diversi presidi ospedalieri - il dottor Ricciotti ha osservato che è difficile arginare il dinamismo professionale dei giovani chirurghi, ma che comunque ap-

paiono necessari un'adeguata incentivazione nonché la disponibilità di apparecchiature tecnologicamente avanzate.

Da ultimo il direttore amministrativo ha rilevato che l'azienda soffre di un disavanzo gestionale cronico, che nel 1998 è stato pari a 10 miliardi (circa il 5-6 per cento del bilancio), dato comunque migliore rispetto a quello dell'anno precedente.

È stato quindi ascoltato il *dottor Denio D'Ingecco*, direttore sanitario, il quale ha evidenziato che mentre gli ospedali di Foligno e Spoleto sono in linea con i requisiti di presidi dell'emergenza, gli altri presidi dell'azienda hanno carattere di ospedali di comunità e, grazie all'opera di riqualificazione e razionalizzazione intrapresa, si può dire che ora essi operino in rete. In particolare si è provveduto a differenziare i presidi originariamente gemelli di Norcia e Cascia: in quest'ultimo si effettuano ora interventi di chirurgia programmata ed è stato chiuso il punto nascita. Quanto all'ospedale di Gualdo Tadino, sulla base di una intesa con la ASL di Perugia, è previsto che si specializzi in cardiologia diagnostica ed interventistica.

Per quanto attiene al problema della troppo elevata ospedalizzazione, occorre tener presente che la popolazione dell'azienda è particolarmente anziana (il 24 per cento ha età superiore ai 65 anni). Sono stati attivati i dipartimenti sia verticali che orizzontali; per quanto in particolare concerne la diagnostica è in fase avanzata una sperimentazione di unificazione funzionale dei laboratori: il materiale raccolto nei vari punti periferici viene processato in due sole strutture, quelle di Foligno e di Spoleto.

Circa gli spazi per l'esercizio della libera professione, posto che non vi è richiesta da parte degli utenti per camere a pagamento, per quanto riguarda l'ospedale di Foligno sono stati comunque individuati 6 posti letto per l'area chirurgica in base ad una convenzione in via di perfezionamento con una casa di cura; nel progetto del nuovo ospedale tali spazi sono stati opportunamente previsti (saranno disponibili camere da un posto letto più un posto aggiunto per il familiare). Per l'attività ambulatoriale spazi adeguati saranno assicurati grazie alla ristrutturazione dei poliambulatori ed anche attraverso convenzioni.

Il direttore sanitario ha quindi sottolineato le difficoltà di copertura degli organici degli infermieri professionali. L'emergenza più acuta è per il servizio 118; è stato comunque bandito un concorso per 75 posti (l'organico complessivo è di 695). Eventuali carenze nell'organico dei medici potranno invece essere valutate soltanto dopo il completamento del processo di dipartimentalizzazione. I posti di dirigente medico sono al momento quasi tutti coperti, salvo in particolare la direzione di ortopedia dell'ospedale di Spoleto e di urologia dell'ospedale di Foligno.

Su richiesta di chiarimenti dei senatori Ronconi e Mignone, il dottor D'Ingecco ha precisato che, nel distretto della Val Nerina, sia presso il presidio ospedaliero di Cascia che presso quello di Norcia, esiste una postazione del 118 e, per quanto concerne le emergenze, opera un *pool* di medici costituito da 20 medici ospedalieri, circa 10 di medicina generale ed alcuni medici che assicurano la continuità assistenziale.

Per il 1998, su un totale di 37.000 ricoveri, l'export intraregionale ha registrato 6.480 casi di medio-bassa specialità (circa il 70% di medicina ed il 30% di chirurgia) e 561 casi di alta specialità, in direzione per lo più dell'azienda di Perugia; l'export extraregionale è stato di 2.000 casi di medio-bassa specialità e 291 di alta specialità. In effetti, a giudizio del direttore sanitario, tali dati evidenziano una situazione non propriamente in linea con un modello efficiente di rete ospedaliera regionale, nella quale il policlinico di Perugia da un lato ha attratto dalla azienda n. 3 molti casi di medio-bassa specialità e dall'altro ha ceduto alla concorrenza extraregionale numerosi casi di alta specialità. In un sistema basato sul funzionamento per quota capitaria, peraltro, è inevitabile che i casi di alta specialità sfuggiti all'ospedale di Perugia, provenienti dall'AUSL di Foligno, siano stati pagati da quest'ultima, che pure ha dovuto subire la chiusura di più di un presidio ospedaliero. L'azienda comunque sta operando, intervenendo anche sui medici di medicina generale, per ridurre il deficit esistente.

La delegazione parlamentare ha successivamente svolto l'audizione della *dottorssa Gigliola Rosignoli*, responsabile dell'Ufficio controllo e sicurezza, la quale ha fatto presente come, per quanto concerne l'ospedale di Foligno, la mappatura dei rischi realizzata nel 1996 abbia evidenziato carenze relativamente agli impianti elettrico e antincendio, che sono però ora in via di adeguamento: in particolare sono state rifatte due sale operatorie e si è proceduto ad una verifica delle altre, anche se i finanziamenti disponibili non hanno consentito di realizzare tutti gli interventi di messa a norma necessari.

L'azienda ha organizzato molti corsi di informazione al personale, relativi anche alle emergenze e alle evenienze di evacuazione immediata della struttura: nel giugno 2000 è prevista la prima simulazione.

Nelle competenze dell'Ufficio controllo e sicurezza rientra il monitoraggio e la protezione dai rischi radiologici e anestesilogici; il personale dipendente viene periodicamente sottoposto a visita medica, come pure le unità che rientrano in servizio dopo lunghe assenze; stanno prendendo avvio i controlli di qualità.

È stato successivamente ascoltato il *dottor Sandro Fratini*, responsabile sanitario del presidio ospedaliero di Foligno, il quale si è soffermato su alcuni aspetti problematici, quali in primo luogo la carenza degli spazi per la degenza derivante soprattutto dai gravi danni provocati dal terremoto del 1997, ma connessa anche alla vetustà della struttura, che richiede continui e costosi interventi di manutenzione straordinaria (da ultimo è stato messo a norma l'impianto elettrico, ma quello idraulico resta inadeguato). Sta per essere riattivata una parte della vecchia struttura dove verrà ricollocata l'intera area chirurgica, recuperando circa 65 posti letto da utilizzare per i reparti non chirurgici che nel frattempo erano stati accorpati. Tra breve si inizierà la ristrutturazione e l'ampliamento del pronto soccorso e del *day hospital*.

Rispondendo ad un quesito della senatrice Carla Castellani, il dottor Fratini ha poi fatto presente che la fuga di pazienti verificatasi è da attri-

buirsi in gran parte alla non ottimale situazione dell'accoglienza (ad esempio nel reparto di chirurgia 1, a causa del terremoto, si è passati da 45 a 18 posti letto), ma non ad una perdita di fiducia nei confronti dei sanitari. Il direttore sanitario ha ricordato che nel passato recente l'azienda registrava un import-export in attivo ed è comunque impegnata in un'azione di recupero grazie al fatto che l'ospedale è in grado di compiere anche interventi di alta specialità, tranne quelli neurochirurgici e pochi altri.

Il dottor Fratini ha poi informato che esiste una convenzione con l'Università di Perugia per medicina, emodinamica e oncologia e che presso l'ospedale si svolge il tirocinio di specializzandi dell'Università.

Infine, rispondendo ad una domanda del senatore Ronconi, il dottor Fratini ha fatto presente che il reparto di chirurgia 2 – che è stato spostato a Foligno dal presidio di Montefalco – aveva inizialmente carattere generale, ma si è ora deciso di dedicarlo alla chirurgia toracico-vascolare.

La delegazione parlamentare ha quindi proceduto all'audizione della *dottoressa Maria Vittoria Natalini*, dirigente amministrativo dell'ospedale di Foligno, la quale ha segnalato, limitatamente alla sua breve permanenza nell'incarico, alcune problematiche connesse alla fusione delle precedenti USL. Ha poi affermato che in base alla legge regionale la responsabilità gestionale complessiva è affidata al dirigente amministrativo medico, confermando che il sistema di contabilità analitica verrà introdotto a partire dal 2000.

È stato poi ascoltato il *dottor Carlucci*, responsabile dell'Ufficio qualità, il quale ha osservato che il numero dei reclami presentati nel 1998 è stato estremamente basso, pur essendo disponibili appositi questionari che tuttavia venivano per lo più utilizzati per esprimere apprezzamento per le prestazioni ricevute; peraltro nel sistema premiante dell'azienda non vi è alcun elemento connesso al gradimento manifestato dagli utenti. Un significativo mutamento della situazione si è però verificato con la rifondazione dell'ufficio relazioni con il pubblico, avvenuta a seguito dell'esito negativo di un'indagine regionale, che ha messo in rilievo l'inadeguatezza di tutte le strutture a tal fine create dalle varie aziende sanitarie dell'Umbria. Ora la casistica è molto più nutrita e la prima valutazione dei questionari restituiti dai degenti è effettuata non più a livello centrale, ma dal responsabile dell'unità operativa interessata.

La delegazione parlamentare ha quindi proceduto all'audizione dei *rappresentanti sindacali del personale medico* operante nell'azienda, i quali hanno anche depositato una memoria scritta.

Il dottor *Sandro Venanzi*, in rappresentanza dalla ANAAO, ha sottolineato come la riduzione della spesa ospedaliera, non traducendosi in una riduzione del numero dei presidi, abbia comportato una riduzione delle risorse disponibili per i singoli ospedali, con la conseguenza di determinarne il deperimento sia strutturale che delle attrezzature e di causare una situazione di superlavoro per i medici, ai quali oltretutto resta a disposizione un tempo insufficiente per l'aggiornamento.

I fondi per il salario variabile sono stati ridotti al minimo e distribuiti a pioggia e con ritardo. L'azienda si è riservata comunque una quota per i progetti di interesse aziendale.

In risposta ad un quesito del senatore Ronconi, il dottor Venanzi ha affermato che l'export negativo è dipeso anche da carenze strutturali di alcuni settori progressivamente decaduti e nei quali non sono stati fatti investimenti, soprattutto in termini di risorse umane, in grado di invertire la tendenza. Ha inoltre dichiarato che i rapporti con l'Università presentano indubbiamente potenzialità positive, a condizione però che siano visti in un'ottica di reciproca collaborazione, e che il contratto scaduto è stato quasi integralmente applicato, anche se per certi versi con modalità virtuali, data la scarsità delle risorse disponibili.

Il dottor *Alfredo Crescenzi*, responsabile della UIL medici, ha quindi evidenziato come l'insufficienza dei fondi per lo stipendio variabile abbia, nell'applicazione contrattuale, determinato una sostanziale invarianza dello stipendio percepito dai medici associata però ad un maggiore carico di lavoro e a maggiori responsabilità.

Per quanto concerne gli spazi per l'attività libero-professionale, per la quale comunque esiste una scarsissima domanda (soprattutto per i ricoveri), la prospettata convenzione con una casa di cura privata appare accettabile per le attività ambulatoriali, apparendo peraltro utile prevedere anche l'utilizzo di apparecchiature per la diagnostica strumentale.

Da ultimo la delegazione parlamentare ha ascoltato una *rappresentanza del personale non medico*. Il rappresentante della CGIL ha depositato una memoria scritta nella quale si esprime un giudizio positivo sui servizi resi dall'azienda e sull'attuale gestione, anche sotto il profilo programmatico; nel documento inoltre si condivide l'obiettivo, perseguito dall'azienda, di valorizzare le professionalità mediche esistenti, mentre si auspica una maggiore attenzione in ordine alle prospettive di sviluppo dell'ospedale di Gualdo Tadino. Il rappresentante della CISL, *Sandro Simoni*, ha esposto le seguenti osservazioni sull'andamento dell'azienda, a suo parere complessivamente buono sotto il profilo della qualità delle prestazioni erogate: posto che i lavori per il nuovo ospedale di Foligno sembrano finalmente sbloccati, il ridimensionamento degli altri presidi può essere considerato accettabile; un apprezzabile elemento innovativo è stata l'istituzione, risalente al 1998, del dipartimento infermieristico, del quale è stato già nominato il responsabile; al fine di rafforzare la medicina del territorio sarebbe utile prevedere un'indennità integrativa anche per gli infermieri non ospedalieri; le carenze di organico degli infermieri dovrebbero essere colmate dal concorso già bandito, mentre resta insufficiente il numero degli impiegati amministrativi. Infine, per quanto concerne la distribuzione degli incentivi di produttività, il rappresentante della CISL ha riconosciuto che l'iniziativa dell'azienda di procedere in modo differenziato sulla base di specifici progetti è stata in qualche misura frenata dai sindacati.

5. Considerazioni conclusive

L'azienda USL n. 3 dell'Umbria comprende 23 Comuni ed ha un bacino di utenza di 160.000 abitanti. Sono stati istituiti tre distretti: quello di Foligno (90.000 abitanti), quello di Spoleto (40.000 abitanti) e quello della Val Nerina (15.000 abitanti) oltre al distretto di Gualdo Tadino (15.000 abitanti), interaziendale con la AUSL n. 1 dell'Umbria.

L'azienda comprende l'ospedale di Foligno (250 posti letto effettivo nel '99), l'ospedale di Spoleto, l'ospedale di Gualdo Tadino (80 posti letto) ed i presidi ospedalieri di Montefalco (25 posti letto di pneumologia), di Trevi (20 posti letto di riabilitazione neuromotoria) e della Val Nerina (Cascia 30 posti letto e Norcia 40 posti letto).

La delegazione ha effettuato un sopralluogo presso l'ospedale di Foligno; esso è stato ricavato da un edificio del 700 ristrutturato ed a cui sono state successivamente aggiunte alcune unità relativamente recenti. La vetustà di detta struttura e gli eventi sismici hanno reso necessari alcuni interventi di ristrutturazione per renderla più agibile in attesa della realizzazione del nuovo ospedale il cui completamento è previsto fra tre anni.

Le stanze di degenza della Chirurgia e dell'Urologia sono a 4 posti letto. Alcune camere sono dotate di servizi igienici, altre li hanno in comune. Sono carenti gli spazi comuni per pazienti e visitatori e nessuno dei servizi igienici è dotato di ausili per portatori di handicap. Nonostante la vetustà della struttura, si evidenzia una buona impostazione igienico-organizzativa.

La sede dei poliambulatori è stata ristrutturata recentemente.

L'audizione del Direttore generale ha fatto rilevare che l'azienda deriva dall'unificazione di 4 USL e che ha fortemente risentito dei danni e dei disagi causati dal terremoto alle strutture sanitarie, tanto che si è verificata una forte mobilità passiva sia regionale che extra-regionale non solo per patologie di alta specialità, ma anche di media specialità, cause primarie del deficit di bilancio che nel 1998 è stato di 10 miliardi.

Nel 1998 e nel 1999 è stato avviato il processo di budget in termini parziali, e per il 2000 è previsto di attuare la contabilità analitica e la concreta definizione del processo di budget.

L'audizione del Direttore amministrativo ha confermato lo sforzo per passare alla contabilità analitica prevedendo anche corsi di formazione ed aggiornamento del personale amministrativo; ha rilevato anche come, a fronte di un concetto di azienda che dovrebbe caratterizzarsi per una estrema dinamicità, pesino, in realtà, taluni forti vincoli procedurali sulla concreta operatività della AUSL. Ha evidenziato inoltre come rappresenti un'impresa assai ardua la chiusura di un ospedale seppur piccolo, a fronte della sicurezza che genera l'ospedale nella popolazione residente, e si sta pertanto tentando di diversificare le funzioni dei vari presidi, lasciando agli ospedali di Foligno e di Spoleto le funzioni dell'emergenza-urgenza.

L'audizione del Direttore sanitario ha evidenziato come l'elevata ospedalizzazione (220/1.000 abitanti), sia il frutto di un'ancora scarsa ter-

ritorializzazione dei servizi che facilita ricoveri impropri e dimissioni lente anche a causa dell'elevato tasso di popolazione anziana.

Per l'attività libero-professionale *intra moenia*, sono stati individuati dall'Azienda, in convenzione con una casa di cura, 6 posti letto. Spazi appositi sono previsti nella erigenda struttura.

Il Direttore sanitario ha rilevato anche carenze di infermieri professionali (è stato bandito un concorso per 75 posti), mentre l'eventuale carenza di organico medico potrà essere valutata solo dopo il completamento dei Dipartimenti.

L'audizione del responsabile dell'Ufficio di controllo e sicurezza ha confermato che è in atto l'adeguamento alle norme del decreto legislativo n. 626 del 1994 ma, per la vetustà delle strutture e la carenza dei finanziamenti, è ancora lontano dal completamento. Particolarmente attivo è il monitoraggio e la protezione dei rischi anestesilogici e radiologici.

Il responsabile dell'Ufficio qualità ha evidenziato come nella bozza della nuova edizione della Carta dei servizi sia prevista l'indicazione di obiettivi e standard di prestazione a differenza della precedente edizione del 1996.

In conclusione, l'Azienda USL n. 3, come anche altre aziende della stessa tipologia, presenta un processo di aziendalizzazione ancora *in itinere*, il cui completamento è reso ancor più problematico e lento dagli esiti dei fenomeni sismici.

La Commissione auspica che possano essere rese il più possibile snelle le procedure e ridotti i tempi per la consegna della nuova struttura ospedaliera di Foligno anche al fine di restituire a quelle popolazioni fiducia e serenità.

Carla CASTELLANI, *relatrice*
BORTOLOTTO, *relatore*

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 2000

58ª Seduta

Presidenza della Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

La seduta inizia alle ore 13,50.

DOCUMENTI ASSEGNATI

(Doc. CLXIII, n. 1) Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285: «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» (ai sensi dell'articolo 10 L. 285/97)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Presidente MAZZUCA POGGIOLINI, premesso di avere molto apprezzato la relazione svolta dalla senatrice Bruno Ganeri, dichiara di ritenere assolutamente innovativi e positivi i contenuti della legge n. 285 del 1997, perché con essa finalmente si è verificata un'inversione di rotta nella politica a favore dell'infanzia, considerando i diritti dei bambini come peculiari e prioritari ed ispirando ad essi azioni positive estese a tutto il territorio nazionale. La legge ha posto in essere finanziamenti indubbiamente rilevanti programmabili nel triennio, che hanno visto, oltre agli interventi consueti in direzione del sostegno e dell'assistenza sociale, anche la sperimentazione di vie nuove per migliorare le condizioni dell'infanzia. Giudica estremamente positivo il fatto che, nell'ambito dei progetti delle Regioni e delle «Città riservatarie», siano venuti alla luce piani diversificati che tengono conto delle condizioni dei minori in quei particolari territori. Sono state create strutture e servizi per il tempo libero per permettere una concreta esplicazione dei diritti dei minori su tutto il territorio nazionale.

Ritiene peraltro necessario, affinché il Parlamento possa avere adeguata consapevolezza dell'*iter* dei progetti finanziati, chiedere al Ministero per la solidarietà sociale la trasmissione al Parlamento di dati specifici sui vari tipi di progetti, l'entità degli stessi e i soggetti che li hanno ottenuti allo scopo di valutarne l'efficacia in rapporto alle problematiche più signi-

ficative dell'infanzia, quali per esempio devianza, delinquenza e abbandono scolastico. Seguire il cammino concreto della normativa permetterà di monitorare nel tempo gli interventi e replicarli se valutati efficaci.

Dopo aver rilevato come dato del tutto positivo il fatto che organizzazioni del settore privato collaborino sempre più estesamente con le istituzioni pubbliche per dare risposte concrete ai problemi dei minori, ritiene doveroso portare nell'Aula del Senato, in tempi più rapidi possibile, la relazione sullo stato di attuazione della legge, affinché tutti possano essere messi in grado di conoscerne, controllarne e verificarne i contenuti.

Il senatore RESCAGLIO giudica molto puntuale e assai ben documentata la relazione del Ministro Turco, nonché l'esposizione resa in proposito dalla senatrice Bruno Ganeri. Passando in rassegna l'attività delle Regioni, si evidenzia come alcune di esse, soprattutto le più piccole, hanno realizzato nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza gli interventi più significativi. Riterrebbe anzi opportuno proporre un'occasione annuale di verifica con i responsabili delle singole Regioni, in modo da contare su un flusso costante di informazioni e un confronto continuo tra i vari enti territoriali. Occorrerebbe poi una maggiore informazione su queste tematiche da parte dei *mass media*, l'intervento dei quali in proposito è stato fin qui decisamente carente. Nell'auspicare un incremento dei fondi destinati all'infanzia attraverso maggiori contributi sia del settore pubblico che di quello privato, ritiene che dovrebbero essere approntate le misure necessarie per superare alcune incertezze che si sono registrate nell'attività progettuale. Mentre sono previsti interventi di sostegno ai genitori e alla coppia, dalla relazione si evince che le iniziative per i bambini disabili sono invece ancora inferiori alle aspettative. Conclude infine esprimendo apprezzamento per la qualità e la quantità del lavoro prodotto dagli enti locali, che auspica possa essere sempre più proficuo nei prossimi anni.

Il senatore Athos DE LUCA si compiace per una legge che, come la 285 del 1997, contribuisce a creare una nuova cultura dell'infanzia, con caratteristiche territoriali diverse da Regione a Regione. Importante è a suo avviso aver attivato un processo di attenzione da parte dell'intera comunità sociale, attraverso iniziative sul territorio che hanno mobilitato i più vari soggetti, dai responsabili dell'assistenza sociale a quelli per la progettazione delle città. Conclude affermando che la legge deve essere potenziata e finanziata adeguatamente, nella consapevolezza che, se si risolvono i problemi dell'infanzia, anche i problemi degli adulti in gran parte troveranno risposta.

La Presidente MAZZUCA POGGIOLINI, nel rinviare il seguito del dibattito alla prossima seduta per consentire di intervenire a quanti, assenti oggi, siano comunque interessati a dare il loro contributo su un tema di così rilevante interesse, preannuncia che sarà sua intenzione chiedere al Governo i motivi per i quali la legge n. 216 del 1991 recante interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività crimi-

nose non sia stata rifinanziata, nonostante stesse dando risultati ampiamente positivi.

Concorda la Commissione e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2967) SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori

(2888) SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori

(1829) FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici

(3345) Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici

(3620) LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile

(3866) MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica (Seguito dell'esame e rinvio)

Su proposta della Presidente MAZZUCA POGGIOLINI, la Commissione conviene nel posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato in materia di psicologo scolastico alle ore 20 di martedì 15 febbraio p.v., anziché alle ore 12 di venerdì 11 febbraio, come precedentemente stabilito.

La seduta termina alle ore 14,15.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 2000

194^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(4339) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati

(Parere alle Commissioni 8^a e 10^a riunite: esame e sospensione)

Il relatore PAPPALARDO, rilevando la complessità del provvedimento in titolo, si sofferma sulle misure di maggiore rilevanza sotto il profilo delle competenze della Giunta.

Dopo aver ricordato che gli articoli da 5 a 12 del Capo III, recante disposizioni sulla regolazione del mercato edilizio, sono stati stralciati ai sensi dell'articolo 126 bis, comma 2 bis, del Regolamento, l'oratore descrive l'articolo 18, concernente il completamento della rete interportuale nazionale, che non presenta problemi di conformità con la normativa comunitaria. Analogamente non si evincono contrasti con il diritto comunitario per quanto concerne gli articoli 15, 16 e 17, rispettivamente concernenti misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese attraverso gli interventi della Società italiana per le imprese all'estero, SIMEST SpA, contributi per l'acquisto di ricevitori e decodificatori, volti a favorire la diffusione in Italia della televisione digitale via satellite, e la copertura delle spese conseguenti all'adeguamento delle emittenti televisive locali al piano nazionale di assegnazione delle frequenze.

Illustrando gli articoli 1 e 2, che disciplinano il settore assicurativo, il relatore ravvisa invece un possibile elemento di contrasto fra le disposizioni che obbligano le imprese di assicurazione a comunicare semestralmente all'ISVAP e al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) i premi annuali di riferimento, come vengono definiti dall'articolo 1, e l'articolo 29 della direttiva 92/49/CEE, sulla liberalizzazione dei servizi assicurativi, che vieta agli Stati membri di obbligare le imprese

assicurative ad un'approvazione preliminare ovvero ad una comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe, dei formulari e di altri stampati.

A tale riguardo il relatore Pappalardo esprime altresì rammarico per il ripetersi delle procedure di infrazione in cui continua ad incorrere l'Italia, anche per violazione della normativa sugli appalti pubblici da parte delle regioni, argomento sul quale l'oratore propone di ascoltare in altra sede il Ministro per gli affari regionali Bellillo.

Soffermandosi sugli articoli 3 e 4, che conferiscono una delega al Governo per opportuni interventi di modernizzazione del settore agricolo, anche in considerazione delle innovazioni introdotte da Agenda 2000, il relatore evidenzia come, nonostante il fatto che nella relazione di accompagnamento si affermi che le misure previste abbiano solamente una portata ordinamentale e non finanziaria, si manifesti l'esigenza di verificarne la conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, in particolare per ciò che attiene all'articolo 4, comma 1, lettere l) e q), la cui effettiva portata non potrà che essere valutata dopo l'esercizio della delega da parte del Governo.

L'oratore rileva altresì l'opportunità delle disposizioni di cui all'articolo 13, che reca l'interpretazione autentica sulla durata delle concessioni delle quali erano già titolari le società controllate da IRI, ENI, INA ed ENEL prima della trasformazione di tali enti in Società per azioni. Viene in particolare stabilito che la trasformazione della natura dell'ente controllante, non determina un prolungamento delle concessioni già in essere per le società controllate. A tale proposito, tuttavia, il relatore osserva l'esigenza di superare l'istituto stesso della concessione – per andare verso la generale applicazione di un sistema autorizzatorio – poiché esso si configura con caratteristiche che per loro natura costituiscono una perturbazione dei criteri di concorrenza e, di conseguenza, possono contrastare con la normativa comunitaria.

Per quanto concerne l'articolo 14, che reca interventi di sostegno per le piccole e medie imprese, l'oratore osserva infine che le agevolazioni previste non rientrano nella cosiddetta categoria «de minimis» e soggiacciono, quindi, all'obbligo di notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 88, comma 3, del Trattato sulla Comunità europea. Sarebbe altresì opportuno verificare se le suddette disposizioni siano idonee a superare i rilievi formulati dall'Unione europea a proposito della legge n. 49 del 1985, cosiddetta legge Marcora, con una lettera inviata all'Italia il 24 luglio 1998 e se rispettino i criteri per l'erogazione di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese definiti dalla Commissione europea nel documento adottato nel 1996.

In conclusione il relatore propone di esprimere un parere favorevole con le osservazioni menzionate.

Su proposta del presidente BEDIN la Giunta conviene di sospendere l'esame del disegno di legge in titolo.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (n. 33)**

(Deliberazione ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento)

Il presidente BEDIN ricorda lo scorso 2 dicembre la Giunta ha approvato delle osservazioni sul progetto di atto comunitario in titolo, sulla base della proposta presentata dal relatore Manzella, e, verificata la presenza del numero legale prescritto, propone di deliberare l'invio delle suddette osservazioni al Governo, per il tramite del Presidente del Senato, non essendosi pronunciata la Commissione competente nei termini previsti, ai sensi dell'articolo 144, comma 5. La conclusione dell'*iter* di tale procedura consentirebbe al Senato di formalizzare una presa di posizione nel contesto di una complessa trattativa europea in evoluzione, in relazione alla quale anche altri Parlamenti, fra cui quello finlandese, si sono espressi. In tale prospettiva le osservazioni della Giunta potrebbero essere altresì segnalate, a titolo informativo, agli altri Parlamenti dell'Unione europea.

Il relatore MANZELLA ricorda che le osservazioni espresse dalla Giunta lo scorso 2 dicembre si caratterizzano, fra l'altro, per due proposte di tenere analogo a quelle formulate sullo stesso atto comunitario dal Parlamento europeo. La prima concerne l'esigenza di superare il sistema della lista unica nazionale istituendo negli Stati a più alta popolazione circoscrizioni elettorali regionali ovvero, come in Italia, comunque legate ad un territorio di dimensione subnazionale. La seconda proposta riguarda l'istituzione di una circoscrizione unica transnazionale alla quale assegnare una determinata percentuale dei seggi del Parlamento europeo, anche al fine di riconoscere e valorizzare il ruolo dei partiti politici a livello europeo, come quelli popolare, socialista e liberale, che hanno tenuto delle riunioni dedicate proprio a tale problematica di recente.

Il senatore BESOSTRI conviene sulla proposta del senatore Manzella ma sottolinea come l'istituzione di una lista transnazionale debba essere accompagnata da disposizioni che garantiscano la trasparenza del processo di selezione dei candidati, onde evitare che la lista europea sia il mero frutto di un accordo fra i segretari dei partiti nazionali. Un problema più generale è poi quello di garantire la rappresentanza nelle istituzioni europee dei popoli delle entità che hanno dato luogo all'Unione. La creazione di una circoscrizione transnazionale caratterizzerebbe infatti il Parlamento europeo come l'istituzione rappresentativa del popolo europeo nel suo complesso, mentre non verrebbe risolta la questione del coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nel quadro istituzionale comunitario ovvero della individuazione di un'altra soluzione per garantire la rappresentanza dei singoli popoli che compongono l'Unione.

Il presidente BEDIN ricorda che, ai fini della deliberazione in titolo, è necessario pronunciarsi sulla trasmissione al Governo delle osservazioni già approvate dalla Giunta.

Il senatore VERTONE GRIMALDI prende atto che le precisazioni del Presidente rendono inutile un nuovo dibattito su un documento che egli, nella formulazione approvata dalla Giunta lo scorso dicembre, non condivide.

L'oratore conviene invece sulle considerazioni del senatore Besostri, che recepiscono una evoluzione del quadro politico europeo che sembra essere mutato da un'impostazione di tipo carolingio, che vedeva una costruzione europea basata sull'intesa franco-tedesca, ad un'impostazione più illuminista e articolata.

Il presidente BEDIN rileva come talune delle considerazioni emerse dal dibattito possano essere più opportunamente riproposte in occasione della odierna seduta pomeridiana, riunita con la Commissione esteri, che sarà dedicata alle comunicazioni del Ministro degli affari esteri Dini sulla prossima conferenza intergovernativa.

Il senatore BETTAMIO esprime il proprio sostegno per le osservazioni già approvate dalla Giunta e rileva l'esigenza che il Parlamento italiano prenda posizione nell'ambito dell'*iter* del progetto di atto comunitario in titolo. Per quanto concerne le valutazioni sulle liste nazionali l'oratore osserva come tuttavia queste possano consentire alle varie formazioni politiche di inserire fra i candidati personalità portatrici delle più varie esperienze professionali che possono rivelarsi preziose in una sede quale il Parlamento europeo. Altro aspetto è invece costituito dall'esigenza di una riflessione sulle dimensioni delle attuali circoscrizioni italiane, che non consentono un rapporto diretto fra candidati ed elettori.

L'oratore sottolinea infine come, attraverso piccoli passi, lo scenario europeo sia profondamente mutato e come, ad esempio, il peso ed il ruolo del Parlamento europeo del 2000 non possano essere rapportati alla posizione che aveva tale istituzione negli anni '60.

Il senatore BORTOLOTTI evidenzia come le osservazioni proposte dal relatore Manzella ed approvate dalla Giunta non attengano ai dettagli di funzionamento di un eventuale sistema di voto per liste transnazionali. Tale sistema, peraltro, non presupporrebbe affatto un «listone» bloccato in quanto i cittadini dei vari Stati potrebbero essere chiamati ad esprimere, nell'ambito di tali liste, delle preferenze per candidati di prestigio originari di altri Stati membri

Il senatore LO CURZIO esprime il sostegno della sua parte politica per le osservazioni proposte dal senatore Manzella ed approvate dalla Giunta ed evidenzia tuttavia l'esigenza di affrontare anche la questione, posta dal senatore Besostri, dell'applicazione dei criteri di trasparenza

alla selezione delle candidature. In tal senso la crisi dei tradizionali apparati di partito e lo sviluppo di formazioni politiche organizzate in forma di movimenti inducono a guardare con particolare attenzione al sistema delle primarie.

Il presidente BEDIN, verificata la presenza del numero legale prescritto, propone pertanto di adottare la deliberazione in titolo; la trasmissione delle osservazioni formalmente approvate potrà peraltro essere accompagnata dalla segnalazione dell'approfondito dibattito che si è svolto in Giunta, quale risulterà dal resoconto.

L'oratore osserva inoltre che, benché la Giunta sia tenuta ad esprimersi sul progetto di atto comunitario trasmesso dal Governo, questo non esclude che essa torni a prendere posizione qualora il Governo ritenga di comunicare ulteriori atti.

La Giunta approva, quindi, la proposta del Presidente.

(4339) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati

(Parere alle Commissioni 8^a e 10^a riunite: ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame dianzi sospeso.

Il senatore BESOSTRI, in relazione alle considerazioni del relatore sull'articolo 13, evidenzia l'utilità che il legislatore intervenga con una norma di interpretazione autentica su di una materia che, come si evince dalla presenza di una giurisprudenza contrastante, non risulta disciplinata in modo chiaro.

L'oratore sottolinea tuttavia l'esigenza di porre estrema attenzione agli eventuali effetti retroattivi di norme interpretative ovvero inerenti alla trasformazione dei regimi concessori già riconosciuti a società privatizzate o destinate alla privatizzazione. I benefici derivanti da particolari regimi in concessione, che a loro volta possono avere avuto luogo da precedenti diritti speciali o in esclusiva, possono infatti essere stati presi in considerazione in sede di valutazione del valore patrimoniale delle società da privatizzare da parte degli investitori. Un'improvvida modifica di tali regimi, con effetti retroattivi rispetto alla normativa vigente al momento della privatizzazione, potrebbe pertanto determinare una penalizzazione dei risparmiatori e degli investitori che hanno consentito il buon esito del processo di privatizzazione. Un caso analogo, ad esempio, si è verificato a proposito delle agevolazioni riconosciute agli inquilini per il riscatto degli immobili non solamente di proprietà di enti pubblici ma anche di enti soggetti a privatizzazione, per i quali si è così verificata un'inattesa riduzione del valore del patrimonio immobiliare di tali società, a danno dei risparmiatori che avevano partecipato al processo di privatizzazione. Nel processo di apertura dei mercati, conseguente alle direttive comunitarie, è quindi opportuno pervenire alla soppressione di diritti speciali, badando tuttavia ai possibili effetti di misure di carattere retroattivo e all'e-

signanza che non si configurino situazioni di disparità fra le imprese che continuano ad usufruire di tali privilegi e quelle che non vi hanno accesso.

Il senatore TAPPARO sottolinea l'esigenza di tener conto della distinzione fra processo di privatizzazione e processo di liberalizzazione in quanto si è sovente verificato il caso di enti che, anche dopo la loro privatizzazione, hanno continuato a godere di diritti di esclusiva ed altre forme di privilegio. Nel quadro del processo di liberalizzazione, per contro, talune piccole e medie imprese che avrebbero potuto beneficiare dell'accesso ai cosiddetti servizi «post contatore», sono state invece penalizzate dal mantenimento di vincoli o di oneri burocratici che ne hanno impedito l'operatività.

Il senatore BETTAMIO non condivide le considerazioni del senatore Tapparo in quanto non ritiene che attengano ai profili di competenza della Giunta ma debbano essere piuttosto sviluppate nella sede competente per il merito.

Il senatore MUNGARI sottolinea come le disposizioni di cui al Capo I in materia di esercizio dei servizi assicurativi, e in particolare quelle di cui all'articolo 1, comma 8, configurino un sistema eccessivamente rigido di vincoli, che potrebbe contrastare con la normativa comunitaria sul diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, oltre che con le disposizioni della Carta costituzionale in materia di libertà di impresa, di cui all'articolo 41.

Su proposta del Presidente BEDIN la Giunta conviene di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 2000

62ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 19,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti il cui elenco è in distribuzione e che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Informa che in data 24 gennaio 2000 il Presidente del Senato della Repubblica ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Angelo Giorgianni in sostituzione del senatore Giovanni Polidoro, entrato a far parte del Governo.

INCHIESTA SUGLI SVILUPPI DEL CASO MORO: AUDIZIONE DEL SIGNOR SILVANO GIROTTO.

(Viene introdotto il signor Silvano Girotto).

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del signor Silvano Girotto nell'ambito dell'inchiesta sugli sviluppi del caso Moro.

Il PRESIDENTE introduce brevemente finalità ed oggetto dell'audizione e dà la parola al signor Silvano Girotto, il quale risponde ai quesiti formulati dallo stesso PRESIDENTE, dai senatori MANCA, PARDINI, MANTICA e DOLAZZA nonché dai deputati BIELLI, TARADASH e FRAGALÀ.

Il presidente PELLEGRINO, ringraziato il signor Silvano Girotto, lo congeda e dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 22,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 2000

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

Sulla pubblicità dei lavori

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione di Giuseppe Rositani, comandante del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri

Massimo SCALIA, *presidente*, invita il colonnello Rositani a prendere la parola sulle linee ordinarie dell'organismo da lui diretto e sulle problematiche relative allo smaltimento degli oli minerali e vegetali contaminati, nonché – in base alle notizie giornalistiche del pomeriggio di ieri – sul sopralluogo effettuato a Milazzo dal NOE in merito al «caso Erika».

Giuseppe ROSITANI, *comandante del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri*, precisa che la richiesta di sopralluoghi a San Filippo del Mela, nei pressi di Milazzo, ed a Piombino è stata formulata dal ministro dell'ambiente il 31 gennaio scorso, fra gli altri, al NOE ed all'ANPA: si è proceduto al campionamento del contenuto dei serbatoi contenenti l'olio combustibile ed è stata acquisita la relativa documentazione amministrativa. Ritiene che i risultati delle analisi potranno essere disponibili nelle prossime settimane.

Fa presente in seguito che dal 15 novembre 1999 sono in funzione cinque nuove sezioni del NOE ad Udine, Genova, Pescara, Ancona e Potenza, e che il distaccamento di Caserta è stato elevato al rango di sezione:

quindi, oltre al comando ed alla sezione operativa centrale di Roma con competenza sul Lazio e sull'Umbria, vi sono sedici sezioni sull'intero territorio nazionale, con una forza totale di 170 unità.

In base a tale situazione, è stato possibile ridurre i tempi di intervento sul territorio ad un massimo di due ore, con una migliore conoscenza delle realtà locali, un costante contatto con le autorità giudiziarie e la possibilità di coordinamento con gli organismi amministrativi e di controllo, oltre a permettere minori spese per gli spostamenti del personale. Sono state inoltre perfezionate le metodologie operative, con l'impiego di attrezzature tecniche e modalità di indagine già sperimentate nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, in un'osmosi continua con i reparti territoriali dell'Arma e con le altre forze di polizia.

Ritiene che fra i progetti futuri si ponga la necessità di dotare il NOE e le altre forze di polizia di tecnologie che permettano un più completo controllo del territorio: a tal fine, nell'ambito dei fondi strutturali europei 2000-2006, è stato elaborato un sistema di controllo per impedire azioni criminose nel settore dello smaltimento dei rifiuti e delle sostanze pericolose, nonché in quelli dell'inquinamento idrico ed atmosferico e dell'abusivismo edilizio. Il sistema verrà realizzato presso la sede del NOE, con il supporto tecnico-scientifico del CNR, e potrà essere utilizzato anche da altri organismi pubblici. Circa lo smaltimento degli oli minerali e vegetali contaminati, è stata valutata dal NOE la possibilità di impiego degli oli esausti nei processi di produzione dei mangimi animali, nonché le modalità di smaltimento adottate dai produttori e dai detentori. Per la gestione degli oli vegetali esausti, salve le problematiche connesse ai consorzi operanti nel settore, dà conto delle aziende che effettuano l'attività di recupero e trasporto.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe ROSITANI si sofferma in seguito sugli oli minerali esausti, precisando che nel 1996 il NOE ha svolto indagini a seguito del ritrovamento presso una società concessionaria del consorzio obbligatorio oli usati di un autoarticolato contenente circa 25 tonnellate di solvente proveniente da una società di Avigliana, nei pressi di Torino. Dà conto dei successivi accertamenti e delle ipotesi di reato rilevate, osservando che le ispezioni effettuate hanno permesso di appurare in molti casi la mancanza di autorizzazione allo stoccaggio di oli usati e di controllo analitico qualitativo dell'olio e delle emulsioni raccolte.

Si sofferma poi su un procedimento penale pendente presso la procura di Roma originato da un esposto dell'associazione «Ambiente e/vita», relativo all'uso di olio minerale esausto nei fertilizzanti prodotti negli stabilimenti Enichem come antipolvere: sono stati acquisiti i documenti attestanti i rapporti intercorsi tra l'Enichem ed il consorzio obbligatorio oli usati, nonché il trasporto dell'olio esausto conferito da alcuni concessionari e destinato agli stabilimenti Enichem di Gela e Barletta per l'utilizza-

zione come antipolvere nei fertilizzanti. Fornisce anche i dati relativi a tale procedimento penale.

Giuseppe LO CURZIO (PPI) ringrazia innanzitutto il colonnello Rositani per le informazioni testé fornite, che considera molto interessanti.

Chiede quindi notizie in ordine alla strutturazione complessiva del NOE sull'intero territorio nazionale e domanda se esistano unità operanti all'interno dei grandi complessi industriali. Chiede anche maggiori delucidazioni sulle indagini relative al ritrovamento del mezzo autoarticolato contenente circa 25 tonnellate di solvente della SOLVECO di Avigliana e sulla situazione complessiva relativa ai porti di Gioia Tauro e di Augusta, che costituiscono aree ad alto rischio e riconosciute tali anche a livello europeo.

Giovanni IULIANO (DS-U) chiede alcuni chiarimenti sul potenziamento del NOE e sulle linee di sviluppo future, anche tenendo conto dei tempi di attuazione.

Lucio MARENGO (AN) si sofferma sull'efficacia dei controlli effettuati dalle istituzioni in sede locale riguardo alle attività illegali che costituiscono attentati alla salvaguardia dell'ambiente: la Commissione ha dovuto spesso verificare inefficienze e ritardi, che dovrebbero essere superati al più presto. Chiede quindi quali accertamenti possano essere svolti in proprio dal NOE.

Massimo SCALIA, *presidente*, ritiene che la situazione sia più confortante di quella prospettata testé dal deputato Marengo: infatti, il NOE può rivolgersi per le analisi di laboratorio anche alla struttura centrale dei carabinieri, oltre che, dopo aver inoltrato la notizia di reato all'autorità giudiziaria, utilizzare per quanto necessario altri laboratori di analisi pubblici e privati.

Giuseppe ROSITANI risponde dettagliatamente, specificando che il personale del NOE possiede un'elevata specializzazione ed opera alle dipendenze del Ministero dell'ambiente: le aree di intervento riguardano tutte le regioni ed il NOE si avvale del supporto delle stazioni locali dei carabinieri.

Ricordato che è stato presentato un progetto di legge tendente ad istituire un Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, sottolinea che si sta procedendo alla mappatura delle aree a rischio, fra cui i due porti citati dal senatore Lo Curzio.

Audizione di Eugenio Sicurezza, comandante generale delle capitanerie di porto

Massimo SCALIA, *presidente*, invita l'ammiraglio Sicurezza a prendere la parola essendo la Commissione interessata alle informazioni inerenti al carico della nave Erika che, secondo notizie desunte dalla stampa

e dalla rete Internet, avrebbe trasportato prodotti petroliferi aventi la caratteristica di rifiuti pericolosi, con i porti di Livorno e di Milazzo destinatari del carico.

Chiede quindi che siano fornite notizie sul carico della nave Erika e sulle procedure esistenti per garantire che il trasporto dei materiali sulle navi avvenga in regime di sicurezza; chiede anche delucidazioni sulla disponibilità dei documenti relativi al carico della nave e sulla classificazione del materiale trasportato.

Fa presente che l'ammiraglio Sicurezza è accompagnato dai comandanti delle capitanerie di porto di Livorno e di Milazzo.

Eugenio SICUREZZA, *comandante generale delle capitanerie di porto*, ricorda innanzitutto che la nave Erika è partita alle ore 19 dell'8 dicembre scorso dal porto di Dunkerque per Livorno con un carico di circa 31 mila tonnellate di olio combustibile a medio tenore di zolfo, mentre la portata massima della nave era di circa 37 mila tonnellate; oltre al carico ed al combustibile aveva a bordo qualche centinaio di tonnellate di residui di lavaggio stivati nelle apposite cisterne.

Precisa che la nave Erika faceva parte di una serie di otto navi costruite in Giappone circa 25 anni fa: sei di esse ancora navigano, mentre una è stata avviata alla demolizione. Il porto di destinazione era Livorno – e successivamente Piombino per mezzo di «cisternine» – dove la nave era appoggiata all'agenzia marittima Gastaldi ed avrebbe scaricato nel deposito costiero D'Alesio, che avrebbe ricevuto il carico per conto dell'ENEL.

Sottolinea che per la nave era indicato «Milazzo for orders», secondo l'indicazione riportata nel *bill of loading*, con l'individuazione quindi di un porto petrolifero baricentrico del Mediterraneo, prima del quale la nave avrebbe avuto la sua destinazione definitiva; rileva anche che l'olio combustibile trasportato era presumibilmente destinato alle centrali termoelettriche ENEL di Livorno e di Piombino e che il prodotto era stato analizzato dalla raffineria delle Fiandre e classificato, secondo i parametri francesi, come *fuel oil n.2*, mentre, secondo i parametri anglosassoni, la classifica è *fuel oil n. 6* oppure *bunker C*. Si tratta in ogni caso di olio combustibile denso, con un tenore di zolfo compreso tra il due ed il quattro per cento (nella fattispecie 2,28 per cento), compatibile quindi con la normativa italiana che permette un tenore massimo del tre per cento.

Fa poi presente che l'ENEL dispone di circa quindici terminali marittimi per la ricezione e lo smistamento dell'olio combustibile destinato alle centrali elettriche e che annualmente i terminali registrano via mare un movimento di circa tredici milioni di tonnellate di olio combustibile denso (in passato denominato «nafta da caldaia»).

Dopo aver elencato i terminali principali, osserva che la maggior parte dell'olio combustibile proviene dalle raffinerie nazionali e da centri di raffinazione dei Paesi produttori, soprattutto la Russia e quelli medio-orientali, mentre una quota minore, circa il quindici per cento, proviene dai Paesi comunitari che, avendo sviluppato il nucleare, presentano ecce-

denze di olio combustibile. Unica eccezione è la centrale termoelettrica di Milazzo, che consuma annualmente circa un milione di tonnellate di olio combustibile denso, per il novanta per cento proveniente dall'attigua raffineria.

Massimo SCALIA, *presidente*, esprime alcune considerazioni sulla differente classificazione, da parte francese e da parte anglosassone, del combustibile trasportato dalla nave Erika ed auspica il sollecito varo del decreto ministeriale sui rifiuti pericolosi, atteso da più parti, che potrà fare chiarezza nel settore.

Chiede maggiori ragguagli sulla classificazione del materiale trasportato e sugli strumenti di intervento delle capitanerie di porto in materia.

Giuseppe LO CURZIO chiede chiarimenti sulla quantità di materiale trasportato dalla nave Erika, sul tenore di zolfo del combustibile e sul ruolo svolto nella vicenda dal porto di Augusta.

Eugenio SICUREZZA risponde dettagliatamente, soffermandosi in particolare sulle procedure generali di controllo da parte delle capitanerie di porto e su quelle svolte specificamente sulla nave Erika, con la precisazione che il controllo del carico è esercitato dall'autorità doganale.

Massimo SCALIA, *presidente*, ritiene che da quanto testé detto emerga che il controllo esercitato dalle capitanerie di porto si esplica sulla struttura delle navi e non sul materiale trasportato. È auspicabile quindi un coordinamento fra l'autorità doganale e quella marittima, in particolare riguardo ai rifiuti pericolosi.

Giuseppe LO CURZIO auspica che la Commissione svolga un'attenta riflessione sulla necessità di perfezionare il coordinamento fra l'autorità marittima e quella doganale.

Eugenio SICUREZZA esprime alcune ulteriori considerazioni, rilevando in particolare che da poco tempo esiste un'unità organizzativa delle capitanerie di porto presso il Ministero dell'ambiente; precisa infine che le capitanerie di porto in via ordinaria non effettuano prelievi sul carico trasportato dalle navi.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì prossimo, 16 febbraio 2000, alle ore 13,30, per ascoltare i rappresentanti dell'ENEL.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 2000

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 13,50.

Presidenza del presidente
Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 13,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

SEDE PLENARIA

Indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione EUROPOL: Audizione del Direttore della Direzione centrale per i servizi antidroga Salvatore Micalizio
(Svolgimento e conclusione)

Dopo un intervento del deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, il dottor MICALIZIO svolge un'ampia relazione sul tema.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Elisa POZZA TASCA (D-U), Anna Maria DE LUCA (FI) e Fabio EVEN-

GELISTI, *presidente*, ed i senatori Antonio CONTE (SD-U) e Piero PELLICINI (AN), cui risponde il dottor MICALIZIO.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ringrazia tutti coloro che sono intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 2000

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULL'ORDINE DEL LAVORI

Il deputato Elisa POZZA TASCA (D-U) fa presente, in relazione alla risoluzione presentata dal senatore Athos DE LUCA (Verdi) in merito al problema dei baby calciatori, che tale argomento era già stato proposto nell'ambito del gruppo di lavoro di cui è coordinatrice. In tale sede era emersa l'opportunità di istruire la tematica con una serie di audizioni al cui termine elaborare un documento di indirizzo al Governo. Ritiene quindi che tali audizioni dovrebbero essere calendarizzate prima di votare un documento di indirizzo in materia.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, prende atto e assicura che nel prossimo ufficio di presidenza saranno calendarizzate le audizioni in oggetto.

Indagine conoscitiva sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989

Audizione del Ministro del commercio con l'estero, onorevole Piero Fassino, sui risultati del vertice di Seattle in materia di sfruttamento del lavoro minorile

(Svolgimento e conclusione)

Dopo un intervento introduttivo del deputato Maria CAVANNA SCIREA, *presidente*, il Ministro del commercio con l'estero, onorevole Piero Fassino, svolge un'ampia relazione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Elisa POZZA TASCA (D-U) e i senatori Athos DE LUCA (Verdi) e Antonio MONTAGNINO (PPI), cui risponde il ministro.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, ringrazia il ministro per il suo contributo.

La seduta termina alle ore 15,30.